EDITTI E DECRETI

EMANATI

IN SANTA VISITA

DA

Monsignor Todisco Grande

VESCOVO DI COTRONE

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DI REALE

1842.

Obiecta visitationis omnes personae, et res Dioecesis sunt quatenus ad curam pastoralem pertinent. Personae namque omnes in Dioecesi Episcopi incolentes sive laici sint, sive clerici; sive magistrati Episcopo obnoxii sunt in spiritualibus, eique de illorum fide et moribus rationem reddere obligantur . . . Archaeologia Sacra Iosephi Basta. Tom. I. Cap. IX. de Visit. Ep.

EPISTOLA PASTORALIS

AD CLERUM, ET POPULUM

DIOECESEOS CROTONENSIS.

LEONARDUS TODISCO GRANDE

VIGILIARUM PATRICIUS SACRÆ TEOLOGIÆ DOCTOR, DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA EPISCOPUS CROTONENSIS

Venerabilibus in Christo fratribus, et dilectis filiis Capitulo, Clero, Populoque civitatis, Dioecesis suae Salutem, Pacem, et gaudium a Domino.

ALTISSIMUS Dominus, et Pastor aeternus Jesus Christus, Largitor omnium bonorum, qui est super omnia Deus, quem adorant Angeli, et qui dispositione mirabili praeter humanam expectationem suscitat de terra inopem, ut collocet eum cum principibus Populi, ineffabili ejus consilio, nominatione optimi Regis Nostri FERDINANDI II., a quo Deus omne malum averruncet, fecit, ut GREGORIUS XVI. Pastor Universalis Ecclesiae, quem Deus ad saecula sospitet, advocans me omnium minimum in partem sollicitudinis suae, constitueret Episcopum,

Sponsum, et Pastorem Ecclesiae Crotonensis, in fastis semper perillustris. Terret me, humana circumdatum infirmitate tanti oneris cogitatio, ipsis angelicis humeris formidandi. Terret sonitus propheticae vocis, quae auribus meis pulsat « Judicium » durissimum his, qui praesunt fiet » et ad opus, quod aggredior imparem me judicans, summopere in metum adducor, ne in concredita plebe quod promovendum suscipiam, mei causa, aliquid patiatur detrimenti.

Satis enim Vobis compertum est, Fratres, et Filii dilectissimi, quae, et quantae graves curae praemunt Pastorem, et Episcopum, quantaque animi fortitudine, et longanimitate pro tuenda sana doctrina adversus malignantes indiget, ut valeat vitia compescere, errantes oves ad salutis viam revocare, virtutes promovere, et continua paterna charitate dominicum gregem pascere: attamen meliora Charismata aemulans, ad omnia paratus, ac divinae voluntati submissus, spe certa, animoque fidendi, quod dextera Domini, quae exaltavit me, faciat virtutem, ac fortitudinem, cum gaudio cor meum dilato, et adaperio ad Vos.

Eja igitur Fratres, et Filii dilectissimi, per has Litteras Patris, et Pastoris vestri voces excipite. Sciant omnes, quod posthac omnis actio mea pro Vobis laborat, Vobisque desudat affectio. Veniam ad Vos in charitate, et spiritu mansuetudinis, non ut praesim, sed ut prosim. Veniam cogitans cogitationes pacis. Manus mea tota erit in adjutorium vestrum, non vestra quaerens, sed Vos, et quae Jesu Christi: quod aegrotum erit sanabit: quod abjectum reducet: quod confractum alligabit, quaerens quod perierat. Vox mea saepenumero ad aures vestras perveniet, et nunquam silebit, ut ministerium meum adimpleatur.

Exulto, ac in Domino supergaudeo, quia dedit mihi Cano-

nicos Cathedralis meae tales, qui vetus Episcopi Presbyterium, ac juxta Tridentinum Senatum meum vere constituant, qui doctrina, integritate, animarum zelo succensi speculum, et exemplar reliquis de Clero se exhibeant, nec non communione pacis, orationibus, omnique laboris genere oneri meo praegravi, et certe viribus meis impari levamen ferant, et auxilium. Spiritum meum elevans interum supergaudeo, quod eos in consilio acciens identidem consulere possim de rebus, quibus majora populi commoda approperari dignoscam, ut uberior justitia accrescat iis, qui ambulant in viis Domini, et in peccatorum coeno haerentes nostra opera emergant.

Libenter omitto admovere stimulos Parochis, et insignis Collegialis Canonicis, quos vero zelo asperrimarum solicitudinum mearum multitudinem recreaturos, certo confido. Vota potius Deo sospitatori nuncupabo, ut exitu secundo actiones, conatusque eorum pro animarum salute fortunet.

Enixe hinc rogo, et Vos omnes divino ministerio mancipatos, ut dispersos Sanctuarii lapides in unum angularem lapidem Christum Jesum colligatis, praesertim Vos Sacerdotes, qui antemurales lapides estis Templi Domini; diu, noctuque versate manu sacram Scripturam, Patrumque Traditionem, ut in timore Domini, in doctrina, in integritate, in gravitate irreprehensibiles sitis, et ex labiis vestris scientiam custodientibus, populi sana monita, legemque Dei exquirere possint.

Ad Vos quoque sermonem meum, converto, adolescentes Clerici, in spem Ecclesiae succrescentes, custodite cor vestrum omni cura: satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem, et electionem faciatis: Et cum minime rei Christianae recte, et efficaciter prospicitur, nisi Ecclesiasticae juventutis institutioni consulatur, Deo favente, omnibus viribus enitar, ut vos in sana doctrina, probis moribus, legumque observantia,

in Deum pietate, charitate in Patriam, in fide erga Regem, in Ecclesiae ritibus, et disciplina instituti tum Ecclesiae, tum Patriae expectationem expleatis.

Et vos sanctimoniales veluti passeres solitarii in tecto ametis in foraminibus petrae ad aeternam salutem custodiri, sicuti vestra professione dignum est, sine intermissione orantes, et charitate erga coelestem Sponsum ferventes, quae si sedulo servaveritis, Domino interius cooperante, Vos Virgines Sanctas corpore, et spiritu advenienti Sponso poteritis feliciter exhibere.

Ineffabilem Dei providentiam benedico, quod cum sanguinis nobilitate doctrinae puritatem, ac dogmatum integritatem contra gliscentes errores, perversorumque hominum dicteria, inter vos, viri nobilitate conspicui, conservari, sanctamque Jesu Christi religionem florere, sicuti a Beato Dionisio Martyre, primo vestro Pastore, accepistis, omnibus patet. Haec semper omni cura, precor, custodite, ut majora in dies gratiarum charismata, Deus, a quo bona cuncta procedunt, et qui dat omnibus affluenter, vobis elargiatur.

Denique omnes de quocumque coetu sollecitudini meae commendati, deponentes omnem malitiam aeternitati potius, quam tempori operam adhibete. Nihil enim jucundius, nihil optabilius, nihil suavius, quam coelum intueri. Vitia, contentiones, jurgia, discordiae procul a vobis, sed unum cor, unum os; sicut unus Deus, una fides, Baptisma unum. Quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque sancta cogitate. Haec agite, haec amate, haec tenete, concordiam servate, abjicite opera tenebrarum, et induimini Jesum Christum, ac diligite alterutrum non verbo, neque lingua, sed opere, et veritate, ut cum advenerit Christus Dominus, Pastorum omnium Princeps rationem cum singulis positurus, et me, et vos ad amoena Coeli pascua perducat. Spero quam citius esse inter Vos;

quin potius calcaria addam, ut loquamur os ad os: Interim pergratum sit Vobis has Pastorales litteras accipere, et cum his intimo Cordis affectu pastoralem benedictionem omnibus impertior, elargior

Dabam Romae extra Portam Coelimontanam die vicesima sexta Januarii, Dominica tertia post Epiphaniam, ipsa consecrationis nostrae An. MDCCCXXXIV.

LEONARDUS TODISCO GRANDE

VIGILIARUM PATRICIUS SACRÆ THEOLOGIÆ DOCTOR, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS COTRONENSIS.

Casus reservati sine excomunicatione.

1. Blasphemia ex consuetudine in Deum, vel B. Virginem Mariam publice, sive coram pluribus super quatuor.

2. Incestus inter Conjunctos in primo, aut secundo consanguinitatis, vel affinitatis gradu, sive inter conjunctos cognatione spirituali, et quaelibet illicita copula inter eosdem.

3. Coeuntes cum brutis, vel exercentes peccatum Sodomiae tam proprie, quam improprie, tam active, quam passive.

4. Defloratio virginis per vim, aut deceptionem, sive per promissionem veram, aut fictam futuri matrimonii.

5. Sponsi, vel Sponsae qui post sponsalia etiam clandestine inita, et ante matrimonium in faciem Ecclesiae contrahendum copulam, aut alium turpem actum inter se habent, nec non parentes, consanguinei, et affines omnes, qui domus curam habent, eamdem copulam, aut actum turpem, imo sponsorum cohabitationem, vel pernoctationem permittentes.

6. Viri, et Mulieres turpe lenocinium patrantes.

7. Omnes Usurarii publici, vel usuras ex professo exercentes;

8. Verberantes Patrem, et Matrem, aut alium ex majoribus adscendentibus, vel collateralibus.

9. Parentes culpabiliter negligentes edocere filios, Mysteria Fidei Catholicæ, vel mittere eos ad Ecclesiam, ut in Doctrina erudiantur.

10. Detinentes infantes in proprio lecto ante annum completum.

11. Parentes Filias, mariti uxores, caeterique honestas mulieres prostituentes.

12. Promiscuos cibos ab Ecclesia vetitos in eadem Mensa comedentes in diebus prohibitis extra necessitatem.

Casus reservati quibus adnexa est excomunicatio.

1. Qui veneficia, necromansias, sortilegii, divinationes, magicas artes, et quodcumque aliud superstitiosum patraverint, sive cum expressa dæmonis invocatione, sive cum abusu Sacramentorum, aut Sacramentalium, aliarumque rerum Sacrarum.

2. Procurantes abortum fœtus animati, etiam effectu non secuto; Mandantes, aut quomodolibet cooperantes, sive opere, sive verbis.

3. Constituentes promovendorum ad primam Tonsuram, aut ad quoscumque Ordines, patrimonia ficta, falsa, fiduciaria, aut quovis modo fraudolenta, et his quomodolibet scienter cooperantes.

4. Committentes homicidium præmeditatum, seu deliberatum, mandantes, consulentes, vel quomodolibet cooperantes.

5 Concubinarii pubblici permanentes in concubinatu, etiamsi in eadem domo Concubinam non retineant, et cum ea non cohabitent.

6. Testimonium falsum, aut perjurium in judicio, etiamsi sit officiosum, dicentes, nec non scripturas tam pubblicas, quam privatas in damnum tertii falsificantes.

7. Contrahentes clandestine matrimonium idest sine debitis denunciationibus, et sine licentia Nostræ Episcopalis Curiæ, testes dolo eidem adsistentes, et consulentes.

8. Conficientes litteras cæcas, et infamatorias in grave praejudicium tertii, et aperientes, re tardantes, vel retinentes litteras cujuslibet.

9. Vetitis antepoliticis opinionibus nomen dantes, favorem praestantes, aut libros, manuscripta, vel signa alia ad eos spectantia detinentes.

10. Componentes, et in pubblico affigentes Carmina satyrica, vel prosas, libellos, quibus proximi famae, vel existimationi detrahatur.

11. Accedentes ad Moniales sine debitis licentiis, et cum iis, vel aliis foeminis intra Monialium septa degentibus quemlibet sermonem instituentes, exceptis primo, et secundo consanguinitatis gradu conjunctis.

12. Negligentes sistere infantes in Ecclesia ad Baptismum ante quartum ab ortu diem.

13. Occultantes legata pia, item occultantes, usurpantes, vel detinentes res, bona aut scripturas, ad Ecclesias, vel beneficia Ecclesiastica, vel ad Episcopalem Curiam spectantes.

14. Medici post tertium diem infirmos non monentes ad praescriptum Bullae Pii V. ut peccata eorum juxta ritum S. R. Ecclesiae confiteantur.

Declaramus, autem, quod in omnibus luxuriae casibus, ut supra sine excomunicatione reservatis, masculi tantum comprehendantur, et insuper, quod nemo sive masculus, sive foemina, ante quartum decimum ætatis suae annum completum censuris hisce, et reservatis casibus ligetur.

EDITTO

RIGUARDANTE LA VITA ED ONESTA' DE' CHIERICI.

LEONARDO TODISCO GRANDE

Al suo dilettissimo Clero Salute e Benedizione.

Sono i Sacerdoti e gli Ecclesiastici lucerna accesa in questa terra. Sono Città poste sul monte, che perciò soggetti ad essere guardati, ed osservati. Si aggiunge ancora essere tale la corruzione del secolo, in cui viviamo, che si prendono facilmente ad osservare le azioni le più minime ancora, e le più piccole macchie degli ecclesiastici, per potere ottenere un' autorità al vizio ed al peccato: Quindi nasce la necessità ora più che mai della morigeratezza non solo interiore, ma anche esteriore degli Ecclesiastici, e quindi l'obbligo piu stretto d'astenersi non solamente da ogni male, ma anche da ogni sembianza di male, ed ogni Ecclesiastico dovrebbe dire coll' Apostolo — Che se cosa anche lecita scandalizzò: *Non manducabo carnem in aeternum ut non scandalizem fratrem meum, pro quo Christus mortuus est.* E un gran male lo scandalo in tutti, ma è gravissimo per gli ecclesiastici, e porta seco le più funeste conseguenze; nè giova il dire che non vi sia male, e che la coscienza sia in sicuro per talune azioni, e per taluno modo di procedere *Licet clerici*, così scrive S. Prospero, *non peccent, tamen multa suspiciones de se praebendo materiam, vitam suam maculis sinistrae opinionis infamant.*

Ora tre sono principalmente le cose, per le quali si rende il Clero dispregevole, non solo agli occhi del popolo, ma causa an-

cora di ruina spirituale del popolo istesso; cioè il sospetto d' incontinenza, l'attacco all'interesse, e l' indecenza nel conversare, e del vestire. Per lo chè quantunque fossimo persuasi del buon andamento degli Ecclesiastici di questa Città, e Diocesi; nondimeno a preservarlo dalla possibile corruzione, ed affinchè noi dormendo non semini l'inimico la zizania in mezzo al buon grano, abbiamo stimato ricapitolare le disposizioni canoniche sull' oggetto con delle pene a chi, Dio non voglia, si renderà trasgressore.

Sono troppo chiari, e rigorosi i Canoni de' Concilii di Praga, di Magonza, e del Venerabile Concilio Niceno primo, col quale fu proibito a tutti gli Ecclesiastici di ogni grado di coabitare con Donna, purchè non sia la propria Madre, Sorella, o persona su della quale non possa cadere minimo sospetto di male; che perciò inerendo alle disposizioni del testè citato Concilio Ordiniamo, e comandiamo a ciascuno Ecclesiastico a Noi subordinato di uniformarsi esattamente alla citata disposizione Conciliare, e trattandosi di donna di servizio, ancorchè dal pubblico venga tenuta per persona onesta, non si potrà questa ammettere al proprio servizio, se non si ottenghi dalla Nostra curia permesso in iscritto, quale si rilascerà dal Nostro Vicario Generale, dietro le più esatte riservate giurate indagini, che si prenderanno, si per l' età, che per i costumi della medesima.

Ma non solo avere in Casa Donna estranea, o convivere ad alcuna di esse è proibito dai sacri Canoni agl' Ecclesiastici, ma ancora l'accesso frequente in casa di donne; « *Certe solum, ad solum sedere nulla Religionis ratio permittit* » dice un Canone del settimo Concilio Generale, così non fusse, ma è fuori di dubbio che gli Ecclesiastici, i quali frequentano case di Donne, sono l'oggetto delle derisioni, e di sarcasmi dei Laici. Che perciò, se i Canoni minacciano sino alla pena della

deposizione, ben è dovere, che Noi entrando nello spirito dei medesimi, veniamo ad ingiungere la pena della sospensione *a Divinis*, ed alla reclusione in Casa Religiosa, a secondo che detteranno le circostanze, qualora taluno Ecclesiastico si rendesse trasgressore, o in riguardo alla coabitazione, o in riguardo alla frequenza in case di Donne.

Simile è l'opprobrio che ne risulta per l'ordine Ecclesiastico e per gli Ecclesiastici, qualora si vedessero questi, locchè Dio non voglia, ballare, ovvero assistere a balli, a festini, alle pubbliche Comedie, ed altri spettacoli certamente indegni alla gravità Ecclesiastica. Rigorosissime sono le pene prescritte ai controventori dai Concilii Trullano, Laudiceno, Friulano sotto S. Paolino, e finalmente dal Concilio di Aquilea. Non vogliamo poi nemmeno credere, che vi fosse nel Clero a Noi soggetto Ecclesiastico di qualunque grado che ardisse mascherarsi in tempo di Carnevale, ma se si dasse il caso sarà sottoposto a rigorosissime pene. Come ancora anderà soggetto all'istesse pene chi impronta veste clericale a tal uso.

Ricordiamo poi a ciascuno Ecclesiastico ciocchè è disposto nel Cap. XV. del Concilio Generale Lateranese « *De vita, et honestate Clericorum etc.* » ove espressamente proibisce ai Preti non di giuocare soltanto, ma ancora di assistere al giuoco. Chiunque intanto giuocherà a giuochi proibiti in qualunque luogo sia, sarà gravemente punito, come ancora sarà punito chi assisterà a detti giuochi. Sarà ancora corretto cogli Esercizj Spirituali in casa Religiosa di osservanza, chiunque prostituendo la propria Dignità, e Carattere ardirà di giuocare, ancorchè a giuochi leciti, nelle Spezierie, ne' ridotti, e nelle Botteghe, ovvero in altri luoghi publici.

Richiamiamo ancora a memoria di ciascuno Ecclesiastico a Noi soggetto di essere interdetto dalla legge Ecclesiastica, e

Polizia del Regno ogni traffico di negoziazione. È inutile riportare i Canoni di Graziano nella Dist. 88 bastando mentovare la Decretale di Alesandro III. *Ne Clerici, vel Monaci etc.* in cui si minaccia la pena della scomunica; e dall' ultima costituzione di Bendetto XIV., tanto la Chiesa ha in orrore tal cosa: giacchè se in generale, e per ogni Cristiano sta detto, che « *qui dives volunt fieri, incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli* maggiormente gli Ecclesiastici, che sono i banditori della legge di Dio. Ed affinchè non si dia luogo a false interpretazioni si avverte trovarsi dichiarato nella prima Decretale sotto il titolo *ne Clerici etc.* sotto nome di negoziazione doversi intendere ancora *conductiones praediorum alienorum* (1).

(1) Sulle usure, che si praticano dagli Ecclesiastici vi è la Ministeriale de' 4 giugno 1831.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici
1. *Ripartimento num.* 999 *Ill. e Rev. Signore.*

Conoscendo S. M. il Re N. S. quanto influisca alla conservazione della morale pubblica l'esemplarità de' costumi, e della condotta degli Ecclesiastici, e quanti beni dalla stessa derivino alla nostra Santa Religione, la quale forma il principale oggetto delle cure, e sollecitudini del suo pio, e paterno animo, mi ha la Maestà Sua imposto di scrivere a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj de' suoi Reali Dominj, ed eccitarli ad occuparsi incessantemente di questo affare di tanto interesse, raddoppiando essi a tal' effetto la di loro vigilanza sulla condotta degli Ecclesiastici loro subordinati sotto tutti gli aspetti. A questo proposito S. M. mi ha autorizzato a far noto ad essi Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj, che con vivo rincrescimento del suo Real Animo non poche notizie si hanno di esistervi Ecclesiastici, i quali non si recano a scrupolo il praticar le usure su i mutui di generi, o di danajo particolarmente ne' luoghi, ove tal disordine è comune tra secolari. Quindi la M. S. si attende, che gli Arcivescovi, Ve-

Non tralasciamo poi nel rincontro esprimere ciocchè con tanto dolore espresse il Sagrosanto Concilio Tridentino « *tanta autem* » *hodie aliquorum inolevit temeritas religionisque contemptus , ut* » *propriam dignitatem , et honorem Clericalem parvi pendentes* » *vestes etiam deferunt publice laicales , pedes in diversis ponen-* » *dis unum in divinis , alterum in carnalibus.* » È da sperarsi, che un tale abuso , che degrada l' ordine Ecclesiastico non vi sia in questa nostra Diocesi , ma se mai taluno vi fosse, resta ammonito di quello , che lo stesso Concilio pose di penale , cioè la sospensione dagli Ordini , dall' uffizio , e Beneficio , e dai frutti , e rendite degli stessi , ricordando pure ai medesimi , ciocchè uniformemente ai Sacri Canoni sin dal 1796 , con varii decreti , e disposizioni Ministeriali del nostro Regno , è disposto , di dovere sempre usare gli Ecclesiastici l' abito talare , o sia veste lunga sino ai talloni , tutta

scovi , ed Ordinarj spieghino tutte la di loro vigilanza specialmente su di tali Ecclesiastici, qualora vi esistessero nelle rispettive Diocesi, e che facendo uso del di loro zelo pastorale , impieghino tutti i mezzi posti nelle di loro mani , ond' estinguere un tal' inconveniente , e ricondurre i traviati al retto sentiero. Desidera finalmente S. M. che gli Arcivescovi , Vescovi , ed altri Ordinarj non lascino di portare stretta vigilanza sopra i Regolari stanzianti nelle Case Religiose delle rispettive Diocesi , per tenere avvisato il Governo non solo de' disordini , che potessero aver luogo in persona di alcuno di essi , ma anche di ogni minimo languore di esattezza e severità di vita.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima questi Sovrani voleri per l' esatto adempimento di sua parte.

Napoli 4 giugno 1831

Il Marchese d' Andrea.

abbottonata, sia per la Messa, sia per esercitare altre funzioni Ecclesiastiche, con scarpe decenti con fibie, restando espressamente proibiti li stivali; sariche, giacchette, pantaloni, come pure le calzette di colore rosso, e pavonazzo a coloro che non hanno tale privilegio. Proibiamo i Cappelli tondi, le cravatte, ed i fazzoletti al collo.

Sempre si avrà la Corona Clericale a tenore de' sacri Canoni della grandezza di una ostia grande cioè pe' Sacerdoti, e de' Diaconi in giù diminuendo, di modo che i Chierici Minoristi non l'abbiano meno d'un ostia piccola detta volgarmente Particola.

Il non indossare la veste talare, entrando in Chiesa per esercitare funzioni Chiesastiche, per la prima volta s' incorrerà nella sospensione della celebrazione della Messa, *ipso facto*, e se si troverà sospeso da essa, o non sarà del grado Sacerdotale, rimarrà dello stesso modo sospeso a *Divinis*. Inculchiamo ai Parrochi, ai Sagristani Maggiori, nonchè ai Sagristani minori di questa Città, e Diocesi l'osservanza, non permettendo che si vestano per la Celebrazione della Messa, coloro i quali non si presenteranno in Chiesa con veste talare per celebrare, o per eseguire altre funzioni Ecclesiastiche, sotto pena di sospensione dalla Celebrazione della Messa ai Parrochi, ed al Sagristano Maggiore; ai Sagristani Minori poi c'ingiungiamo la pena della Scomunica a noi riservata, nel caso non trovandosi i primi in Sagrestia, permettessero questi di fare celebrare, o di fare eseguire sacre funzioni. Nell' istessa pena incorreranno se faranno celebrare Sacerdoti di aliena Diocesi senza permesso in iscritto della nostra curia, e se in Diocesi dei Vicarii Foranei, dopo esserci assicurati che sia Sacerdote, o non sospeso dal proprio ordinario.

Vogliamo poi, ed ordiniamo di vestirsi da tutti gli Eccle-

siastici, purchè non sia legitimamente impedito da malattia, la veste talare per tutta la mattina, ancora sin dopo i Vesperi del giorno, anche che non avessero l' obbligo d' intervenire al Coro. La controvenzione porterà di pena per la prima volta giorni otto della sospensione dalla Messa, e se non sarà Sacerdote resterà sospeso a *Divinis*.

Dovendo poi un' Ecclesiastico far sempre uso di abiti decenti in tutte le loro parti, che spirano gravità, e modestia anche quando non s' indossi la veste talare, si potrà vestire l' abito alla Romana, così detto, cioè sott' abito nero, giamberga nera con cappottino abbreviato, o non avendo questi, tolleriamo le vesti corti, ossiano Pichesci così detti, per tutto il tempo che si vadi fuori la Città al passeggio, o ad altri comuni. I Parrochi poi, i Vicarii Curati, ed Economi curati si di questa Città, che de' Comuni tutti della nostra Diocesi sempre che usciranno di Casa indosseranno la Veste talare per rattrovarsi sempre pronti con tutta decenza all' amministrazione dei Sagramenti sotto l' istessa pena enunciata di sopra; eccetto però quando andassero in Campagna più della distanza di un miglio, o usciranno fuori Diocesi: Dell'istesso modo vestiranno i Chierici, Suddiaconi, e Diaconi.

Niuno degli Ecclesiastici a noi subordinato ardisca presentarsi al nostro Palazzo, o in Curia senza la Veste talare, sia di questa Città, sia della nostra Diocesi, che qui si reca avvertendo ancora che chiunque Ecclesiastico della Diocesi; che si rechi in Cotrone sarà obbligato presentarsi da Noi, o dal Vicario Generale.

A nessuno Ecclesiastico sarà lecito uscire fuori Diocesi senza nostro permesso in iscritto firmato da Noi, o dal nostro Vicario Generale sotto pena di sospensione dalla celebrazione della Messa, e Reclusione in Casa Religiosa.

In riguardo poi all' armi, ed alla Caccia ogni Ecclesiastico deve conoscere, che le nostre armi debbono essere le Orazioni, e le lagrime, come varii Canoni di più Concilii Provinciali, e Generali ci fanno conoscere, e se circostanze particolari delle volte possono permettere, che qualcuno abbia un fucile colla debita autorizzazione, ricordiamo a tutti, e ciascuno le gravissime pene imposte da' Sacri Canoni a quei Ecclesiastici che vanno alla Caccia clamorosa, alla quale chi de' nostri Ecclesiastici interverrà, incorrerà nella gravissima pena della sospensione *a Divinis ipso facto*. Per la Caccia non Clamorosa poi, e che alcuno sarà per avvalersi per puro sollievo, uniformandoci pienamente com' è dovere alle disposizioni del nostro Augusto Sovrano, partecipate con venerata Circolare degli 11 Luglio 1827. Dovendosi dalle Autorità Secolari concedere il permesso previo sempre il nostro consenso, e chiunque l' otterrà nell' andare alla Caccia dovrà indispensabilmente far uso del Cappello Cleticale, e del collare non potendo inforza della citata disposizione fermarsi nelle Botteghe nelle Piazze, nelle Strade col fucile, venendo i controventori sottoposti a severe pene.

Quantunqne poi siamo persuasi che nessuno Ecclesiastico alla nostra Pastoral Cura affidato disimpegni ufficj non decenti alla Dignità Ecclesiastica, ciò non ostante stimiamo nostro dovere ammonire i nostri Ecclesiastici, che si renderanno controventori a quanto è prescritto da' Sacri Canoni, e dalla Polizia del Regno sull' oggetto verranno sottoposti a gravi pene.

Finalmente come l' operazioni degli Ecclesiastici debbono essere tali, che non debbono dare minimo sospetto di male, vogliamo che ritirandosi la sera un' Ecclesiastico, suonate le Ore due della notte, facciano sempre uso di lume, o per se, o per gli altri.

Chiunque si renderà reo di quanto minutamente è disposto nel presente Editto, secondo le circostanze, sarà sottoposto alle pene enunciate, ed alla Reclusione ne' Monasteri di Osservanza, servendo a tutti, e ciascuno di ammonizione perentoria il presente Editto, e così non ammettersi scusa in caso d' inadempimento; che perciò ordiniamo, e comandiamo che il presente Editto resti costantemente affisso ne' luoghi soliti di questa Chiesa Cattedrale, e di quelli della Diocesi. Chiunque ardirà falsificare, cassare, o lacerare il presente Editto, se Sacerdote rimarrà, *ipso facto*, sospeso *a Divinis*; Se Secolare scomunicato d' assolversi da Noi.

Dato in Cotrone dal Palazzo Vescovile in tempo di Santa visita li 24 Novembre 1834.

EDITTO

PER L' APERTURA DEL SEMINARIO IN NOVEMBRE DEL MDCCCXXXIV.

LEONARDO TODISCO GRANDE EC.

L' educazione della gioventù fu stimata sempre l' occupazione principale di ogni Società, essendo ella il fondamento della pubblica morale. Era questo un principio inconcusso tra gli stessi Gentili, in modo che la rovina de' Governi i più ben stabiliti venne attribuita alla sfrenatezza dell' indisciplinata, e tralignante gioventù, da far dire al grande Tullio. « *Maximas Respublicas ab adoloscentibus labefectatas esse* ». Ed oltre acciò: » *Haec aetas a libidinibus arcenda est, ac exercenda in labore, patientiaque, et animi, et corporis.* » E se in generale è

» così, cosa poi si deve giudicare di que' giovani, i quali dovran-
« no un giorno essere destinati ad esercitare cura di Anime,
o a trarre dal lezzo de' vizii i penitenti ne' Confessionili, o a
purgare col balsamo del Vangelo promulgato da' Pergami, o
a santificare i Popoli coll' efficace e possente farmaco de' buoni
esempj? A ciò saggiamente riflettendo il Tridentino Concilio
ordinò, che in tutte le Chiese Cattedrali s' istituisse il Semi-
nario, ove un numero opportuno di giovani bramosi di con-
secrarsi a Dio, apprendessero tutte le Scienze necessarie ai
Ministri del Santuario, ed istillati fossero ne' loro petti sin
dalla tenera età Sentimenti di pietà, da formarsi nel loro vi-
vere un' abito nel bene: « *Quia consuetudo quasi secunda*,
» *et quasi affabricata natura dicitur.* » Onde il Cardinale Palla-
vicino scrisse, che il solo decreto del Concilio Tridentino del-
l' erezione de' Seminarj sarebbe stato valevole a ricompensare
tutte le fatighe, e tutta la gran mole dell' amarezze sofferte
da que' PP. del Conc. Che perciò essendo stati Noi destinati
ad occupare questa sede Vescovile di Cotrone immantinente
diressimo le nostre mire all' apertura di un Seminario, che
fosse stato a seconda delle mire del citato Concilio. Circo-
stanze varie, ed imperiose sinora non avendolo permesso, ve-
niamo a far noto al Pubblico, che col Divino ajuto inerendo
a' doveri nostri, ed all' adempimento di essi, l' apertura
di questo Nostro Seminario avrà luogo il dì sedici dell' andante
Novembre, ed acciocchè ognuno possa conoscere le nostre idee,
e disposizioni concernenti all' oggetto seguiamo il seguente Pro-
gramma.

Chiunque amerà essere nel Convitto, formerà a Noi sup-
plica per l' ammissione, acciò potessimo scrutinare se la con-
dotta sia stata, e sia tale, da meritare l'accettazione, non chè
se siano nati da legittimo Matrimonio. Intanto se alcuno si vedrà

non ammesso non deve però disanimarsi, giacchè dal momento del nostro arrivo in Diocesi, possiamo dire di essere contenti della condotta de' Novizii, Chierici, ed ordinati in Sacris, ma una maggiore pruova forse di alcuno, a tanto ci spingerà, e per questo si adotteranno altre disposizioni, avendoli sempre a cura egualmente, che qualunque altro.

È nostra idea, e formerà legge di non potere uno pretendere ammissione ad Ordine Minori, o Sacri, se per più anni non avrà dimorato nel convitto, e questi saranno promossi a misura, che si saranno distinti nel ramo morale, e scientifico. Comechè poi ora vi sono alcuni, che pretendono ascendere a' Sacri Ordini, questi qualora fossero degni, non saranno promossi in questo anno, se non si trovano dimoranti in Seminario.

Tutt' i Seminaristi, che dovranno intervenire al nostro Seminario debbono avere un lettino spezzato a tre scanni con due matarassi, e rispettive coperte: un tavolino, o comuncino della lunghezza di palmi tre, e non più, ed una sedia: Due sottane una nera con mezze maniche, e pellegrina, ed altra di Scotto color violaceo con frisi a trapontino di color cremisi, bottoni, mostre, e fascia di armosino dell' istesso colore con fiocchi pendenti, nonchè un collajo di color violaceo. Le scarpe con fibbie. Le calze a color violaceo: Un cappello a Canalone a modello del Seminario Diocesano di Napoli: Due Ferrajoli uno per l' està di Scotto nero, o armosino, e l' altro per l' inverno di panno nero alla pretile, cioè senza pellegrina. Oltre a ciò ciascuno deve avere una cotta riccia aperta ne' fianchi con fettuccia di seta bianca, e fiocco verde. Dippiù deve ciascuno avere due berette una con fiocco nero servente per la Chiesa, e l' altra senza fiocco servente per dentro. Sarà cura finalmente di cia-

scun Seminarista portar seco lui un Baullo, o Cassa da conservar biancheria della grandezza da potersi adattare sotto del letto spezzato.

Le lezioni che si daranno sono pubbliche, e le seguenti: Teologia Dommatica, e Morale, Filosofia, e Matematica, Umanità, ed alta Eloquenza, Lingua Latina, e Grammatica.

Sarà inibito a chiunque de' Seminaristi l' ingresso al nostro Seminario, se contemporaneamente alla sua ricezione non pagherà la somma di Docati venti, prezzo della mettà dell'anno Scolastico: Come ancora ne sarà licenziato chi attrassasse soddisfare al Seminario in altri ducati venti al primo di aprile, ascendente l' intiero a ducati quaranta per tutto l' anno scolastico.

Coloro che della Città vorranno intervenire alle pubbliche Scuole del nostro Seminario, dovranno, per lo meno, sapere ben leggere, e scrivere giusta le disposizioni del Tridentino, in opposto sarà loro proibito l' ingresso.

Per quel che sia ora della Scuola, si darà il primo segno per chi piace intervenire ch' è l' avviso ancora ai Maestri, e Seminaristi di prendere posto nelle Scuole rispettive. Indi si darà il secondo segno, che indicherà il permesso di entrare a chiunque vuole nelle proprie Scuole.

Nella prevenzione ch' elasso un quarto d' ora dal secondo segno, resterà chiusa la porteria, e non si darà ascolto a veruno.

Formerà delitto da essere espulso immantinente, per chi ardirà discorrere, portare imbasciata, lettere, o qualunque altro oggetto ad un Convittore, anche se indossasse l' abito clericale, come ancora subirà il medesimo castigo chi ardisse de' Convittori prattiçar lo stesso con quello di fuori, doven-

do sempre ciascuno, occorrendoli cosa, diriggersi dal Rettore, o Vice-Rettore.

Sarebbe delitto egualmente per chi di una Camerata del convitto discorresse, o facesse segni con altra, da meritare per la prima, e seconda volta un severo castigo, ed alla terza l' espulsione.

Colui che fra il Semestre vorrà sortire di propria volontà o ne sarà licenziato per delitto, non potrà pretendere quanto mai ha pagato.

Il Seminario sarà dismesso ai 31 di agosto, riserbandoci altre nostre disposizioni pe'due mesi di vacanza. — Ed acciocchè sia a tutti noto il presente nostro editto, ordiniamo e comandiamo che si affigga ne' luoghi soliti di questa nostra Città, e Diocesi. — Dato in Cotrone dal Palazzo Vescovile sotto il dì 11 novembre 1834 del nostro Vescovado il primo.

DECRETO

Riguardante il servizio del Coro della Cattedrale di Cotrone.

LEONARDUS TODISCO GRANDE EC.

Primis felicioribus Ecclesia Saeculis omnes pene Clerici non modo ad propria cujusque ordinis explenda munia, verum etiam ad divinam psalmodiam vi vocationis, sive ordinationis tenebantur. Quare ajebat Jus Carnutensis: Ad hoc instituta est Clericalis militia ut psalmodiae, et hymnodiae quotidianum Deo offerat Sacrificium rerum instituta deinde Beneficia, et Praebendae causa fuerunt, cur Clerici, qui illis carebant, sibi falso persuaserint ad horas canonicas sive privatim, sive pu-

blice persolvendas minime obligari. Eo tandem res redacta fuit, ut Saeculo XIV. ineunte Clerici in minoribus constituti a Psalmodia eximi coeperint, et predictae exemptionis occasionem dedisse videtur Concilium Coloniense Anni MCCC et majorem auctoritatem praestitisse Concilium Basilicense Anno MCDXXXI quod illam tanquam Canonice jam inductam proposuit in Canone V. Sess. 21 his verbis, is quoscumque » beneficiatos, seu in Sacris Ordinibus constitutos, cum ad » horas Canonicas teneantur, admonet haec Sancta Syno- » dus, ut sive soli, sive associati divinum, nocturumque » officium reverenter, verbisque distinctis peragant ». Hinc fit, quod sicuti vero in Sacris Ordinibus constituti privatim horas Canonicas recitare tenentur, ita quotquot Canonicatus Preaebendas in Cathedralibus, et Collegiatis Ecclesiis possident publice in Choro ad Psallendum instituto divina officia celebrare vi novi, ut ita dicam pacti astringuntur. Haec semper summa sedulitate custodita fuere in Ecclesia; verum, ut Clericorum avaritia erupit, quia nimis durum aliquibus videbatur, cor suum inclinare, et assistere, ad justificationes Domini sine retributione temporali decantandos, inolevit abusus exemptionis a Choro per aliquot anni Menses, et in Ecclesiis quibus nullae erant temporales, sive quotidianae distributiones fere nullum Beneficiati servitium Chori peragebant. Concilium tandem Tridentinum Sess. 24. Cap. II. de riform. indulgens Beneficiatis, mature statuit vacationis Chori trium mensium spatium excedere non debere, quos menses Sac. Cong. Conc. tamen pluries et praesertim sub die 21 Julii 1640. declaravit non debere incurrere in Natale, aut Pascha Domini, vel similes maximas solemnitates, aut in tempus Adventus, et Quadragesimae, aut in dies Dominicas, et festos totius Anni. Cum nos vero in perlustratione hujus Dioeceseos

compertum habuimus, Capitulum hujus nostrae Cathedralis tempore adventus, et quadragesimae contra formam Concilii minime interesse Choro, quamvis pluries Episcopus pro tempore admonitus fuit a S. C. C. de hoc negotio, et praesertim in anno 1778, et novissime in anno 1830 sub die 20 Martii Regimen hujus Ecclesiae tenente Illus. et Reverentis. Dom. Fr. Zacharia Boccardi nostro immediate Antecessore: et ne dormientis Pastoris judicio gravemur, curantes nostri muneris partes adimplere, perpendentes rationes a nobis exposita a Rev. Capitolo nullius momenti, eo quod consuetudo etiam immemorabilis non est ferenda, utpote contraria. S. C. C. Dispositionibus, a quo omnis consuetudo abrogata fuit, ut ex declaratione Gregorii XIII. et ex responsione S. C. C. ad Illustris. et Reverentis. Dominum Josephum Capocchiano Praedecessorem nostrum in Anno 1779 datam; Ad averruncandum hinc tantum abusum: Considerantes quod S. C. Conc. exoptat adamussim observare Sanctiones S. C. T. ut aperte colligitur ex responsione ejusdem S. C. ad Capitulum Cathedralis Hieracensis, quam studiose a meritissimo nostro Praedecessore Ep. Fr. Gajetano Costa in Dioeces. Synodo reportatam legimus: Considerantes non esse Episcopalis facultatis adprobare consuetudinem quae S. Conc. Trid. dispositionibus, et pluribus decretis S. Cong. Concilii adversatur. Considerantes a nostris praedecessoribus numquam adprobatam fuisse talem Consuetudinem, uti manifeste liquet a Synodalibus Constitutionibus hujus Dioeceseos de die 5 Junii 1729 et de die 20 Decembris anni 1795.

Nos Leonardus Todisco Grande Crotonen Episcopus per gratam rem attamen facere volentes Reverentis. Capitulo hujus nostrae Cathedralis, justis de causis pro nunc tertiariam tolerantes; mandamus Dignitatibus, Canonicis, Pa-

rochis, Participantibusque omnibus Choro intervenire, et non in vespris, et Sacro Cantato tantum sed totum ejus servitium perfungi in tempore Adventus, Quadragesimae, nec non in Dominicis diebus, in Festis, ut vocant reductis. Octavis privilegiatis, et diebus festis S. Josephi, sponsi B. M. V., S. Joannis Baptistae Praecursoris, et Visitationis B. Mariae Virginis, Missam Conventualem effatis diebus cum Ministris, et cujuscumque Vigiliae Missas in Altari, quo officiatur Canere; sub poenis Puntaturae et aliis Nostro Arbitrio, usque dum vel Indultum, nobis exibeant, vel recursu ad S. Congregationem Concilii illud obtineant. Ita etc. Datum Crotonen ex Episcopali Palatio tempore Sanctae Visitationis die decima sexta Mensis Augusti Millesimi Octingentesimi Tricesimi Sexti.

Leonardus Episcopus Croton.

ORARIO

DA OSSERVARSI NELLA RECITA DELLE ORE CANONICHE NELLA CATTEDRALE CHIESA DI COTRONE, E NELL' INSIGNE COLLEGIALE D' ISOLA.

L' ufficio suonerà in

Gennajo ad ore sedici
Febbrajo ad ore quindici
Marzo sino a' 15 ad ore Quattordici, e mezza.
Da' sedeci sino a 31 ore quattordici
Aprile sino a' 30 ad ore quattordici.
Maggio sino a' 15 ad ore tredici, e mezza.
Da' 16 sino a 31 ad ore tredici.
Giugno, e Luglio ad ore tredici.

Agosto sino a' 15 ore tredici, e mezza.

Da 16 a' 31 ora quattordici.

Settembre ore quattordici, e mezza.

Ottobre ad ore quindici.

Novembre ad ore quindici, e mezza.

Dicembre ad ore sedici.

In tutt' i giorni festivi dell' anno l' ufficio si suonerà mezz'ora dopo l' ora stabilita.

Ne' giorni di Pontificale si anticiperà di un' ora di quella stabilita per i giorni festivi.

Vespro, e Compieta sempre all' ore ventuno.

Nella Quaresima il vespro si dirà la mattina dopo la predica, e compieta poi sempre all' ore ventuno.

» Nos Leonardus Todisco Grande Episcopus Crotonen cum
» praenovissemus in S. Visitatione quam adjuvante Dei Clemen-
» tia, persolvimus in proximo praeterito anno 1836 quod hora-
» rium Chori hujus Cathedralis et Collegialis Insulae pro recita-
» tione Divini Officj, et Missae Conventualis celebratione mini-
» me fidelibus, Populoque commodius eveniri, mandamus ut
» ab hac die, et deinceps adamussim servetur suprascriptum
» sub poenis etc.

Datum Crotonen ex Episcopali Palatio tempore S. Visitationis hac die 6 octobris 1837 (1).

Leonardus Episcopus Croton.

(1) L' orario del coro non ostante che da Monsignore Coiro, come rilevasi dalle di lui memorie scritte di proprio pugno, venne modificato per comodo maggiore del popolo, profittandosi dalla poca disciplina chiesastica regnante per le vicende politiche del Regno, governando questa Chiesa Monsignor d' Alessandria Vescovo di Catanzaro, ingan-

EDITTO PER LA PUNTATURA.

È dovere indispensabile d' un Vescovo visitatore osservare, se la puntatura nelle Chiese Cattedrali, e Collegiali si osservi analogamente alle leggi Ecclesiastiche, acciò non resti defraudato il servizio Divino, ed acciocchè ancora non restino illaqueate le coscienze non solo de'Pastori, ma ancora di coloro, che dovendo essere puntati non lo sono; che perciò volendo disimpegnare tal parte del nostro dovere, venghiamo all'oggetto ad emanare le seguenti istruzioni.

Primieramente è da premettersi, essere la Puntatura una multa, ossia una punizione di colpa. Questa idea di punizio-

nato con farli conoscere, che nelle ore stabilite era piuttosto d' incommodo, che di vantaggio al Pubblico, lo fecero riformare; per cui il coro vedeasi disbrigato, ed abbandonata la Chiesa da' fedeli stessi, sino ad ore due prima di mezzo giorno, ed i Capitolari i più cordati si vedeano, terminando il Coro, visitare i primarii della Città, con adularli; i meno cordati dimorare sino all' ora di mezzogiorno nelle botteghe, o nel bigliardo; che perciò in S. Visita si è richiamato in vigore, e stabilito il soprascritto orario.

Numero delle Messe piane da celebrarsi nella Cattedrale nei giorni festivi.

N. B. Si sono dovute fissare per comodo del Pubblico, e con le pene canoniche tre Messe piane ne' giorni Festivi nella Cattedrale a motivo, che quasi tutti celebravano in altre Chiese e privati oratorii restando la Cattedrale senza messe piane. La pena canonica è la sospensione della Messa per tre giorni *ipso facto* per quel Sacerdote al quale spetta il giro, ed ivi non celebra.

ne affinchè mal non si applichi dai Puntatori, deve ogni Puntatore sapere ch' egli, a dirsi così è un fattore, o sia un razionale, che deve tener conto de' servizj, che si prestano, e della mercede, che per tali servizii a ciascuno spetta. E siccome sarebbe ingiusto, chi segnasse il pagamento a' servizj prestati, ed obbligato in conscienza alla restituzione; così ingiusto, ed obbligato alla restituzione resterebbe quel Puntatore, che segnasse la mercede, o sia retribuzione, a colui che non ha prestato servizio, come venne dichiarato nel primo Concilio di Milano. Da tale principio chiaro scorgesi, che illaquea la sua coscienza ancora, ed alla restituzione vien obbligato, chi si riceve la distribuzione de' servizii non prestati, perchè le prende senza titolo; come del pari in forza del Concilio Tridentino sessione 24, Capitolo X. non è lecito rimettere, o sia rilasciare a beneficio di chi deve soddisfare la puntatura quel tanto che spetta a ciascuno interessente.

Sono poi esenti dalla puntatura, e debbano segnarsi al libro di puntatura, come indisposti ne' giorni di loro assenza gl'infermi avendosi i medesimi come presenti, e non come interessenti, giusta la Decretale di Bonifacio VIII: Per infermità, che scusi dall'essere puntato secondo dice il Pontefice Benedetto XIV; non s' intende ogni dolor di testa, ogni stato ippocondrico; ma bensì per essere esenti da puntatura si richiede, che l'infermità sia vera, e non sia leggiera, e ciò non basta se l'ammalato quando era sano non era solito ad intervenire; poichè in questo caso debba non ostante l'infermità soggiacere alla puntatura. Oltre di che soggiunge l'istesso sommo Pontefice, che non sono a darsi distribuzioni a chi dice essere ammalato, e sorte di casa andando girando, disbrigando affari, come ancora a chi sta nel giorno in casa, e la sera va nelle conversazioni.

Lucrano poi le distribuzioni quotidiane i Canonici, Beneficiati, Partecipanti, qualora con licenza dell'ordinario, alcuno de'sopradetti si ritira per qualche giorno in qualche casa Religiosa, a fine di riconcentrarsi, eseguendo Esercizii Spirituali; purchè però non sia tempo d' Avvento, di Quadragesima, o giorni di Solennità, e purchè la di lui assenza non porti mancanza positiva al servizio del Coro, come venne espresso nella Enciclica di Clemente XI. del dì 1 febbrajo 1701.

Quelli poi che dal superiore vengono rinchiusi in Casa Religiosa per di loro emenda vanno soggetti alla puntatura.

Non coloro i quali soltanto non intervengono debbano essere puntati, ma lo devono ancora essere coloro i quali intervenendo in Chiesa si riuniscono in Sagrestia, o in altro luogo a discorrere, o parlare ancorchè si dica, che parlino, trattino d' affari Capitolari, dovendosi tali affari trattare o prima, o dopo i Divini Officj, e nel luogo, e nel modo che viene dalle leggi prescritto.

A norma de' Sacri Canoni, e polizia istessa del nostro Regno, non godono le distribuzioni Quotidiane, dovendo essere irremisibilmente puntati, come mancanti per l' intiera giornata, coloro i quali in Coro, ó in Sagrestia ciarlassero, rumoreggiassero, ovvero commettessero indecenze; o qualunque altro irrispettoso atto, che non conviene alla Casa di Dio.

La Sagra Congregazione del Concilio con più decreti de' 29 luglio 1628 de' 27 marzo 1632: dichiarò non godere delle distribuzioni, e soggetti alla puntatura, coloro i quali in tempo de' Divini Officii, lasciando il coro vanno a celebrare nella Chiesa istessa, e molto più se fuori; ma spetta a chi fa da capo dare licenza di celebrare a qualcuno, per commodo del popolo. Volendo noi intanto conciliare la legge della Chiesa, col commodo pubblico, il capo Coro durante i Divini ufficj

potrà permettere ad alcuno uscire dal Coro, a fine di celebrare, ma la Messa debba celebrarsi nella Chiesa ove si officia, debba esservi in Coro un numero competente, ed il secondo non potrà uscire, se non quando il primo è di già rientrato in Coro; badandosi però ne' giorni festivi, che si celebrino un competente numero, ma in modo di riuscire commodo al pubblico. Se poi anderà alcuno fuori della Chiesa, ove si officia, a celebrare si avrà come assente, per quel tempo però che mancherà. Nel tempo della Messa Conventuale il capo del Coro, non permetterà di celebrarsi Messe piane nella Chiesa Cattedrale se almeno non sia giunto la Conventuale all' Elevazione.

Deve puntarsi ch' interviene al Coro, e non salmeggia di unito agl'altri: Chi non recita tutto quello che debba recitarsi: Chi non canta insieme cogl'altri della parte sua: Chi discorre, legge libri, o lettere, e specialmente nel tempo del Sagrifizio della Messa, dovendo ognuno accompagnare collo spirito quell'Azione tremenda. All' istessa pena debbono essere soggetti, e considerarsi come assenti, coloro ch'entrano in Chiesa senza la veste talare, o che non abbiano la Chierica manifesta, e grande proporzionatamente all' ordine, o chi in Coro non veste cotta, o rocchetto monda, o insegne decenti, o chi entra in Coro senza tremestre.

Alla stessa pena và soggetto chi parlasse con chicchesia in Coro come si è accennato, eccetto quando fosse per cagione dell'uffizio suo, o per risposta necessaria da farsi, per qualche urgente caso — Chi dorme nel Coro, se avvertito da chi siede vicino; o da altro persevererà và soggetto alla stessa pena enunciata, come ancora, chi non starà in piedi, seduto, o inginocchiato, quando il rito porta di starsi così. Del pari perde le distribuzioni, e va soggetto alla puntatura, come mancante ad un' ora Canonica, chi parte dal Coro al termine de' Divini Uffizj, prima che il capo si alzi.

Vanno soggetti alla puntatura a norma de' decreti della Sacra Congregazione de' 10 maggio 1580 e de' 20 agosto 1602: come dando cattivo esempio tutt' i Canonici, e Partecipanti, obbligati al Coro, che non assisteranno alla predica nella Quadragesima, ed il punto sarà la metà di tutta la pnntatura, corrispondente al giorno che mancano. L' istesso sarà nelle Domeniche di Avvento, ed in tutte quelle Domeniche, e feste, che vorrà predicare il Vescovo. A seconda le disposizioni Canoniche condanniamo l' abuso delle frequenti sostituzioni di altro Canonico, o Participante, ad intervenire al Coro, che vige in questo Capitolo Cattedrale, e Collegiale d' Isola, e solo si permette qualchè volta fra l' anno, e per sola causa d'essere occupato in affari spirituali: Approviamo la puntatura giornaliera, che attualmente è in grana uno a pnnto. Ne' giorni festivi sarà di grana due, e mezzo per ogni punto. Chi manca al Pontificale sarà puntato in grana venti, chi ai primi Vesperi grana dieci. Il punto della notte di Natale al Matutino sarà carlini quattro, al Pontificale altri carlini quattro, ed alle Landi carlini due. Le altre ore saranno regolate come giorni festivi. Il punto della settimana maggiore, o sia la settimana Santa per l' officio delle tenebre, sarà un carlino, per ogni punto. L' altre ore si regoleranno come ne' dì festivi. Lo stesso punto sarà nell' officio ne' giorni di Pontificali, e quando assiste il Vescovo. Sarà puntato ancora di grana dieci colui, che non interverrà alle processioni siano di rito, o di consuetudine, o intimate dall' Ordinario. In avvenire la puntatura sarà divisa a tenore delle disposizioni Canoniche tra gl' interessenti.

I Puntatori appena eletti si presenteranno in ciascun' anno nella nostra Curia, per dar giuramento in mano nostra, o del nostro Vicario Generale, di fedelmente adempire al loro dove-

re, con eseguire appuntino quanto è prescritto nel presente Editto. Il libro de' punti in ogni otto giorni sarà esposto in pubblico Capitolo; in Coro non potrà negarsi ad individuo del Capitolo, che vorrà leggerlo, purchè lo faccia alla presenza del puntatore, come fu dichiarato nel dì 19 novembre 1649, della Sacra Congregazione de' Vescovi.

Ordiniamo in fine, e comandiamo, che, acciocchè niuno possi allegare scusa d' ignoranza, il presente Editto resti affisso alla porta della Sacristia per giorni dieci, e quindi relatato ritorni nella nostra Curia, per rimanere inserito negl' atti di S. Visita, ed ordiniamo, e comandiamo ancora che copia del presente Editto si trascrivi nel libro delle conclusioni Capitolari, *de Verbo*, *ad Verbum*, dal Segretario del Capitolo, quale eseguita si farà presente al nostro Vicario Generale, il quale dopo collazionata, ci apporrà il di lui visto col nostro suggello. Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile in tempo di S. Visita, oggi 16 ottobre 1834. Vi è il suggello—Leonardo Vescovo di Cotrone—Fabrizio Zurlo segretario della S. Visita (1).

(1) Il servizio del Coro veniva al sommo trascurato, non solo nei giorni feriali, ma ne' festivi stessi; anzi con sorpresa, ed ammirazione del pubblico ne' giorni di Pontificali, e nel tempo del Pontificale stesso non solo dai Partecipanti, ma dai Canonici stessi si lasciava il Vescovo sul Trono, per andare a celebrare Messa negli Oratorii privati! Dal momento che giunse il Vescovo, non mancarono delle insinuazioni, pria in privato, e poi in pubblico ricordando a ciascuno i proprj doveri. Resi inutili tali avvisi il Vescovo si è veduto obbligato in forza del Decreto della Sacra Congregazione del Concilio de' 15 giugno 1697 accrescere la puntatura « *Canonicis fraequenter servitium Cori negligentis tunc Episcopus posset punctatura augere* » tanto più che posta da banda le Prebende, tutta la rendita del Capitolo Cattedrale di Cotrone, consiste in distribuzioni Quotidiane.

DECRETO

D' apporsi nell' ordinario di ciascun' anno per la conservazione di questa Città di Cotrone dal flaggello del Tremuoto succeduto nel 1832.

Moneant quotannis Reverendi Parrochi Populum, quod die 8 martii in hora vigesima secunda ob memoriam liberatae Civitatis Cotronen a vehementi terremotu in anno 1832 ad gratias peragendos Deo, Beatissimae Virgini Mariae de Capite Columnarum, B. Dionysio, et B. Joanni de Deo, in Cappella dictae B. V. M. cum solemni Expositione SS. Sacramenti cantantur Laudes more solito, postea Litaniae Lauretanae, pro gratiarum actione, cum Psalm. 116 *Laudate Dominum* etc. Et in hora prima cum Quadrante ejusdem diei pulsantur Campanae, omnes genufl., meminerint gratias agere, ut supra.

Datum Cotronen die octava martii 1836.

Leonardus Episcopus Cotron.

DECRETO

Dell' uso da farsi della limosina della questua, per l'anime de' Defonti, che si fà nella predica dell' anime del Purgatorio in tempo di Quaresima, e nel giro che si fa per la Città in detto giorno.

Un funerale solenne secondo vien notato quì sotto, da servire di regola in ciascun' anno, e da mettersi negl' atti di S. Visita, che si sta eseguendo a futura memoria.

Officio de' morti, Messa cantata con Ministri.

Al celebrante la limosina di grana trenta, al Diacono, e Suddiacono grana dodici, e mezzo per ciascuno.

A ciascuna Dignità, Canonico, e Partecipante interessente all' officio de' morti, e Messa un carlino per cadauno.

Nel giorno che si farà il funerale quel sacerdote che celebrerà, e segnerà la sua Messa nel *Mandato* esposto dal sagristano maggiore, riceverà la limosina di grana venticinque.

Si toccheranno le Campane a mortoro cinque volte secondo il solito, e si daranno al sacristano minore solamente carlini sei, per detto suono, ed incomodo.

Al sacristano maggiore per Cera in candele 12 ed incenso da servire nel predetto funerale grana trenta.

All' organista, e tiramantice grana ventiquattro.

Al vice-cantore, e maestro di cerimonie, si daranno secondo il solito grana due e mezzo di più nel funerale per cadauno.

Al predicatore si daranno ducati dieci coll' obbligo di celebrare cinque Messe.

Si darà una piccola regalia secondo il solito, a quello che porta per la Città il piattino, ove si depositano le limosine offerte dai fedeli.

Tuttocciò che avanzerà dalle spese segnate di sopra si distribuirà dalla prima Dignità, ed Arciprete *pro tempore* della nostra Cattedrale ai veri indigenti, preferendosi sempre gl' Infermi, ed i storpi, e di tutti ne faranno un distinto notamento, che firmato da essi, una col mandato lo presenteranno al nostro Vicario Generale per conservarsi in Curia.

Ordiniamo che copia del presente s' inserisca nel libro delle conclusioni Capitolari.

Dal Palazzo Vescovile oggi 30 Marzo 1835, in tempo di S. Visita.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO DE' CASI MORALI.

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DELLA CITTA' DI BISCEGLIE EC. EC.

La cognizione degli obblighi del proprio stato, tanto interessante alla disciplina Ecclesiastica, richiama alla nostra mente il dovere, e la necessità che ha ciascuno sacerdote di essere istruito nella scienza della Teologia Morale, acciò sia, o no confessore, abbia sempre alla sua mente quelle cognizioni, che riguardano la legge Divina, e che il popolo dal medesimo si attende sia per consiglio, sia per istruzione, sia per decisione sedendo al confessionile, o al letto del moribondo, ove quantunque non confessore l'urgente circostanza chiamarlo potrebbe: Che perciò veniamo in forza di questo nostro Editto a fissare la Congregazione detta de' Casi, la quale si farà nel modo che siegue.

1. Ogni giovedì dopo i Vesperi, e Compieta si terrà la Congregazione nella sacristia della nostra Cattedrale.

2. Si darà il segno a tocchi della Campana grande, che principierà a sonare appena gli Eddommadarii entreranno in Coro, acciò appena terminata Compieta, si trovassero pronti in sacristia tutti del Clero.

3. Tutt' i Canonici, Sacerdoti, ed ordinati in Sacris debbano intervenire a detta Congregazione, ed esortiamo tutti gli enunciati a studiare il Caso che sarà affisso, ricordandosi di quell' orribile sentenza, data da Dio per bocca di Osea: « *Quia* » *tu scientiam repulisti, repellam te ne Sacerdotio fungaris* » *mihi.* »

4. L' assiduità di ciascun' individuo alla detta Congregazione

in ogni giorno stabilito, richiamerà la nostra attenzione, e servirà d' un requisito agli ascensi, e promozioni: Come per l' opposto agl' accidiosi intoniamo coll' Apostolo « *Qui ignorat, ignorabitur* »

5. Vogliamo sperare che tutti gli Ecclesiastici saranno per intervenirci, perchè col dispendio di circa un' ora di tempo, si riporta abbondante frutto; ma nel caso che osserveremo negligenza in alcuno, oltre che non avrà dritto a promozione sarà punito anche con pena a nostro arbitrio, quando si conoscerà del disprezzo.

6. Essendovi impedimento a tenersi Congregazione nel giorno stabilito, s' anticiperà, o posticiperà, segnandosi il giorno alla schedola del caso, che si troverà affissa.

Ed acciocchè ciascuno abbia notizia di questo nostro Editto, ordiniamo, e comandiamo che resti affisso nei luoghi soliti.— Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile in tempo di S. Visita li 24 novembre 1800 trentaquattro. — Leonardo Vescovo di Cotrone. — Sacerdote Fabrizio Zurlo segretario della S. Visita.

DECRETO

Di segnarsi le Messe nei libri della Sacristia della Chiesa ove si celebra da tutt' i Sacerdoti giorno per giorno, ed ordine a' Sagristani Maggiori, Parrochi, e Rettori di Chiese per la formazione del libro, e per l' esatto adempimento.

LEONARDUS TODISCO GRANDE EC.

Cum nobis innotuit nonnullos abusos irrepsisse in hac nostra Civitate, et Dioecesi quoad Missas, Nos studentes quantum in Nobis est eos amovere, decernimus ab unoquoque Sacer-

dote signari Missas in quavis Ecclesia celebrentur, sive applicantur, sive non. Et ut haec dispositio adamussim observetur, mandamus Sacristae Majori hujus Nostrae Cathedralis Ecclesiae, Parochis, aliisque Rectoribus Ecclesiarum, ut liber in quo Missae adnotari debent, semper in promptu habeant, et eas immediate post celebrationem adnotari faciant sub poenis Nostro arbitrio.

Datum Crotonen ex Episcopali Palatio tempore S. Visitationis, die quinta Mensis augusti millesimi octingentesimi tricesimi sexti.

Leonardus Episcopus Crotonensis.

DECRETO

Che tutt' i Sagristani in tempo delle Sacre Funzioni debbono vestire la sottana nera con cotta, e quelli della Cattedrale, e Collegiata d' Isola in tutto il tempo, che si recita il Divino Officio ancora.

Quoniam Sacrae functiones omni qua decet reverentia, et decore exerceri debent, utpote illae quae nostram submissionem erga Deum, et cultum Illi debitum ostendunt; et cum sacristae Nostrae Dioeceseos in Ecclesiis vestibus secularibus induti, ad reverentiam et decorem, quinimo ad decentiam, minime concurrunt, mandamus omnibus sacristis, habitu talari nigri coloris, et superpelliceo vestiri, temporibus Sacrarum functionum tantum, et in Nostra Cathedrali, et Collegiali Insulani, toto tempore recitatione Divini officii, sub poenis expulsionis, et Nostro arbitrio.

Datum Crotonen ex Episcopali Palatio, tempore S. Visitationis, die quinta Mensis augusti millesimi octingentesimi tricesimi sexti.

Leonardus Episcopus Crotonensis.

L' ora che i Parrochi debbano celebrare la Messa.

N. B. — In Gennaio 1841 osservandosi, che i Parrochi nel celebrare la Messa Parocchiale non aveano riguardo al comodo pubblico, ma al di loro particolare dicendosela per lo più la mattina subito per ritrovarsino al principio dell' ufficio nella Cattedrale, e così non pagare puntatura, sino a licenziare le penitenti quando era settimana loro di Coro, e delle volte ancora per ritrovarsino alla partecipazione di qualche messa votiva, lasciavano le penitenti, quando era settimana loro di coro, alla metà della confessione, e farle attendere sino al ritorno: ricevutosi anche lagnanze di alcune madri di famiglia, o dover esse la mattina subito lasciare in casa le figlie sole, o queste farle calare subito la mattina specialmente nei giorni festivi, si è ordinato in S. Visita a tutti i Parrochi per organo del nostro Vicario Generale, eccetto a quello della Cattedrale, di non potere celebrare i medesimi la Messa sì nei giorni festivi, che di lavoro che all' ora che sonerà l'ufficio nella Cattedrale sotto pene a nostro arbitrio.

NOTIFICAZIONE AI PARROCHI

Di mantenere continuamente aperte le Parrocchie, designando le ore in cui debbono chiuderle, e di non appartarsi dalla stessa senza giusto motivo.

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DELLA CITTA' DI BISCEGLIE EC. EC.

Avendo avuto luogo ad osservare con nostro dispiacere, che non ostante i nostri pressanti ordini emanati, acciò le Parrochie stieno continuamente aperte, ed i Parrochi, sempre pronti a somministrare il Pane Spirituale, a chi lo dimanda; pure i nostri ordini non sono stati esattamente eseguiti,

e delle volte le Chiese Parrocchiali si sono vedute chiuse; Che perciò siamo obbligati colla presente notificazione, a far noto, che incorreranno *ipso facto* nella sospensione dalla Celebrazione della Messa, quei Parrochi, e Vicarii Curati, che non terranno per tutto il giorno aperta continuamente la Parrocchia, eccettuate l' ore da mezzo giorno sino alle ore venti, o che senza giusto motivo si apparterranno dalla Parrocchia rispettiva.

Ed acciocchè sia noto a tutt' i Parrochi, e Vicarii Curati la presente notificazione, ordiniamo che resti continuamente affissa alle porte della Sacrista di questa Cattedrale, e di tutte le Chiese Parrocchiali di questa Città.

Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile, tempo di Santa Visita questo dì sedici ottobre mille otto cento trenta quattro — Leonardo Vescovo di Cotrone—Sacerdote Fabrizio Zurlo Segretario della S. Visita. (1)

(1) Nelle Parrocchie non ostante che il Comune principiò dal 1819, a pagare un Coadjutore a ciascun Parroco, ed a somministrare un tanto per le spese di culto, i Parrochi seguivano ancora a mantenere l' istesso sistema, espresso a Roma nel 1778, da Monsignor Capocchiani, cioè a non mantenere il Santissimo, a celebrare per lo più la festa semplicemente nelle Parrocchie, ad ascoltare le confessioni di poche donne, e con poca istruzione, da regnare perciò l' ignoranza, l' irreligione è mal costume; si vedeano le Parrocchie quasi sempre chiuse nella maggior parte del giorno; per cui in S. Visita si sono obbligati i Parrochi, a mantenere di continno il Santissimo, a fare la spiega del Vangelo in ogni Domenica, non chè la Dottrina Cristiana al giorno, ed assegnare le ore nelle quali devono tenere aperte le Parrocchie ed a non mancare mai, o loro, o i di loro Coadjutori dalle Parrocchie; e come che a tale assistenza poco osservanti, e sordi alle ammonizioni si ebbe ad ingiungere una pena.

NOTIFICAZIONE AI PARROCHI

Di non ammettere Donne in Sacristia sotto qualunque pretesto e di non fare Questue.

Ad ogni Sacerdote, e specialmente ad ogni Parroco è bastantemente noto ciocchè lasciò scritto S. Paolo, che le Donne, in *Ecclesiis taceant propter Angelos, idest* giusta lo spiegare de' Sacri interpetri, *propter Sacerdotes.* Ora quanto deve stimarsi poi condannevole oltremodo la condotta di que' Parrochi, e Rettori di Chiese, che permettano avvicinarsi Loro nell' atto delle Sacre Funzioni delle Donne porgendo cose che a tale funzioni appartengono, o permettino ch' entrino in Sacrestia ad accomodare, e chiudere negli Armarii i Sacri arredi; ad ovviare perciò un tanto abuso, che con nostro sommo rammarico regna in questa Diocesi a noi affidata, Ordiniamo e Comandiamo che a vista della presente nessun Parroco, o Rettore di Chiesa, si faccia servire da Donna, per spazzare le Chiese, e fare altri ufficj di Sagristani, dovendosi avvalere sempre di uomini, e questi morigerati, e che frequentino i Sagramenti, e qualora i divisati Parrochi, o Rettori si renderanno controventori resteranno, *ipso facto*, sospesi dalla Celebrazione della Messa per un Mese oltre delle altre pene Canoniche, che ci riserbiamo.

Oltre agli enunciati inconvenienti ci sono pervenuti de' clamori, chè i Parrochi non ostante che da questa Comune di Cotrone ricevono un tanto pel mantenimento del Culto, si arbitrano aggravare i Loro figliani colla questua dell'Olio pel mantenimento della Lampada del SS. Che perciò in vigore della presente notificazione, proibiamo tale questua sotto pena di tre giorni di sospensione dalla celebrazione della Messa, permettendosi solo di riceversi in Chiesa l' obblazione

spontanea, purchè non sia stata nè direttamente, nè indirettamente richiesta dal Parroco. — Così ordiniamo, e Comandiamo.

Dato dal Palazzo Vescovile questo dì nove Dicembre 1835 in tempo di S. Visita.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO

Di non potere i Parrochi rilasciare fedi ad individui di aliena Parrochia senza il permesso della Curia, e si prescrive chi possa meritare la fede di buon costume.

LEONARDO TODISCO GRANDE EC.

La bontà morale non è una qualità arbitraria, che possiam prendere, o lasciare a piacer nostro. Devono per questa concorrere varie circostanze, quali verificate, caratterizzar si possa una persona buona. Sempre in ogni azione ritrovar conviene tutti que' requisiti, che costituiscono la bontà, ritraendosi dall'oggetto, dal fine estrinseco, e dalla rettitudine delle circostanze, in modo che se l'atto umano è deficiente d'uno, o più de' divisati caratteri, quantunque l'azione all'occhio del volgo sembri buona, e per tale si caratterizzi, all'occhio però dell'uomo saggio, e di colui che animato viene dallo spirito di Cattolica Religione, non è che male. Le vicende de' tempi, la corruzion del cuore; lo spirito veramente Ecclesiastico, che manca in ogni Ministro del Vangelo, e specialmente in coloro che destinati sono a presedere a parte del gregge affidato alla cura de' Pastori, fa sì che dimentichi de' proprj doveri, e dell'esempio di loro antecessori

lungi dal serbare il carattere di semplicità, che formar dovrebbe il fondo della loro anima, ed essere amanti di quel candore, che prevenir dovrebbe le pedate degl' Ecclesiastici, amanti si vedono dell' arte di dissimulare, e per fini tutti particolari, per apparire più socievoli, e più cortigiani, a spese della loro anima, e del proprio decoro, ad una semplice azione religiosa, che alcun facesse senza aver riguardo al complesso delle azioni dell' individuo, ed ai caratteri che costituiscono la bontà morale, rilasciar si vedono Fedi di buon Costume. Tale disordine con sommo nostro cordoglio nel decorso di S. Visita abbiam avuto luogo a conoscerlo; mentre alcuni Parrochi della Diocesi a noi affidata, simili a' sopra descritti, dimentichi dell' uso antico delle Curie Vescovile ben regolate; non che per favorire chi indegno fosse d' ottenere Fedi di bontà di costume, rilasciano tali Fedi a richiesta di particolari individui, trasandandosi di presentare pria suppliche alla Curia d' ogni individuo particolare, e quindi ottenersi Decreto di « *fiat petita fides in verbo veritatis* ». Che perciò volendo noi metter freno a tal' indegno operare di alcuni Parrochi; dopo aver ricordato loro, che noi siamo i Banditori del Vangelo, che ci proibisce ogni finzione, e che a costo della nostra vita, non dobbiamo tradire la verità; e che indelebili tali principj, debbono essere dalla loro mente, e dal loro cuore venghiamo ad ordinare, e comandare quanto siegue.

1. Nessun Parroco, o solo, o unitamente col proprio Parroco ed altri, potrà rilasciare Fedi di buon costume, secondo l' antico uso di questa Diocesi ad individuo non proprio filiano, che chiedesse tal Fede, se pria non avrà presentata supplica alla Curia Vescovile, ed avrà ottenuto dalla medesima il Decreto di « *fiat petita fides in verbo veritatis* ».

2. I controventori andran soggetti alla sospensione della ce-

lebrazione della Messa, ed un mese di ritiro in una Casa Religiosa.

Così Ordiniamo, e Comandiamo. — Il presente Editto rimarrà affisso ne' luoghi soliti per giorni quindici; e quindi relatato ritornerà nella nostra Curia Vescovile, per inserirsi tra gli atti di S. Visita. — Dato dal Palazzo Vescovile questo dì 4 febbrajo 1838: in tempo di S. Visita, Anno quinto del nostro Vescovado.

Leonardo Vescovo di Colrone.

EDITTO

Risguardante i Confessori, i Parrochi, l' ora nella quale debbono chiudere le Chiese, il luogo che debbono occupare nei Pontificali: la proibizione di fare le questue, e di fare cantare due, o tre giovanette nelle Parrocchie. Si ordina darsi il segno della Campana ne' mortori de' poveri; Che i Canonici non possono assistere da Ministri nelle Messe solenni ai semplici Sacerdoti. Il Procuratore del Capitolo potrà dare tante elemosine di Messe, per quanto ciascuno n' avrà celebrate. — Prescrizioni su i conti che si danno dal Procuratore del Capitolo.

LEONARDO TODISCO GRANDE EC.

È così debole nel ben operare l' umana condizione, che bisogna di quando in quando, andarla eccitando, o perchè riconosca le obbligazioni del suo stato, o perchè in essa perseveri. Quindi è che sin da' primi secoli della Chiesa decreti sempre si trovano emanati risguardanti la Chiesastica disciplina da' Sagri Concilii, da' Santi Padri, da Vescovi; rin-

novandosi delle pene e sotto le stesse, o maggiori chiamando responsabili i Vescovi, se per di loro oscitanza, si rallentasse la Chiesastica Disciplina, da doversene dare conto stretto a Dio giusto Giudice per l'ammenda trascurata. Onde si fu che per adempiere agl' obblighi del nostro stato Episcopale dal momento che abbiamo avuto l'onore, nonchè il gravoso peso di questa Diocesi, mezzi non tralasciammo con Editti, e Decreti, con insinuazioni, e pene a tutti far rientrare ne'loro doveri, trovandosi già la Chiesastica Disciplina, Regola al Clero, modello al Popolo, per le circostanze de' tempi, quasi spenta, osservandosi solo l'ombra, ed il nome di Disciplina. Ma con tutto ciò nell' amarezza del nostro Cuore siamo costretti, a confessare, che non ancora ognuno è entrato nei proprii doveri, serbando chi l'apparenza, e chi cercando delle mal' intese interpetrazioni s'impegna a palliare la sua coscienza per eludere la legge; Che perciò temendo noi il rimprovero del Profeta, che così s'esprime. « O Pastore siete divenuto un' Idolo insensato, giacchè abbandonato avete il » vostro Gregge, e siete divenuto affatto inutile. » Veniamo a disporre, ed ordinare quanto siegue.

1. Riserviamo a noi tutte le trasgressioni, e censure emanate negli Editti, Notificazioni, e Decreti, sì nella passata S. Visita, che nella corrente. Chiunque de' Confessori ardirà assolvere da dette trasgressioni, e censure incorrerà nelle pene espresse da' SS. Pontefici.

2. Richiamiamo la stretta osservanza di tutti gli Editti, Notificazioni, Decreti, che dal momento del nostro possesso furono emanati, e specialmente due notificazioni dirette ai Parrochi, una sotto la data de' 16 Ottobre 1834, e l'altra de' 9 Dicembre 1835. Quali due notificazioni resteranno costantemente affisse in questa Cattedrale, e Parrocchie tutte;

Nel caso che si lacereranno sarà cura de' Parrochi farle copiare, ed autenticare o da noi, o dal nostro Vicario Generale; lo stesso curerà il Sagristano Maggiore, per l' Editto della Vita, ed Onestà de' Chierici.

3. Chiunque de' Parrochi, o Sacerdoti senza nostro permesso cercherà d' insinuare nel Confessionile, o fuori alle di Loro Penitenti di portare limosine, per formare Immagini, statue; o per celebrare Feste solenni, o olio per le lampade, o arredi, resterà *ipso facto* sospeso dalla celebrazione della Messa; oltre altre pene canoniche, che ci riserbiamo all' uopo (1).

4. I Parrochi non mai permetteranno che uno, tre, quattro, o più giovanette cantino canzone, o altro nelle Parrocchie, ma cantandosi il *Sia Lodato* ec. o il Rosario dovrà cantarsi in flotta, e non già da' semplici giovanetti, e giovanette. Come del pari baderanno, che permettendo Cantare a qualche Giovanetto Secolare del quale si dubita, che il faccia ad oggetto di farsi sentire da qualche Giovanetta, incorreranno nella pena ancora della sospensione della Messa, ed in altre pene a nostro arbitrio.

5. Le Parrocchie termineranno le di loro funzioni al più tardi all' ore ventiquattro, e si chiuderanno, e se qualche sera ed impellente circostanza nol permettesse, resterà la porta della Chiesa tutt' aperta con lumi accesi, non solo nella Chiesa, ma anche nella Sagristia, o dietro l' Altare maggiore, ove non v' è Sagrestia, sotto la pena espressa nell' Articolo precedente.

6. I Parrochi avendo la di Loro congrua, ed occupando nella Cattedrale, il luogo di primi Partecipanti, e senza

(1) Spesso vi erano de' reclami delle spesse limosine, non che profitto sulle medesime.

obbligo di partecipanti di Turno di Messe, a motivo che si suppone di essere continuamente occupati nelle Parrocchie rispettive, e venendo al servizio del Coro, qualora liberi si rattrovino da qualunque dovere Parrocchiale, partecipano delle distribuzioni come interessenti; e siccome i medesimi non godono gli onori di Canonici, nè hanno luogo, e dritto ad indossare gli Abiti Sacri, allorchè il Vescovo Pontifica; Perciò non formano circolo ne' Pontificali, ed assistenza di Messa Solenne, e stando il Vescovo sul Trono, non hanno luogo nel Presbitero, allorchè i banchi son coverti di tapeto, nè mai potranno sedere con tapeto (1) dovendo in tali circostanze sedere allo stallo loro rispettivo, e cantare di unita agl' altri cantori, Sacerdoti, e Chierici, che saranno nel Coro, e sarà cura del Maestro di Cerimonie del Vescovo far rimanere sul Presbitero in tali circostanze, i soli banchi con rispettivi tapeti, ed un banco per la Corte del Vescovo.

7. Ne' Mortori de' poveri si darà sempre il segno dal Campanile della nostra Cattedrale colla Campana piccola, acciò i Fedeli suffraghino quell' Anime con le Loro Orazioni, senza potersi pretendere cosa alcuna dal Sagristano Maggiore, o Minore. Nè mai il Parroco mancherà associarlo colla stola, e Croce.

8. I Canonici della nostra Cattedrale non potranno servire da Ministri, specialmente fuori della medesima nelle Messe Solenni, che si cantino da' Sacerdoti d'ordine inferiore sotto pena a nostro arbitrio. In tutt' i giorni festivi, ed in quelli così detti feste soppresse, che dalla Chiesa si serba il rito, non ostante, che i Fedeli sono sciolti dall' obbligo di ascoltare le Messe; e

(1) Come ancora rilevasi dalla Visita di Monsignor Roma del 1699 foglio 9 a tergo; e foglio 24 ove si legge. *Non sedent Parrochi in presbyterio.*

nel tempo di Quaresima la Messa Conventuale si canterà sempre con i Ministri. Faranno da Ministri i Partecipanti, ed in mancanza i Parrochi, allorchè si trovano nella Cattedrale, perchè Partecipanti, e se mancano i Parrochi, si supplirà dagli ultimi Canonici presenti.

9. Il Procuratore del Capitolo in ciascun Maggio volendo dare a qualcuno un' acconto delle Messe Capitolari, darà tanto quanto di limosine corrisponde alle Messe, che avrà celebrate, e nella fine dell' anno non darà ad alcuno l' intiera soddisfazione della porzione spettata dalla massa Capitolare, se prima non resteranno adempite tutte le Messe risguardante la massa e la Prebenda.

10. Nel prendersi i Conti del Capitolo da'Razionali, dovranno questi in ciascun' anno, essere sempre presentati con i rispettivi pezzi d' appoggio, e sarà obbligo de' Razionali, esaminarli partita per partita, e qualora il Procuratore non s'acquieterà alle riflessioni, che faranno i Razionali ad un foglio che si darà al Procuratore per la clarifica, i Razionali faranno convocare il Capitolo, ed in pieno Capitolo tali riflessioni si discuteranno, e quindi i medesimi Razionali emetteranno la di Loro sentenza.

11. Il Segretario del Capitolo avrà cura di registrare il presente Editto nel Libro, delle Conclusioni Capitolari, e farlo autenticare dal nostro Vicario Generale. Così ordiniamo, e comandiamo in tempo di Santa Visita. Oggi sedici Ottobre 1837.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

DECRETI DI SANTA VISITA

RIGUARDANTI I PARROCHI.

In Die Vigesima Octava Octobris Millesimi Octingentesimi Tricesimi Quarti in Sancta Visitatione Ordinavit Illustris. et Reverentis. Pontifex sequentia.

1. Adnotari Baptizatos ab ipso Baptizante ante Baptismi administrationem, iisdem nominibus expressis in schedula habita Officiali status Civilis ad normam RR. et eodem modo mortuos, et confirmatos.

2. Nulla Corpora fidelium defunctorum benedicere, et tumulare ante schedulam Ufficialis Status Civilis receptionem.

3. Adnotari vinculo Matrimoniali ligatos ad normam RR. facta mentione de Schedula accepta ab Ufficiali status Civilis solemnem promissionem executam declarante.

4. Apponere imagines Sanctissimi Crucifixi in sedis omnibus ad Confessiones audiendas a parte Poenitentium, nec non renovari in tabernaculo formulas bis in hebdomada. Hestivo; semel Hyemali. — Datum Cotronen Die Mense, et Anno ut supra.

LETTERA PASTORALE

AL CAPITOLO PARROCHI, E CLERO SULLA DEBITA SUBORDINAZIONE AL VESCOVO

Di abitare i Parrochi nel perimetro della di loro Parrocchia ed in Casa viciniore alla Parrocchia. Richiamate tutte le facoltà delegate ai medesimi che avevano ricevute.

LEONARDO TODISCO GRANDE

AI DILETTI FRATELLI, E FIGLI, CAPITOLO, PARROCHI, E CLERO DELLA CITTA', E SUA DIOCESI, SALUTE, PACE, E BENEDIZIONE.

Elevati Noi, non per nostro merito, ma per Divina Misericordia al sublime grado del Vescovado di Cotrone non mancammo, come tutt' ora adempiamo, d' implorare da colui, nella di cui mano sono i gradi degl' ufficj, a darci delle virtù, ed accrescere in noi la fortezza, ed il vigore, per rinvigorire la nostra debolezza a cotanto eccelsa, e tremenda dignità, senza de' quali ajuti vane sarebbero le nostre Cure, ed invano riuscirà ogni sollecitudine, che ci sprona a prò della Città, e Diocesi a Noi affidata. Da ciò derivò, che nel prendere possesso di questa Chiesa con Nostra Lettera Pastorale del dì 26 Gennajo 1834 dilatammo il nostro cuore sopra di voi Fratelli, e Figli in Gesù Cristo, esprimendo gl' intimi nostri sentimenti, facendovi noto quanto difficile era a difendere la sana Dottrina contro i malignanti, per reprimere il vizio, per richiamare l' erranti Pecorelle alla via della Salute, per promuovere le virtù, specialmente in questi tem-

pi, in cui poco si curano le ammonizioni, e la voce Paterna del Superiore, che invece d'ammollire i cuori, vieppiù si esacerbano nell'indiretto procedere, e tutti voi specialmente invitammo a coadjuvarci colle preghiere, e colle opere, a seconda il grado di ciascuno, a trattare la gelosa amministrazione dell'Anime alla nostra cura commesse.

Ora stimiamo parte del nostro dovere conferire insieme quelle cose, per le quali conosciamo potere accelerare di giorno in giorno i maggiori vostri vantaggi. Costretti sì ci vediamo a manifestare, che invece di trovare consolazione in alcuni di voi ne siamo afflitti; e nella stessa pace sentiamo, che alcuni mal accorti facendosi figli di questo Secolo, ci arrecano amarezza. Fratelli, e Figli Noi diciamo cose, le quali son note, sono manifeste, e che piangiamo con lagrime comuni, e che non mai avremmo palesate, se non si trattasse di correggere, svellere, abbattere qualche mal inteso errore in materia di Disciplina Chiesastica, che in tempi più infelici furono causa di Scismi, e di Eresie.

Sono i Vescovi per Divina instituzione al di sopra de'Preti. Fu questa una verità vendicata dal Tridentino Concilio Sess. 23 Can. 7 contro i Presbyteriani, e che S. Epifanio molto prima nel lib. 3. Eres 77. Tom. 1. confutato avea in Persona di Aerio, il quale bestemmiava, la podestà de' Vescovi esser eguale a quella de' Preti. Son posti i Vescovi a reggere, e governare la Chiesa. *Posuit Episcopos reggere, et gubernare Ecclesiam Dei.* E perchè il Vescovo da se solo non può giungere a pascere il suo gregge, fu d'uopo sul principio, specialmente ne' villaggi, assegnare de' Sacerdoti, che presedessero, regolassero, ed esercitassero degli ufficj Ecclesiastici su di quegli abitanti, che commodamente recar non si potevano in quella Città, ove i Vescovi risedevano. Quindi

come che la cura delle Anime è affidata principalmente a'Vescovi, si principiarono da Vescovi stessi, e a di loro arbitrio ove il maggior, o minor numero de' Cristiani, o l' utilità de' medesimi lo richiedesse introdurre, ed affidare ad alcuni Sacerdoti porzione delle Anime nelle Città istesse. Binghamo Orig. Eccl. lib. 9 Cap. 8. Parag. 2. T. 3. Fu questa l'origine delle Parrocchie, e dei Parrocchi; ma sempre la principal cura, vigilanza, e principal dritto sulle anime appartiene a' Vescovi; Giraldo Exposit. Jur. Pontif. Par. 2. Tom. 3. Quindi è che non sono i Parrochi da paragonarsi a' Vescovi, ne' quali risiede la pienezza del Sacerdozio, ed a cura de' quali resta immobilmente attaccato il dritto di custodire la sana ortodossa dottrina, espellere l'eresie, promuovere i buoni costumi, correggere i pravi, giusta il Tridentino Conc. Sess. 24. Cap. 3. visitando specialmente la Diocesi affidata: avvalorati anche dall' articolo XX dell' ultimo concordato conchiuso colla S. Sede.

Vero è che *nomine proprio*, *et jure suo* i Parrochi esercitano la Cura delle Anime, giusta la vigente Canonica disciplina, ma non perciò indipendentemente dalla giurisdizione de' Vescovi; motivo per cui ricordiamo Loro ciocchè dai Concilii, e dalle Sacre Congregazioni fu disposto ne' seguenti termini. *Posse Episcopos ut praecipuum, et Superiorem Locum in Ordine Hierarchico tenentes in Parochos, tamquam inferiores Hierarchas eorum Mores inquirere, Ecclesias Parrocchiales visitare, ac perspicere num cura Animarum laudabiliter exerceatur, defectusque si ipsi irrepserint corrigere, et supplere;* Che perciò compiangiamo la sorte di coloro, che con invenzioni d' errori parte occultamente, e di soppiatto; parte apertamente, e con pertinacia cercano fomentare l' insubordinazione, diminuire l' autorità de' Vescovi, per esimersi dai rigori

di quella Ecclesiastica Disciplina, che le vicende de' trasantati tempi avea rallentata, e facendosi compagni di coloro, che col mezzo delle vane fallacie, tendono a trarre nell' invidia i Vescovi, e nel disprezzo, obbligati siamo ripetere, chè veramente si riunirono contro Dio, e contro il Cristo di Lui! » Come o Fratelli, e Figli sì presto dimenticastivo ciocchè » l' Apostolo delle Genti scriveva a' Romani. Ogni persona » sia sottoposta alle Potestà Superiori; Poichè non vi è Po- » testà che non sia da Dio. Sicchè chi alla potestà resiste, » all' ordine di Dio resiste, e quelli che resistono si tirano » addosso condanna a se stessi ». Come obbliaste ciocchè nella Sacra Sacerdotale Ordinazione rispondestivo al Vescovo Ordinatore, Obbedienza, e riverenza, e 'l giuramento che ripetestivo se investiti foste di Chiesastico Beneficio.

Rammentate o Fratelli, e Figli in Gesù Cristo, che voi siete la lucerna accesa, che deve ardere in mezzo al Popolo, per guidarlo nella via della Salute, per conseguenza modello, ed esemplare d' ubbidienza, di rispetto, e subordinazione alle autorità costituite, ed alle leggi, che da essi ne vengono, non essendo possibile, che si conservi anche Società senza subordinazione. Sia la vostra fede immobile, sia la vostra vita esemplare di virtù. Siate veri operarii nella vigna del Signore, non col solo semplice apparato che alla ipocrisia mena, ma con vero spirito di Ministri del Santuario, da essere la vostra vita interna, ed esterna tutta santa; non cercando il proprio utile, ma quelle cose che sono di Gesù Cristo, acciò il Popolo venghi ammaestrato nella retta scienza, e non scosso ad ogni vento, che spira, da vedersi così guidato il Gregge a' pascoli salutevoli, che Essi o ignorano, o disprezzano. Impiegate la giornaliera vostra cooperazione alla grande Opera della Salvazione delle Anime sotto la dipenden-

za del vostro Pastore, il quale unito al Supremo Gerarcha Gregorio XVI. Vicario di Cristo, nella unità della Dottrina viviamo attaccati; prendiamo l' armatura del vero zelo, trattiamo nell' unità dello spirito la causa delle Anime a Noi affidate. Non sia mai, che al Gregge sbigottito, manchi la cura del Pastore affettuoso, e diligente. Che perciò Ordiniamo, e Comandiamo in forza del Decreto della Sacra Congregazione de' Concilii de' 19 Novembre 1718, e de' 13 Gennajo 1720 di essere obbligato ciascun Parroco « *abitare in* » *Domo Ecclesiae, vel si Ecclesia ea non habet in propinquiori* » *intra limites Parochiae* ». Non ostante qualunque contraria osservanza come si esprime la stessa Sacra Congregazione, e sotto le pene Canoniche.

Richiamiamo poi tutte quelle facoltà delegate, che da' nostri antecessori, o da noi stessi siano state date a' Parrochi della nostra Diocesi, potendo i medesimi esercitare solo quelle, che per proprio dritto, a seconda de' Canoni, Loro competono. A noi poi non cade dubbio, che farete quanto abbiamo scritto, ed anche più; e coll' opera delle vostre azioni procurerete quelle cose le quali conducono ad essere i modelli, e l' esemplari veridici non solo del Popolo, ma del Clero istesso.

Siano infine tutti del Clero, di qualunque Ordine, o dignità vigili, ed osservanti di quanto Loro vien prescritto pel bene della Chiesastica Disciplina, poichè « *Finis praecepti est* » *Charitas de corde puro, et conscientia bona, et Fide non fi-* » *cta, et nolite Magistri fieri, fratres mei, scientes quoniam* » *majus judicium sumitis. In Ep. S. Jacob. Cap.* 3. » Badi ciascuno a' proprj doveri. Armatevi di zelo a distruggere le fortificazioni, che la sfrontata maligna empietà, sotto finti colori ci oppone, l' ambizione de' nostri giorni molto più di

quella dell' età passata, al minimo ostacolo ella si disgusta, s' irrita, e si lascia trasportare a' più colpevoli eccessi. « *Nolite*, dunque, conformare *huic saeculo* ». Siate umili di cuore. Vivete subordinati al vostro legitimo Pastore, per non vederci nella dura necessità, di fare sperimentare a' manchevoli i rigori della disciplina, come veduti li avete. Se un cuore docile sortiste l' eseguirete con gioja; E noi di gran lunga facciam voti al Dio Salvatore, perchè vi assista colla sua efficacissima potenza, e faccia riuscir prospere le vostre operazioni, ed implorandovi dal Dator d' ogni bene pinguissimi doni di Grazie, di Pace, e di Gaudio, in pegno del Nostro Amore vi diamo la Pastorale Benedizione. — Dato in Cotrone dal Palazzo Vescovile questo dì 4 Febbrajo 1838 Anno 5 del Nostro Vescovado.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO PER LA CRESIMA.

LEONARDO TODISCO GRANDE.

Abbenchè in ogni tempo, e giorno dell' anno si possa amministrare il Sacramento della Confirmazione, pure i Sacri Canoni impongono al Vescovo di amministrarlo specialmente in tempo di S. Visita. Questo Sacramento, di cui è ministro il Vescovo è stato istituito da Cristo Signor Nostro, affinchè gli uomini rigenerati alla grazia, ed arrollati alla Cristiana Milizia per mezzo del S. Battesimo restino confirmati nella Fede, e fortificati in essa per virtù di tal Sacramento, il quale come a valorosi Soldati non solo ispira il

coraggio di costantemente confessarla, ma anche da forza a poter combattere, ed a resistere alle battaglie de' Comuni nemici, onde vien chiamato Sacramento della Confirmazione. E quantunque non sia assolutamente necessario per la salute eterna, pure non si deve da nessun Fedele trascurare, attesi i molti soprannaturali effetti che produce, ed i doni che lo Spirito Santo conferisce a quelle anime, che lo ricevono colle dovute disposizioni. Che perciò solleciti Noi del bene delle Anime alla nostra cura affidate, abbiamo pubblicato il presente Editto, con le istruzioni riguardante la ricezione di un tanto Sacramento.

La Cresima non si può rieterare giacchè imprime il carattere, e chi dubitasse d'essere stato Cresimato, non potrà accostarsi a riceverla, se prima non l'avrà a Noi significato, acciò considerata la qualità del dubbio si prenda quella risoluzione, che sarà convenevole.

Chi riceverà questo Sacramento deve avere un Padrino, o Madrina destinato alla di lei cura spirituale; perciò conviene, che la Madrina, o Padrino sia maggiore d'età del Cresimando, nè minore di anni quattordici. Gli uomini non potranno essere padrini delle donne, nè queste degli uomini. Nessuno potrà fare da Padrino, o Madrina a più di due nell'istesso giorno.

Chi non è Cresimato non può fare da Padrino, o Madrina, nè può esercitare tale uffizio chi ha tenuto al Sagramento del Battesimo il cresimando. Nessuno Ecclesiastico potrà fare da Padrino, senza nostro permesso.

Chi è scomunicato, scandaloso, o pubblico peccatore, ovvero chi non ha adempito al precetto Pasquale, come ancora chi non sa i rudimenti della S. Fede, cioè degli atti di Fede, di Speranza, Carità, e Contrizione, il Pater Noster, l'Ave

Maria, il Credo, i dieci Comandamenti di Dio, non si presenti a ricevere questo Sacramento, nè a fare da Padrino, o Madrina.

Essendo poi questo Sacramento de' vivi, tutt'i Cresimandi per riceverlo degnamente debbano essere in Grazia di Dio; e perciò premettere debbono una buona confessione Sacramentale, e chi si accosta in peccato non solo non riceve la grazia di questo Sacramento, ma ancora si rende Reo di un gravissimo sacrilegio.

I Padrini, e le Madrine contraggono parentela Spirituale con quelli che tengono alla Cresima, come pure col padre, e la Madre de' medesimi, ed il Cresimante, ed il Cresimato, come nel S. Battesimo; la quale parentela impedisce rispettivamente di contrarre Matrimonio fra di loro, perciò è proibito al Padre, o alla Madre, al Padrigno, e Madrigna di essere Padrino, o Madrina al Sacramento della Cresima de' di loro figli, o figliastri. Benchè i fanciulli possono essere Cresimati, pure chi è minore di sette anni non si accosti a ricevere questo Sacramento, dovendo il Cresimando avere qualche capacità d' intendere l' efficacia del Sacramento, e riceverlo con molta divozione.

Tutti quelli che si saranno presentati per ricevere questo Sacramento, particolarmente quando si recitano le preci, e s' invoca la grazia dello Spirito Santo stiano genuflessi con divozione, e silenzio, attendendo alla considerazione del gran beneficio lasciatoci dal Signore.

Tutt' i Cresimati poi non si partiranno dalla Chiesa, se non dopo ricevuta la Pontificale Benedizione, che sarà data da Noi ad essi.

Rammentiamo poi a' Parrochi tutti di questa Città, e Diocesi di far conoscere, specialmente ne' dì festivi la forza, ed

i buoni effetti di questo Sacramento, come pure i significati delle Sacre Ceremonie, che si pratticano nell' amministrazione di esso Sacramento.

I Cresimandi per esser ammessi dovranno portare schedola firmata dal proprio Parroco, che rilascerà *gratis*, ed a quelli che hanno i requisiti espressati di sopra.

La schedola sarà del tenore seguente — N. N. di anni . . figlio, o figlia di N. N. e N. N. Conjugi della Parrocchia N. dimanda di essere Cresimato, il Padrino o Madrina sarà N. della Parrocchia N. hanno i requisiti richiesti. Questa schedola sarà consegnata dal cresimando nell' atto della Cresima ad un Sacerdote, da destinarsi da Noi.

Ed affinchè da tutti si possa mettere in esecuzione quanto sta prescritto di sopra, abbiamo pubblicato il presente Editto, che si affiggerà ne' luoghi soliti di questa Cattedral Chiesa, e di quelle della Diocesi.—Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile questo dì ventotto agosto 1834.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO.

Per le cose da osservarsi nell'esposizione del SS. Sacramento

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DELLA CITTA' DI BISCEGLIE EC. EC.

Nel decorso della S. Visita, che col Divino ajuto stiamo eseguendo, abbiamo avuto luogo ad osservare alcuni inconvenienti, che vi sono in questa Diocesi a noi affidata nel tempo in cui si espone il Santissimo nelle 40 ore, o fuori delle medesime in tempo di solennità di qualche Santo, o Novena, o Tridui. Ognuno conosce per principio di nostra fede, che quell' Ostia Divina, che si ritrova esposta in Trono, non è un

ombra, una figura, una immagine della giudaica legge, ma la vera carne, il vero sangue di un Uomo-Dio, è Dio stesso in somma vivo, e vero: quell'istesso che siede in Cielo alla alla destra del Padre, da poter dire ciascun fedele, come l'è difatti, di essere presente al suo Creatore, al suo Redentore, al suo Padre, al suo Giudice; e se fossimo sgombri di questo mortal velo vedremmo immense turbe di celesti Spiriti, che li stanno intorno, velando la di lor faccia per riverenza, e rispetto; e se vero Spirito di Religione, e viva fede si accendesse ne' nostri petti, ognuno crederebbe, che la nostra fede deve tener luogo della più chiara, e manifesta visione. Che perciò volendo noi riparare a' disordini, e rimuovere gli abusi ne' quali si incorre, o per ignoranza, o per poca accortezza, avendo conosciuta l'istruzione Clementina, Veniamo a dare i quì sotto segnati regolamenti da servire di norma in questa Città, ed in tutte le Chiese della nostra Diocesi.

1. Il Santissimo Sagramento non si potrà esporre senza Nostro espresso permesso in iscritto, o del nostro Vicario Generale giusta i varii moltiplici Decreti della Sacra Congregazione, e specialmente de' 18 maggio 1696.

2. Si metterà sopra la porta della Chiesa, ove si eseguirà l'Esposizione del SS. un segno del Santissimo Sacramento ornato, acciò sia noto a chi passa.

3. Il SS. Sagramento nelle quaranta ore, dovrà esporsi nell'Altare Maggiore, e si coprirà l'immagine, o Statua, che vi sia. Non si porranno sopra l'Altare ov' è l' Esposizione reliquie de' Santi, o Statua de' medesimi, il che si proibisce anche in tutte le altre Esposizioni, che si faranno in qualche solennità per Tridui, o Novene.

4. Sopra detto Altare in sito eminente vi sarà il Baldacchino, e sopra la base del medesimo vi sarà il Corporale, o una palla grande, in modo di potere poggiare tutto il

piede della Sfera. Innanzi al detto Baldacchino non vi sarà ornamento, che impedisca la vista del Santissimo. Alla corona di detto Baldacchino nella parte di dentro sarà fissato un velo di seta bianca con laccetti di seta aggruppati, che si lascerà cadere innanzi alla Sfera in caso che si farà qualche Sermone, che sarà sempre sul Sacramento, e non mai su qualch' altra materia: proibendosi espressamente l' asta col velo, che presentemente s' usa nel tempo che si predica, mentre appena giunge a coprire il piede con parte de'raggi dell'ostensorio, e che perciò veggonsi sedere gli adoratori con irriverenza massima.

5. Vi siano sempre accesi all' Altare ove v' e l'Esposizione almeno diciotto lumi di cera bianca lavorata, de' quali quattro almeno siano fissati a' lati dell' ostensorio; se la Chiesa sarà povera in forza di varii Decreti della S. Congregazione nel tempo che si predica, e sta velato il SS. potranno ardere dodici lumi, badandosi a non mai smorzare quelli dell'Ostensorio, e quelle vicine. Nel velarsi, e togliersi il velo anderà sempre un Sacerdote con cotta, e stola.

6. Potendosi, si oscureranno le finestre vicino l'altare, ove è l' esposizione ad effetto di raccogliere la mente degli adoratori.

7. Essendovi de'Chierici uno di questi con cotta sarà occupato ad aggiustare i lumi nel tempo che stà esposto il SS. non essendovi chierici almeno un fratello vestito di sacco, e con tutta pausa, e decenza, e passando per mezzo l' Altare genufletterà con ambe le ginocchia, avvertendosi dippiù che ogni persona di qualunque siasi condizione, ed Ordine per decreto della S. Congregazione de 19 agosto 1651. Entrando, o partendosi avanti il Santissimo Sacramento esposto, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia.

8. Staranno di continuo uno, o due Sacerdoti, o almeno in altro ordine Sacro costituiti vestiti con cotta, e stola,

e se Sacerdote, o Diacono genuflessi avanti di un banco ricoperto con tapeto di colore, e qualità decente vicino all'infimo grado dell' Altare; ma non mai genufletteranno sul gradino, o sul genuflessorio; vi assisteranno fratelli ancora genuflessi, due de' medeimi vestiti di sacco, e staranno in un'altro banco anche coverto di color decente; ma sempre questi distanti dagli Ecclesiastici suddetti, e fuori del Presbitero orando con tutta divozione, ed edificazione, degli astanti.

9. Nelle Chiese delle proprie Confraternite, ove v' è il Presbiterio, ed i fratelli occupano gli stalli, i due fratelli vestiti di sacco che fanno l' ora potranno genuflettere sul presbitero, ma immediatamente sopra l' ultimo gradino del medesimo. I Sacerdoti poi stiano come sopra si è detto. Non sarà permesso stando il SS. esposto rimanere sul presbitero alcun fratello ad orare anche che fosse superiore, o ufficiale, se non sia vestito di sacco. A nessuno altro uomo, o donna di qualsivoglia stato, o condizione è permesso entrare, ed orare nel presbitero, o sia recinto dell' Altare, ove sta esposto il Venerabile; mentre ordiniamo che ove non ci fosse presbitero, con banchi si formerà un temporaneo recinto all' Altare, e questi coverti con panni decenti.

10. In Sacrestia vi sarà l'orologio per sapere il tempo della vicenda de' suddetti Sacerdoti, e Confratelli dandosi ogni volta il segno colla Campana.

11. Cantandosi la Messa nell' Altare ove v' è l' Esposizione, sempre si canterà con i Ministri parati, e non altrimenti, non ostante qual sisia uso, o pretesa consuetudine in contrario. Nelle Messe private, che si celebreranno durante l' Esposizione, anche che la Messa si dica ad altro Altare non si suonerà il Campanello all'Elevazione, ma solo uscendo il Celebrante dalla Sacrestia, si darà un piccolo segno colla solita Campanella. Non si potranno celebrare Messe di Requie, durante l' Esposi-

zione, giusta i disposti della S. Congregazione de' Riti de' 2. dicembre 1784. Nelle Messe private si aggiungerà coll' ordine dalla Rubrica l' Orazione del Sacramento, all' infuori de' giorni di prima, e seconda classe, come venne risolnto dalla Congregazione dei Riti a' 13 febbrajo 1666. Quando si celebrerà Messa si baderà a mettere sull' Altare il Crocefisso, non ostante che sia esposto il Santissimo, ma sotto il Baldacchino.

12. Il Celebrante dovendo dare la Benedizione, o portare il Santissimo in Processione sarà vestito di Piviale color bianco, o almeno di fondo bianco, quando non abbia celebrato con paramenti di altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa, il velo umerale però sarà sempre di color bianco nel fondo. Li paramenti del Diacono, e Suddiacono saranno del colore del celebrante. Ond' è che terminata la Messa cantata il Celebrante con i Ministri fatte le debite riverenze al SS. si ritireranno fuori il corno dell' Epistola ove il Celebrante (come pure il Diacono, e Suddiacono) deporrà il manipolo, e levata la Pianeta prenderà il Piviale. Come del pari uscendosi dalla Sacrestia per fare l' Esposizione si uscirà dal Celebrante col Piviale, e senza manipolo, che nemmeno porteranno il Diacono, e Suddiacono e fatta l' esposizione, in *cornu Epistolae* si metteranno i Manipoli, ed il Celebrante la pianeta.

13. Nella processione interverranno vestiti con abiti corali otto Sacerdoti permettendosi fra questi, che siano degli ordinati in Sacris, qualora non si potranno avere gli otto Sacerdoti, i quali con torcie accese in mano precederanno il SS., e dopo di essi seguiranno due Chierici, i quali per istrada incenseranno il Santissimo. Che perciò nelle Chiese delle Confraternite resterà a cura del Superiore per l' invito di detti Sacerdoti, e Chierici volendo fare la Processione del SS., ed i Confratelli vestiti di sacco anderanno sempre avanti al Clero, dovendo cedere al medesimo il luogo più degno, tutti por-

tando delle candele accese nelle mani. In Diocesi poi ove v' è il solo Parroco s' industrierà di eseguire la Processione, con quella maggiore decenza, che la circostanza porta, ma mai permetterà, che Donne vadino in fila, ma queste sempre in turma dietro la Processione, durante la quale suoneranno le Campane solennemente.

14. Non si terranno nelle Chiese ove vi è esposto il SS. Guantiere per ricevere limosine, come pure non si potrà questuare nella Chiesa, e nel caso qualche Chiesa della nostra Diocesi per la povertà fosse necessario ricevere qualche limosina, data la Benedizione, e riposto il SS. nella custodia, si potrà situare alla porta della Chiesa il Superiore, Rettore, o qualche persona degna, e timorato di Dio con guantiera, o bacile da riceversi da chi vorrà la spontanea limosina.

15. Durante l' Esposizione alla porta della Chiesa di dentro, o di fuori come tornerà più comodo, si metterà un tapeto, e situato in modo che non possa mai dalla strada vedersi il SS. Sagramento.

16. La sera avanti il giorno dell' Esposizione, dopo il segno dell'*Ave Maria*, si suoneranno alla Chiesa ove si farà l' Esposizione, le Campane solennemente per l' avviso del popolo, come anche la mattina al far del giorno, e quando si canterà la Messa solenne, e ciò durante l' Esposizione.

Finalmente ordiniamo, e comandiamo che tutte le Disposizioni espresse di sopra si debbano inviolabilmente osservare. La cura d' invigilare in questa Città resterà a carico del nostro Maestro di Cerimonie, e di quello del Capitolo. In Diocesi dei Vicarii Foranei, e ne' Villaggi a carico del Parroco. In difetto di osservanza di tutto quanto si è di sopra in ciascun Articolo ordinato, si procederà con rigore di pene Canoniche, contro i trasgressori; specialmente contro i Rettori delle Chiese, o Confraternite, E se si osserverà indifferenza degli

invigilatori di sopra designati, si procederà anche contro dei medesimi.

Ed acciocchè niuno possa allegare scusa di questo nostro Editto, rimarrà continuamente affisso alla Sacrestia.

Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile in tempo di Santa Visita, questo dì sei aprile 1836 (1).

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO PER LE PROCESSIONI.

LEONARDO TEDISCO GRANDE EC.

I seguaci della Religione di Cristo professando scambievole amore, e spirituale Fratellanza, tenendosi come figli di un' istesso Padre, ed abitanti di una istessa Patria, fu d' uopo che a modo d'ogni altra Società, adunandosi, tra loro esercitassero il loro culto, celebrassero i loro Misteri, e solennità. Ma comecchè penetrato ciascuno dalla sua miseria, costretto si vede a confessare d' aver bisogno in ogni circostanza del Divino soccorso, riconoscendo Iddio Autore di tutt' i beni, ed Onnipotente a provvedere tutt' i nostri bisogni, tutti uniti si occuparono delle volte a fare dolce violenza al gran Dio colla pre-

(1) Era solito esporsi il Santissimo quasi in ogni novena, che a qualunque Santo si facesse a divozione di particolari, senza aver riguardo alcuno alla disposizione Canonica, di non potersi esporre il Santissimo, se non per causa pubblica; per cui in questa Città e Diocesi non eccitava, nè formava una idea di sommo rispetto l' esposizione del Santissimo, anzi si credeva come un ornamento l' Esposizione della Sfera, e si vedea il popolo diriggere le Preghiere a quel Santo, o Santa, a cui si faceva la novena, con più fervore di quello che si deve alla persona di Cristo istesso presente in quell' Ostia Sacrosanta. Ed ecco il motivo per cui si è disposto dal Vescovo di esporsi il Santissimo di rado, e per causa pubblica con quell' apparato descritto nell' Editto.

ghiera a diffondere i suoi doni sulla Terra, e questi ottenuti tributare i dovuti omaggi di ringraziamento, ben persuasi che altro non dimanda il nostro Dio, che l'espanzione affettuosa del Cuore, ed i moti uniformi di un' Anima, regolati dal concerto pacifico delle virtù, bastevole a placare la sua giustizia, e ritrovando registrato nel vecchio Testamento, che gli Ebrei allorchè grazia ottener voleano dal gran Dio sul popolo, o per grazia che avesse conseguita il medesimo, i Sacerdoti, i Leviti, i Soldati, il popolo tutti uniti processionalmente giravano la Città, portando l'Arca dell' Alleanza, come si pratticò nell' Assedio di Gerico, nella restaurazione di Gerusalemme dopo la schiavitù di Babilonia; e quando Davide, e Salomone ottener voleano grazia sul popolo dal gran Dio, subito ordinavano il trasferimento dell'Arca da un luogo in un' altro processionalmente, ciò piacque, e venne l' uso tra i Cristiani delle processioni nelle quali i Fedeli con abiti modesti, egualmente che con i volti stessi, prolungando la religiosa Catena il Clero col Popolo e delle fiate il Prelato istesso vestito de' suoi imponenti ornamenti, chiudendo la religiosa pomba di coloro, che su gli Omeri portano l'immagine dei Santi Protettori, o le reliquie di que' Santi, che col sangue suggellarono la loro Fede, o finalmente sostenendo il Prelato tra le mani la raggiante Eucaristia, interrotto il loro profondo silenzio, segno del raccoglimento da' versi del Salmista penitente, o da inni di ringraziamento, che si cantano. E se ne' primi secoli la tirannica persecuzione non permise eseguirsi ciò per le vie, ben il praticarono nelle Catacombe, come meglio il potevano. Data poi la pace alla Chiesa a tempo di Costantino, e di S. Silvestro Papa, si principiarono ad eseguire pubblicamente, in contraposizione ancora delle licenziose feste del Paganesimo, nelle quali i Gentili portando in trionfo per le vie degl' Idoli, gittavano degl' Urli, e commette-

no ogni sorte di abominazione; i Cristiani facevano delle processioni innalberando il Sacrosanto vessillo di Cristo in Croce, non più segno di dolore, ma distintivo di gioja nell'atto che seguiva a lento passo una moltitudine di popolo in due file disposto, col contegno di sopra divisato. Or se tal' è l' origine, il fine delle processioni, che da noi si eseguono, ognuno che ha sentimenti di Fede, e di Religione chiaro scorge quanto si è tralignato a' nostri tempi dall' origine della sua istituzione, e dal suo fine; mentre il tutto si fa consistere in una veste con altra insegna addosso a pomba girare lungo le strade, portando qualche sacra Immagine, discorrendo di affari, o con motteggi di burla, sentendosi qualche salmo interrotto dalla bocca di qualch' Ecclesiastico, e Dio sa come. Che perciò nel decorso di Santa visita, ci siamo veduti obbligati, a richiamare la nostra attenzione sulle processioni, che si eseguono in tutta la Diocesi alla nostra cura affidata, ed emanare la presente istruzione in questo Editto, richiamando ciascuno ai proprj doveri nell' eseguirsi le processioni. Quindi venghiamo ad ordinare quanto siegue.

Le processioni si eseguiranno con ogni modestia, e divozione, dovendo ciascuno seriamente considerare il fine, perchè si fanno le Processioni. Procurino con ispecialità i Sacerdoti, e Chierici tutti colla di Loro gravità, modestia, e divozione essere di esempio agli altri, da risvegliare ne' fedeli la di loro fede. Sia il di loro passo grave senza distaccarsi dalla fila disposta, nessuno ardisca dire parole, o motteggi; dovendosi osservare un profondo silenzio, interrotto solo da' versi del Salmista, o da strofe di sacri Inni. Niuno ardirà indossare gli abiti da usarsi nelle processioni per istrada, nelle Botteghe, o in altro luogo profano. I Confrati per qualsiasi circostanza non potranno vestire Camice benedetto, che è appunto quello che usano i Preti, i Monaci nel-

l' Altare. Proibiamo espressamente portare nelle Croci, e nei Stendardi frutti; fiori, faccioletti, e simili inezie, come ancora lo stendardo si porterà sempre innalberato, senza fare de'giri, o metterlo sulla bocca, o sostenendolo con una mano, come se si facesse prova di forza, ma sempre stretto tra le mani, e con tutta serietà innalberato. Coloro che porteranno l' Immagine, o Statua, se Chierici vestiranno di Cotta, se Confrati di Sacco, o sia Camice. I Maestri di Cerimonie baderanno a non fare interrompere le file, nè far passare per mezzo delle persone. Facendosi le processioni co' debiti permessi nel Giovedì, o venerdì Santo, proibiamo di portare le catene ai piedi, o pezzi di trave sulle spalle, e sempre innanzi si porterà la Croce del Martirio, e dietro la processione quelle Statue, che da Noi in Santa Visita rimarranno approvate. In tutte le processioni, e specialmente in quelle della Visita de' Santi Sepolcri si baderà, che la musica, e le canzoni spirino piuttosto divozione, che pompa delle medesime, e che perciò non si canteranno se non preci, cantici, ed Orazioni approvate dalla Chiesa, e che non mai, e nemmeno per poco si fermino a cantare per strada, ma si canterà senza fermarsi punto. Incarichiamo per la vigilanza, ed esattezza di quanto è espresso nel present' Editto, non solo colui che presederà alle processioni, ma alla prima Dignità, o da chi la supplisce se si tratterà del nostro capitolo Cattetrale, o Collegiale, i Parrochi i Rettori, e Cappellani di Confraternita, i Maestri di Cerimonie; ed ove si tratterà di processione nella quale interverrà il sotto Maestro di cerimonie del Capitolo o della Collegiale d' Isola sarà sua la cura, ed in caso d' indolenza anderanno soggette a delle pene Canonice a Nostro arbitrio. Per intelligenza de' Maestri di Cerimonie, giova qui sotto trascrivere alcuni Decreti della S. Congregazione « In Pro-
» cessione, in qua deferatur SS. Sacramentum, vel Lignum

» Sanctissimae Crucis, tam Clerici Regulares, quam Saecula-
» res, omnesque Laici incedere debent detecto Capite. In aliis
» vero processionibus Clerici deferentes Reliquias, et omnes
» Saeculares comitantes incedere debent detecto Capite. Alii ve-
» ro Clerici tecto Capite cum bireto Sacr. Congregat. Rit. in
» Cajetana 2 septembris 1690. Canonici in Processione in-
» tra Ecclesiam debeant incedere capite detecto Sacr. Rit.
» Congregat. 30 martii 1633. Episcopus vero deferens Reli-
» quiam Ligni Sanctissimae Crucis in Pontificalibus poterit ince-
» dere cum mitra, Sac. Congregat. rit. in Materanen. 14 junii
» 1692. — Acciocchè niuno possa allegare scusa d' ignoranza Ordiniamo, e Comandiamo che il present' Editto si affigga ne' luoghi soliti — Dato in Cotrone dal nostro Palazzo Vescovile in tempo di Santa Visita. Questo dì due ottobre 1837.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO

Per la Celebrazione delle Messe.

LEONARDO TODISCO GRANDE.

Niente vi è di più santo, di più augusto di più tremendo del sacrificio della Messa, e niente che più offenda la Religione, e la Fede quanto lo strapazzo, ovvero la trascuratezza nella celebrazione di esso.

È domma Cattolico, che il Sacrificio della Messa non è sola figura, e la commemorazione della passione di Gesù Cristo, è lo stesso Sacrificio della Croce, benchè diverso nel modo di offrirlo. Poichè l' istesso Gesù Cristo che si offrì sul Calvario pei peccati del mondo, tutto intero, con tutte le sue membra, come olocausto consumato dal fuoco del suo amore, che lo fa essere Sacerdote, e vittima tutto insieme al dir di S. Agostino. *Sacerdos et victima*, pel ministero de' Sacerdoti si sacrifica

ogni di su i nostri altari. Ond' è che ponendo mente ad un sì gran mistero ci fa conoscere quanto sia terribile il posto di Sacerdote, ed altresì l' istesso altare in cui si sacrifica all' Eterno Padre il suo unico Figliuolo, ed in pari tempo ci convince quanta diligenza devesi mettere, sicchè una tale azione si faccia con quanta più si possa maggiore mondezza, e purità interiore di Cuore non solo, ma con dimostrazione esteriore ancora di divozione, e di pietà. « *Magna est, et su-* » *pereminens coelestis dignitas Sacramenti, et quis poterit ad* » *eam? Quanta ergo, et quam damnabili temeritate Sacerdos* » *indigne, ministrare praesumit?* Pietr. de Polois: *Ideo quis-* » *quis accedit ad tantae sanctificationis ministerium, necesse prius* » *habet deponere omnem immunditiam operum mortuorum.* Purità dunque si richiede, nè devesi intendere che non solo vadi esente da peccato mortale, ma bensì da affetto al veniale istesso. *Laevia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent effugiant* Trid. Con. Sess. 22 Cap. 1. de Res. Questa è la disposizione interna, che devono avere gli Ecclesiastici al dir di S. Ambrogio se si accostano all' Altare; *ed, oh, quam felix qui probatus inventus est!* come pel contrario, *Maledictus qui facit opus Dei negligenter.*

Nè il Sacerdote, che va all' altare a celebrare deve esser di ciò solo contento. Il rispetto, che nel suo Cuore mondo conserva, deve questi esteriormente mostrarlo. Il raccoglimento, la modestia devono convincere chi assiste al S. Sacrificio, quanto noi siamo convinti, e quanto essi devono esserlo; che mentre Gesù Cristo vivo, e vero trovasi sull' Altare, e che per noi si sacrifica dirigendo tutte le nostre azioni ed operazioni interne, ed esterne da renderci degni per quanto possibil sia alla santità dell' ostia, che abbiamo nelle mani, alla Maestà incomprensibile cui l' offeriamo, con sacrificare noi stessi a Dio con Nostro Signor Gesù Cristo per non es-

sere, che una sola vittima con lui, siccome non siamo, che un solo Sacerdote con lui; ed ecco perchè la Chiesa oltre della mondezza interna prescrive riti, cerimonie nell' esecuzione di sì tremendo Sacrificio. Ecco perchè obbligo assiste ai Sacerdoti di osservare esattamente quanto ci viene prescritto non solo nell' atto della celebrazione, ma nel prepararsi, vestirsi, non che ringraziamento da farsi recitando le Orazioni, che la Chiesa ci mette in bocca, e pensando all' azione tremenda eseguita; Il mancare a quanto vien prescritto è un esporre i nostri santi ministri a' dispregi dei laici, è un dissobidire alla Chiesa che l' ordina. In somma bisogna, che le azioni del Sacerdote corrispondano alla santità del nome, e della professione. « *Nomen congruat actioni, actio respondeat* » *nomini ne sit honor sublimis, et vita deformis et ne sit dei-* » *fica professio, et illicita actio*; come scrisse S. Ambrogio.

Ora perchè per colpa dei tempi, per negligenza, e malvagità degli uomini molte cose invalsero contro la santità, ed il decoro di un tanto mistero, e volendo noi eseguire quanto il S. Concilio ci prescrive di proibire, e far cessare tutto ciò di disordine si scorge, non che di allontanare l' irriverenza la quale può essere appena disgiunta dall' empietà, e superstizione, falsa imitatrice della vera pietà abbia, introdotto; ammoniamo, notifichiamo, *et denunciamus in nomine Domini Nostri Jesu Christi.*

1. Che tutti i Sacerdoti si confessino ogni otto giorni secondo il consiglio del glorioso S. Carlo, o almeno ogni quindici giorni, se pure la necessità non porta di farlo anche più spesso. Elasso i giorni quindici, e non confessandosi un Sacerdote, resterà *ipso facto* sospeso dalla celebrazione della Messa a nostro arbitrio, oltre di altre pene.

2. Come che poi l' azione del Sacrificio in meno d' un terzo d' ora non può farsi senza precipitazione, ed irriverenza,

quae ab impietate vix sejuncta esse potest, secondo l'espressione del concilio; proibiamo di celebrare, con essere anche rinchiuso in una casa religiosa a nostro arbitrio, chiunque ardirà affastellare in minor tempo notabile l'azione del sacrificio, onde ne risulta strapazzo, ed irriverenza, dovendosi dire tutte le orazioni notate nel Calendino ossia Ordinario, e con quella posatezza, cerimonie, e gravità dovuta. Non è tollerabile, che salga sull'altare, chi non celebra, ma profana, non edifica, ma scandaliza.

3. Tutti i Sacerdoti non partiranno dalla Chiesa, o Oratorio subito che siansi spogliati de' sagri abiti, ma si tratteranno come conviensi a ringraziare il Signor Dator d'ogni dono, quanto è il corpo, ed il sangue di Gesù Cristo che si offre, e si mangia.

4. Chiamiamo complici, e responsabili delle trasgressioni di quanto è prescritto nel 2 e 3 articolo tutti i Parrochi, Vicarii Curati, Vicarii Foranei, Rettori di Chiesa, Sagristani dovendo essi invigilare, e per la prima volta avviseranno il manchevole, alla seconda volta, che osserveranno le mancanze, ne daranno a noi parte, e non facendolo saranno essi puniti.

5. Finalmente a secondo la mente de' Concilii, e Bolle Pontificie facciamo a tutti noto, che puniremo severissimamente quei Sacerdoti, che fanno cumulo di Messe, oltre il prescritto da' Moralisti, o che facessero Mercimonio di limosine di Messe, ciocchè non è lontano dal vizio della simonia, e dal turpe guadagno.

Ed acciocchè sia a tutti noto ordiniamo, e comandiamo, che il presente editto si affigga ne' luoghi soliti, e nella Cattedrale resti continuamente affisso.

Palazzo Vescovile in tempo di S. Visita.—7 Settembre 1841.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DI BISCEGLIA DOTTOR IN SACRA TEOLOGIA PER LA GRAZIA DI DIO, E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DELLA DIOCESI DI COTRONE.

A tutti i Fedeli della Città, e Diocesi di Cotrone
Salute e Benedizione.

La venuta in terra dell'Eterno Figlio del divin Padre a redimere le nostre anime dalla schiavitù dell'infernal Satanno ben col fatto ci fà comprendere, che le sue caritatevoli mire furono dirette non ad un popolo, o ad una nazione, avendo egli imposto agli Apostoli Propagatori della sua Fede di evangelizzarlo a tutte le Genti. « *Euntes in Universum Mun-* » *dum praedicate Evangelium omni Creaturae* ».

Le mire dunque del Nostro Redentore sono state dirette a salvare tutto l' Universo, ogni luogo, ogni secolo ha formato l' oggetto de' suoi patimenti, della sua morte; Che perciò le varie forme di fisonomia, e di colore, i varii costumi, ed usi, le varie leggi, un' altra lingua, che abbia uno, non ci debbono allontanare dal riconoscerlo nostro fratello, e dal non aver parte alla nostra Carità.

Il cuore del vero Cristiano per essere vero Figlio, e seguace di Gesù restringere non deve i suoi affetti ai luoghi, che lo videro nascere. La sua Carità deve essere universale, come la Chiesa Cattolica di cui è membro.

Ond' è, che per corrispondere al fine della Redenzione, ed a quella Carità, della quale dev' essere animato ogni Fedele, non vi può essere altro sacrificio più accetto a farsi al Divin Redentore, che accrescere ciò, che manca alla sua Passione. Imperciocchè per quanto sia grande il numero de'Popoli i quali vengono illluminati dalla luce del Vangelo, molto più grande è il numero di quelli, che o nessuna cognizione hanno del ve-

ro Dio, o false la posseggono. Senza annoverare le Chiese di Oriente, una volta Cattoliche, ed ora morte, il Culto Santo abolito, la fede spenta in tutti i Cuori, da per tutto trionfanti errori lamentevoli, Idolatrie mostruose.

A strappare dunque dal seno dell' ignoranza, e dell' Idolatria, popoli selvaggi, Nazioni intere, e ridonare la Luce del Vangelo a quelli che miseramente la perdettero, ed a chi non mai sperimentarono i suoi benevoli misericordiosi influssi, e farli godere i frutti della Passione del Nostro Redentore diretta è questa Lettera Pastorale, o Figli Amatissimi, con eccitarvi a dilatare i vostri Cuori sopra le medesime, e non già coll' esporvi al cimento del ferro de' Nemici della Fede, o di solcare vasti mari, o di esporvi a disagi, o di spogliarvi dalle vostre sostanze, ma solo v' invitiamo con tutta l' effusione del nostro cuore ad ascrivervi all' opera della Propagazione della Fede, à pro delle Missioni straniere de' due Mondi, con la tenue limosina di un grano la settimana.

Con questa sovvenzione voi verrete a concorrere al mantenimento di quei magnanimi Sacerdoti, i quali avendo acceso nei loro Cuori la fiamma della Carità per difendere la Fede del Vangelo in tutto l' Orbe col Sacrificio della loro vita, si recano in mezzo a Nazioni barbare, e senza Fede, chiamando tutti alla vera Religione del nostro Dio.

E chi è colui, che non comprende che cooperando voi ad un' *Opera* sì vantaggiosa pel Cattolicismo viene a percepire i frutti di tanti di loro stenti, e fatiche, sudori, e morte? Mentre quei Campioni e Martiri della Fede se si recano in regioni lontane, e sconosciute, voi l' avete dato de' mezzi come cogliere loro la Palma del Martirio, ed a rimanere tanti, e tanti illuminati che giacevano nelle tenebre dell' ignoranza. E chi resterà convertito dalla voce di quei Sacerdoti non pregherà forse l' Altissimo, per chi si cooperò chiamarlo al lume della ve-

rità? E nel farsi tra loro una Chiesa Cattolica, nel raccogliersi i fedeli ad esercitare i loro atti di Religione, non pregheranno forse per coloro, che si cooperarono con sudori e con limosine alla di loro conversione? Egli è certo, che quei nuovi Cristiani rigenerati colle vostre limosine alzeranno al Cielo le loro mani, ed i loro voti ardenti acciò il Signore, inondi d'ogni grazia i di loro Benefattori, essendo lo spirito di gratitudine ingenito nel cuore di ogni uomo, più che in quello delle fiere istesse.

Finalmente quello, che vi proponghiamo o Figli Amatissimi, è un atto di giustizia, più chè una elargizione di grazia. Ciocchè abbiamo, da Dio ci viene, nè credo, che vi possa essere chi l'ignorà: Ciocchè si chiede, al più misero non porterà al certo un disesto, si tratta di un grano la Settimana. Si spende tanto dal più povero, per sollevare il Corpo tra l'anno, e non potrà risecare un obolo pel vantaggio del suo simile, che poi in fine ritrae a mille doppii su di Lui?

Chiunque fa la Carità riceve da Dio infinitamente più di quello che dà al prossimo. Egli dà beni puramente temporali, beni, che non sono suoi, ch'Egli ha ricevuti unicamente per deposito, ma egli riceve da Dio un dono maggiore d'ogni stima, un dono, che per se stesso è eterno, e di cui egli può godere per tutta l'Eternità. Voi con tale limosina potete vantarvi d'avere l'onore di essere associati alle cure caritatevoli di Gesù Cristo istesso, che ha per le Creature, e strumento vi rendete della sua Provvidenza, e della sua grazia verso di quell'anime, che nol conobbero.

I Sommi Pontefici a vista di un'Istituzione tendente a sì gran fine Pio VII. Leone XII. e Gregorio XVI. felicemente regnante hanno compartito, e successivamente confirmate a tutti i membri di sì sublime Associazione le seguenti indulgenze applicabili anche alle Anime del Purgatorio.

« 1. Indulgenza plenaria la Festa dell' Invenzione della Santa
» Croce, giorno Anniversario della Fondazione dell' Opera in
» Lione nel 1822. Il giorno della Festa di S.Francesco Save-
» rio, protettore dell' Opera, ed una volta al mese, il gior-
» no ad arbitrio di ogni associato, purchè egli abbia recita-
» to in tutti i giorni di quel mese le preghiere indicate. Per
» guadagnare questa Indulgenza conviene essere pentito dav-
» vero, e confessato, e ricevuta la Santa Comunione, vi-
» sitare divotamente la Chiesa, o l' Oratorio dell'Opera, se
» ne ha; altrimenti la propria Chiesa Parrocchiale, porger-
» vi a Dio fervorose preghiere per la prosperità della Chie-
» sa, e secondo l' intenzione del Sommo Pontefice. Gli asso-
» ciati infermi o indisposti sono dispensati dalla visita della
» Chiesa Parrocchiale, purchè adempiscano nel rimanente,
» per quanto possono, e secondo il prudente avviso del loro
» Confessore, le altre condizioni richieste. Nei luoghi in cui
» l' opera non è stabilita, la visita può farsi in qualunque
» Chiesa, o pubblico Oratorio. L'Indulgenza annessa alle sum-
» mentovate Feste può guadagnarsi a scelta d' ogni associato,
» e coll'adempire alle condizioni prescritte, o il giorno mede-
» simo delle Feste, o in uno delle loro ottave, oppure il
» giorno in cui gli ordinarii di ogni Diocesi ne abbiano fissato
» la celebrazione.

2. » Un' indulgenza di cento giorni ogni qualvolta uno re-
« citi, essendo almeno contrito di cuore, le preghiere pre-
» scritte, dia qualche limosina in favore delle Missioni, o eser-
» citi qualunque altra opera di pietà o di carità.

E chi dunque sarà tra voi o Figli Amatissimi che rimarrà indifferente? e non vorrà far parte di questa Grande Opera della Propagazione della Fede, profittando di sì innumerabili vantaggi, che li si presentano? In breve spazio di tempo questa grande Opera ha gittato le sue radici in tutta la Francia,

nel Belgio, nella Germania, in Savoja, nella Svizzera, in Italia, e fin in Smirne, ed in Constantinopoli. In questo nostro Regno stesso ha principiato a sorgere con abbondante frutto, mercè la pietà dal nostro Augusto Monarca Ferdinando II. il quale si è benignato approvarla con rescritto degli 11 Marzo 1839. Già un Consiglio Centrale è stato nominato in Napoli, cui presiede l'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo del Giudice Caracciolo, col quale i consigli di ciascuna Diocesi preseduto dall' Ordinario dovranno corrispondere.

Io non vorrei o Figli Amatissimi, che un' Opera così favorevolmente da tanti Cattolici accettata, e caldamente raccomandata a tutti i Vescovi sia trasandata nella Diocesi alle nostre cure affidata, e non vederla unita coi più fervorosi cattolici pel felice successo dell' Estere Nazioni.

La vostra docilità ci fa sperare, o Figli Amatissimi, che non sarete per negare ad uomini Apostolici tenui soccorsi, mentre questi nuovi Apostoli per difendere la luce del Vangelo, ed aumentare il gregge di Cristo danno tutto quello, che posseggono, e fin l' ultima stilla del proprio sangue, e la vostra tenue limosina viene a dare dei mezzi ancora come rimanere saldi nella Fede, e non ricadere nell' Idolatria i novelli Convertiti.

Mossi dunque dall' interesse della gloria di Dio, de' segnalati servigi, che si rendono alla Chiesa, e da' spirituali vantaggi, che risultano a pro delle anime vostre. Venghiamo a stabilire l' opera della Propagazione della Fede in questa nostra Diocesi, la quale comunica col consiglio Centrale residente in Napoli, dal quale dipenderà per mantenere quell' unità indispensabile al Felice successo all' opera stessa.

» Il metodo, che si terrà, per raccogliere le limosine è » semplicissimo designatoci dal Consiglio Centrale: un' associa- » to per ogni dieci, raccoglie le limosine, e ne versa l'am-

» montare tra le mani di un' altro membro dell' *opera*, in-
» caricato a ricevere dieci simili collette, cioè Cento quote.
» I doni, che si facessero dagli Associati, oltre le loro re-
» tribuzioni, come pure quelle che si riceveranno dalle per-
» sone estranee all' *opera* saranno ricevuti con riconoscenza.

Coloro, che amano ascriversi si dirigeranno dai Parrochi per conoscere le persone alle quali dovranno dare la Settimanile Limosina.

Raccomandiamo a tutti i Parrochi, ed a tutti i Predicatori di questa Diocesi a dare a questa Lettera Pastorale tutta la pubblicità possibile, spiegandone a' Fedeli l' Oggetto, il Fine, i mezzi, e le Indulgenze, che possono lucrarsi dagli Ascritti, e ciò più volte tra l' Anno, e specialmente in tempo di Quatragesima.

Una Copia di questa Nostra Lettera Pastorale rimarrà continuamente affissa nella Sagrestia della nostra Chiesa Cattedrale, e sicuri, che riuscirà gratissima, a tutti concediamo la Nostra Pastorale Benedizione.

Dato dal Nostro Palazzo Vescovile in Cotrone 11 Maggio 1840.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

DISPOSIZIONI APPARTENENTI ALLA COLLEGIALE D' ISOLA

NOTIFICAZIONE

Riguardante l' ora nella quale si debbano celebrare le Messe, ed ove, nei giorni festivi

LEONARDO TODISCO GRANDE.

Abbenchè nella S. Visita, che col Divino ajuto noi abbiamo eseguita, e chiusa sin dal mese di agosto, si fosse disposto che le Messe in questa Città si celebrassero una, dopo l'altra, acciò il popolo, e i campagnuoli specialmente avessero

avuto il commodo ad ascoltarle, e ciò per il poco numero dei Sacerdoti; pure con nostra sorpresa abbiamo avuto luogo ad osservare, che non ostante tali disposizioni tendenti al bene spirituale dell' anima, al quale ogni Sacerdote dev' essere consacrato, le Dignità, e Canonici di questa Chiesa Collegiale celibrino a lor comodo, e non a bene del popolo; che perciò volendo adempire alle parti del nostro dovere venghiamo a disporre quanto segue.

In tutte le Domeniche, e feste dell' anno oltre della Messa cantata nella Chiesa Collegiale, si celebreranno almeno due Messe piane, la prima cioè un' ora dopo la Parrocchiale, e l' altra al principiarsi dell' officio Divino.

Sarà proibito sotto pena a nostro arbitrio il celebrare le Mesre nelle Cappelle pubbliche, prima d' essere terminate tutte le Messe piane nella Collegiale. Nè mai si permetterà di celebrarsino contemporaneamente. I trasgressori saranno puniti colla sospensione dalla celebrazione della Messa.

Il nostro Vicario Foraneo resta incaricato dell' esatta osservanza non solo della presente disposizione, ma ancora di tutti gli Editti, e Notificazioni da Noi emanate in Santa Visita, e fuori della medesima; e vedendo inosservanza, ed a Noi non rapportandone, anderà soggetto alla pena della sospensione della Celebrazione della Messa per otto giorni. — Così Vogliamo, Ordiniamo, e Comandiamo. — Dato in Cotrone dal Palazzo di nostra Residenza questo dì 1 Febbrajo 1837. *Leonardo Vescovo di Cotrone.*

NOTIFICAZIONE RIGUARDANTE IL CAPITOLO COLLEGIALE D'ISOLA PEI DECRETI FATTI IN S. VISITA NEL MAGGIO 1838.

Sua Eccell. Rev Mons. Todisco Grande Vescovo di Cotrone.

Nel disimpegno della S. Visita Pastorale, Locale, Reale, e Personale, volendo sempreppiù accrescere il culto Divino,

richiamare in vigore la disciplina Chiesastica, e rendere maestose le funzioni istituite dalla S. Madre Chiesa a vantaggio de' suoi diletti figli viene ad ordinare quanto segue.

1. Nella Quarant' ore, l' Augustissimo Sacramento dell' Eucaristia si esporrà nel primo giorno immediatamente dopo la Conventuale nella quale Messa si consacrerà la Sagrosanta Ostia; negli altri due giorni dopo Terza. Coll' Esposizione si canterà solennemente la Conventuale, e rimarrà esposto sino all' ore 23 potendosi dare il segno delli Vesperi, per tal Triduo all' ore 22. Li Vesperi si reciteranno nel Coro, Compieta poi nel Presbitero, in tutt' i tre giorni si canterà solennemente: dopo terminata compieta si canterà tutto il *Tantum ergo*, e poi si darà la benedizione solenne, e così si chiuderà la funzione.

2. Il Divino Uffizio, e la Messa Conventuale non potrà mai dispensarsi per qualunque motivo, causa, o ragione; e dovrà sempre l' uffizio, e la Messa Conventuale cantarsi nella detta Chiesa Collegiale.

3. A seconda de' Decreti della S. Congregazione de' Riti, la Messa Conventuale non potrà mai proseguirsi, nel mentre si canti il Credo in Coro; nè Sesta, e Nona potrà principiarsi, se non dopo terminato l'ultimo Vangelo delle Conventuale.

4. Apparandosi l' Altare Maggiore nelle grandi Solennità, e nella stessa festività di Maria SS. sotto il titolo di Maria Greca, l' altare dovrà rimanere sempre libero; nè su i gradini di esso potranno poggiarsi Trave, Tavole, o altro. Lo stesso si serberà per gli Stalli del Coro.

5. Ciascuna Dignità, e Canonico nel Coro dovrà sedere nello stallo dovutoli, sotto pena della puntatura, ed altre a nostro arbitrio.

6. Nel tempo della Celebrazione di Divini Ufficj, e Messa Conventuale, il Vicario Foraneo, ed in mancanza di Esso il

Capo del Coro, non permetterà mai, sotto pena a Nostro Arbitrio, che secolare di qualunque grado stia nel Coro, o nel Presbitero.

7. Ciascuna Dignità, e Canonico in tutto il tempo de' Divini Ufficj, e Messa Conventuale, non potrà uscire dal Coro, se non una sola volta per giusta causa, sotto pena della Puntatura, ed altre a Nostro Arbitrio.

8. Il Procuratore del Capitolo Collegiale dovrà dare i conti della sua Gestione, tenuta in ciascun anno, dopo terminata la procura, elassi i quali giorni, e non presentandoli ai Razionali eletti dal Capitolo, resterà *ipso facto* sospeso a Divinis.

9. Di tutte le Case rifatte dopo il flagello del Tremuoto del 1832 fra il termine di quattro Mesi curerà il Capitolo di fare intonacare tutte le Mura a Calce, sotto pena di sospensione, e ritiro in Casa Religiosa. Le altre Case poichè hanno bisogno di rifazione nelle mura, pavimento, e tetto con le Trave, ed altro Materiale, che ha in deposito il Capitolo e colla compra di quanto altro bisognerà si accomoderanno fra il termine di un' anno. Il Tempo tanto della prima disposizione, quanto dell' ultima per rapporto alle Case, si conterà dalla data della presente Notificazione.

10. Richiamiamo in vigore sotto la più stretta risponsabilità del Vicario Foraneo, tutt' i Decreti, Disposizioni, Editti, Notificazioni, colle pene in Esse espresse in S. Visita, e fuor di Essa, dal giorno del nostro arrivo in Diocesi sin ora.

11. Non si potrà affatto alterare, sotto la sospensione *ipso facto* dalla celebrazione della Messa dal Vicario Foraneo, o da chi farà da Capo del Coro, l' Orario stabilito per questa Collegiale, e segnato nel Direttorio.

12. Tutte le Case appartenenti a Prebende Dignitali, o Canonicali, fra un Mese dovranno accomodarsi da ciascuno Titolare, sotto pena di sospensione dalla Celebrazione della

Messa, incorrendosi *ipso facto*, dopo l' elasso del Mese, da computarsi dalla data della presente Notificazione. Pel Canonico Suddiacono non eseguendo il disposto di sopra rimarrà sospeso a Divinis *ipso facto*.

13. A seconda de' Sacri Canoni è proibito a ciascuna Dignità, e Canonico prendere infitto Case, o altri fondi appartenenti al Capitolo, e curerà il Procuratore far il legale concedo, a quei Capitolari, che adesso si trovano avere Case, o fondi; ed affittarli ad altri con miglior vantaggio, osservandosi le regole stabilite nel Real Decreto del primo Dicembre 1833.

La presente Notificazione rimarrà costantemente affissa nella Sagristia di questa Chiesa Collegiale, e valerà come fosse stata notificata a ciascuno particolarmente.

Dato dal Nostro Palazzo Vescovile d' Isola in tempo di S. Visita Oggi 9 Maggio 1838.

Leonardo Vescovo di Cotronè.

EDITTO

Per obbligare con pene Canoniche quelli che conoscessero, o possedessero Cespiti, appartenenti al Demanio Pubblico, o al Patrimonio Ecclesiastico Secolare e Regolare, e non li rivelassero all' Autorità legittima, o non li restituissero.

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DELLA CITTA' DI BISCEGLIE EC.

Le persecuzioni sono un retaggio prezioso lasciato da Gesù Cristo alla sua Chiesa. Ella ne ha sofferte delle violentissime, e quella che in varii punti dell' Europa sin dal secolo scorso gli è stata mossa, e che a giorni nostri sotto finti colori sussiste, è certamente quella degl' increduli, fingendosi nell' esterno, e van-

tandosi di esser Cattolici, essendo poi nell' effetto veri increduli, i quali non come gli Eretici che han dato alle frondi, a' rami dell' Albero, alcuni ancora al tronco, ma costoro danno alle radici, d' avverarsi in loro quel che sta scritto nel Sagrosanto Vangelo: « Sotto manto d' Agnelli, Lupi rapaci »: Le opere degl' Increduli medesimi lo dicono apertamente. Essi non ce ne fanno più mistero. Molti sono i mezzi, co' quali si valgono ad ottenere l' infernale intento, e quello che lavorano con più Studio, e da cui si promettono maggior vantaggio, è l' avvilimento della Potestà Ecclesiastica, ed il disprezzo de' Ministri del Santuario, e quindi poi giungere allo scopo di far crollare i Troni ancora, non potendo questo succedere, se pria non si attacchi la Religione. E come ottenerlo? . . Con ispargere delle massime in mezzo al Popolo, che gli acquisti de' beni fatti dalle Chiese, sono stato l' effetto del raggiro de' Preti, e de' Religiosi profittando della credulità del Popolo. Chiaro è il carteggio secreto d' alcuni de' primi capi della miscredenza, che registrato rattrovasi nell' Opere postume di Federico II. Re di Prussia, stampato in Berlino nel 1788 nel Tom. XV. Potendosi comprovare con altre Opere de' tenebrosi lumi del preteso secolo della luce del marchese d' Argens, dell' Alembert, del Voltaire, e del Marchese di Condorat. Poichè spropriata di beni temporali la Chiesastica Autorità, ed i Ministri della Religione, e con rendersi questi bisognosi, si renderanno questi schiavi de' grandi, si distrarranno dall' Opere, ed obbligazioni del proprio stato, e così a poco, a poco cadendo dall' opinione grandiosa, e vantaggiosa del Popolo, caderanno nel disprezzo, e per conseguenza la di lor voce non farà più quell' impressione sul popolo, e così la Religione, lo zelo, la verità cambieranno natura, e campeggiar si vedranno nella bocca, e sotto la penna. *Errore*, *Fanatismo*, *Superstizione*, sino a giungere

all' empietà di chiamare il Culto Sacro, *idolatria*, i Dogmi, di Fede, *Favole assurde*. Ecco Figli amatissimi, quali sono gli sforzi, ed i sentimenti degl' increduli, per giungere al pravo, e perverso intento di abbattere quella Sacrosanta Religione, che col latte succhiammo. E come che, come udiste, si vorrebbe colla Religione abbattere i Troni, non si ha ritegno ancora appropriarsi d'alcuno i beni, che al Demanio Pubblico appartengono. Or con rammarico del nostro cuore abbiamo avuto luogo ad osservare che molti forse senza volerlo, col fatto si sono resi seguaci de' seducenti Filosofi, ed increduli, e dimentichi della natura di qualunque Religione, che ha regnata ne' popoli, che hanno sempre questi stimato a gloria decorare con beni, ed onori i di Loro Ministri, si crede a gloria in mezzo a noi, che professiamo la vera Religione, alzar la voce contro il possedimento di Chiesastici beni, ed a man salva, ognuno che garentir si potesse dalle Leggi Civili, cerca appropriarsi i cespiti del Chiesastico Patrimonio, nonchè tutto ciò che potesse appartenere al Demanio Pubblico. Quindi è che il nostro Religiosissimo Monarca Ferdinando II, nostro Signore, nel di cui cuore regnano veramente i sentimenti di vero Cattolico, e conoscendo quanto è rispettabile la proprietà del Chiesastico Patrimonio, e quanto è vantaggioso allo stato l' avere numerosi cespiti il Demanio, ed in pari tempo onde le ingiuste appropriazioni, o per empietà degli appropriatori, o per trascuragine de' Beneficiati, restino depresse, e restituite ai legitimi padroni, oltre della forza delle Leggi Civili, che sono in suo potere, è venuto ad insinuare che ciascun Vescovo venghi a far uso delle pene Canoniche per giungere al divisato oggetto. Noi dunque volendo a tutta possa corrispondere alle premure di sua Maestà, nostro Signore, nonchè conoscendo appieno i danni gravissimi, che dall' occultamento ne risulterebbe agl' interessi della

Chiesa da una parte, e quelli che ne proverebbe dall' altra lo Stato, ci vediamo obbligati a non rimanere indifferenti, e concorrere co' mezzi del nostro Apostolico Ministero, per indurre gl' illegittimi detentori di tali Cespiti, a farne la sollecita rivela per mezzo di pubblici funzionarj, o direttamente a ciascuna delle Amministrazioni o del Demanio, o del Patrimonio Regolare, o delle Amministrazioni Diocesane incaricata della gestione del Patrimonio Ecclesiastico Regolare, e Secolare, cui possano i Cespiti medesimi rispettivamente appartenere; tanto più che adesso trattasi d' interrompersi la prescrizione Trentenaria. Ond'è che venghiamo ad Ordinare, e Comandare quanto siegue.

I. Chiunque sappia, che vi sia alcuno, che possegga Cespiti che potessero appartenere al Demanio Pubblico, o al Patrimonio Ecclesiastico Regolare, e Secolare, a Mense Vescovili, a Badie, a Canonicati, e Cappellanie, e Luoghi Pii, illegitimamente, e che alcuno particolare se ne sia appropriato, o in tutto, o in parte, elasso giorni quindeci da che avrà cognizione del presente nostro Editto, e non avrà eseguita la rivela, lo dichiariamo in forza di questo nostro Editto scomunicato, Scomunica a Noi riservata, e non s' intenderà mai data tale facoltà di assolvere, se pria non la specificherà particolarmente il Confessore che la chiederà.

II. Ogni Confessore pria d' impartire l'assoluzione Sacramentale dovrà domandare al penitente, o alla penitente, non solo tra lo spazio de' giorni quindici, ma sempre, e sino a nostra disposizione posteriore, se sappia, o tenghi Cespite illegittimamente che potesse appartenere a' sopra divisati, e non rivelando, o non restituendo immantinenti, denegherà l'Assoluzione Sagramentale, e trattandosi di rivela potrà questa esegnirsi anche volendo, dal Confessore, facendosi dare la facoltà di poterlo rivelare all'autorità legittima.

III. Tutt' i possessori di Prebende, Canonicati, Parrocchie,

Cappellanie Ecclesiastiche, o Laicali, appartenenti alla nostra giurisdizione, dovranno fra giorni quaranta esaminare gli antichi Catasti, ed altri Titoli, de' quali potessero avere cognizione, per conoscere i Confini de' Territorj, se vi fosse stata usurpazione in tutto, o in parte, se li posseggono, come anche abitazioni, e se esiggono tutt' i Canoni, Censi, che da'divisati Titoli potessero ricavare, e procurare per tutto il giorno 31 ottobre venturo di fare le notifiche a' possessori, e reddenti per interrompere almeno la prescrizione: Elasso qual termine incorreranno *ipso facto* nella sospensione dalla Celebrazione della Messa, e saranno rinchiusi in Casa Religiosa, per tempo non breve, oltre poi della processura che si eseguirà dalla Nostra Curia, per lo spergiuro per quelli, che nel prendere possesso del beneficio avranno giurato di mantenere, e rivendicare i beni, appartenenti al Beneficio, per le pene prescritte da' Sacri Canoni.

Ed acciocchè questo nostro Editto fosse a tutti noto, e come se fosse perentoriamente notificato a ciascuno, sia Secolare, sia Ecclesiastico; Ordiniamo che del present' Editto se ne formino più Copie, e restino affissi ne' luoghi soliti, e per tre giorni festivi in concorso di popolo ciascun Parroco pubblicherà quanto è prescritto ne' tre articoli, in questo Editto espressi, e così non potersi allegare scusa d' ignoranza d' alcuno. — Dato dal Palazzo Vescovile questo dì ventitre Settembre 1838.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

N. B. Da chi con sacrilego attentato usurpa, dilapida, vende i beni ecclesiastici incorre *ipso facto* nelle pene, e censure emanate dagli Ecumenici Concilii e dalle costituzioni Apostoliche come l'ha dichiarato ancora l'Attuale S. Pontefice Gregorio XVI nella Bolla *Catholicae Religionis Causa*.

COSTITUZIONI

DECRETI, EDITTI E DISPOSIZIONI

DI SANTA VISITA

RIGUARDANTI IL MONISTERO

DI SANTA CHIARA

DI COTRONE.

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DI REALE

1842.

DECRETO

DI APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI DEL MONASTERO DI S. CHIARA.

LEONARDO TODISCO GRANDE

PATRIZIO DELLA CITTA' DI BISCEGLIE, DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA, PER GRAZIA DI DIO, E DELLA S. SEDE VESCOVO DI COTRONE.

Viste le costituzioni in stampa del Venerabile Monastero di S. Chiara di questa Città di Cotrone, compilate dal nostro antecessore fra Gaetano Costa sotto la data de' 25 giugno 1749.

Considerando le circostanze de' tempi e lo stato si materiale che formale di detto Monastero di S. Chiara approviamo le dette Costituzioni, ed ordiniamo, e comandiamo alle Monache, Converse, ed altre, che vivono in detto Monastero ad esattamente osservarle, ed in tutte le sue parti, eccettò quelle, che riguardano le modificazioni, che sieguono.

L'ora di Nona, che nel Capitolo undecimo si prescrive dirsi dopo ascoltata la Messa, si dirà nell'ora segnata nell'Orario da Noi formato sotto la data de' 6 febbrajo del corrente anno riportato al foglio e che formerà da ora avanti parte della regola.

I presenti che si ricevono, o si mandano dal Monastero debbono essere a conoscenza anche di Monsignor Illustrissimo, e non della sola Abbadessa, come si osserva nel Capitolo decimosecondo.

Nel Capitolo decimosesto son fissati ducati venti per l'anno del noviziato da quelle, che vogliono far professione in detto Monastero, ma essendo le circostanze attuali del Monastero diverse da quelle del tempo della formazione di dette Costituzioni, ordiniamo, che per l'avvenire, si paghino trentasei ducati per tal'anno.

La stessa somma di ducati trentasei annui sarà fissata per l'Educande, delle quali si parla nel Capitolo decimottavo, e che per l'avvenire dovranno sempre uniformarsi alla Mensa, e Cena comune.

Il presente Decreto si leggerà in Refettorio diunita alle Costituzioni a seconda il prescritto nel Capitolo vigesimo.

Data dal palazzo Vescovile questo di 10 febbraio 1836 in tempo di Santa Visita.

LETTERA ALLA MADRE BADESSA.

Reverenda Madre Abbadessa, e figlia in Gesù Cristo.

Vi rimetto le Costituzioni del fù Monsignore Costa, mio antecessore. Dietro alle medesime vi è il mio decreto di approvazione con alcune mie modificazioni, che le circostanze de' tempi, e del Monastero richiedevano. Vi raccomando l'esatta osservanza di quanto vien prescritto. Voi sarete pienamente risponsabile non solo a Noi, ma a Dio, il quale richiederà da voi stretto conto al pari che da ciascuna, che vive sotto la vostra direzione dell' osservanza delle medesime.

Il giogo del Signore è soave, quante volte voi vi accingete all' osservanza con alacrità di spirito, e con raccomandarvi giornalmente al Signore, al certo ritroverete tutto il piacere, e non soffrirete pena. Se alcuna volta il Signore permetterà che un certo tedio vi opprima, e che il nostro nemico infernale con delle suggestioni vi affligga, è questo tutto effetto dell' amore, che vi porta il vostro sposo celeste, perchè vi vuole a parte de' suoi patimenti, ed angustie, che perciò non dovete avvilirvi, ma dovete maggiormente infervorarvi a pregare, ed a soffrire, essendo ben giusto, che sotto un capo coronato di spine, non vi sia, chi inghirlandi rose.

La vita nostra quaggiù è passaggiera, non siamo altro, che pellegrini, che dopo un poco di tempo passiamo all' Eternità, ove siam chiamati, ed ogni piccolo soffrire ci viene ricompensato con piaceri, e con premii da non potersino affatto esprimere.

Acciocchè poi ciascuna di codesta Comunità s' imprima nella mente tali costituzioni, ed abbia sempre innanzi agli occhi i suoi doveri, Ella farà leggere a Refettorio per ben due volte consecutive le dette Costituzioni, e modificazioni, e poi si riprenderà a leggere altro libro, che contenghi ciocchè vien prescritto nel Capitolo Decimo quarto dell' enunciate costituzioni, ed in prosieguo si leggeranno a seconda, che si prescrive nel Capitolo vigesimo delle medesime.

La presente lettera la leggerete in pubblico Refettorio. Pregate Iddio per Noi, e vi benediciamo coll' intiera Comunità.

La Comunità perfetta si è posta nel 1 Maggio 1835. (*)

N. B. L'ufficio Divino, che si recita dalle Religiose di S. Chiara di Cotrone è quello del Rito de' Francescani Minori osservanti, come fu riferito alla S. Congregazione de' Riti a dì 31 Maggio 1775.

(*) La vita comune è prescritta da' varii Decreti della Sacra Congregazione del Concilio, e dal Pontefice Innocenzo XI.
Con Decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari de' 4 Febbrajo 1678 fu detto che si levi ogni abuso introdotto contro le buone Regole Monastiche, senz' ammettersi alcun pretesto di esse Monache, e massime quello di aver trovato tal forma di vivere, e tali abusi nel tempo del loro ingresso nel Monastero; con imporre le pene della privazione di voce attiva, e passiva, e bisognando anche di carcere a quelle Religiose che ardiranno di controvenire.

COSTITUZIONI
DEL VENERABILE MONISTERO
DI S. CHIARA
Dell' Illustriss., e sempre Fedeliss. Città di Cotrone.

FRA GAETANO COSTA

DEL PORTO DE' MINORI RIFORMATI DI S. FRANCESCO, PER GRAZIA DI DIO, E DELLA S. SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI COTRONE, CONSIGLIERE DI S. M., DIO GUARDI ec.

Alle molte Reverende Madri Abbadessa, e Religiose del nostro Monastero di S. Chiara di questa Città, grazia, e benedizione dell' Altissimo.

Avendoci Voi molto Reverenda Madre colle Vostre Religiose fatto istanza, rappresentandoci, che le Costituzioni del vostro Monastero per incendio del medesimo, già anni sono accaduto, si siano o dalle fiamme divorate, o in quella confusione disperse, essendovi per fortuna restato un manoscritto delle mede-

sime, che li presentaste, e si vedono approvate dal fu Monsignore, Frà Giovanni Lopez di B. M. del Sagro Ordine de'Predicatori nostro Predecessore, e sono del tenor seguente.

CAPO PRIMO.

Della Vita Comune.

E perchè speriamo ogni cosa di buono, che risulterà in detto Monastero, procederà dalla Vita Comune tanto comandata dalla regola di S. Chiara, siccome per voto solenne han promesso; di quella primo tratteremo; E perciò comandiamo, che tutte debbano vivere in comune ad una medesima mensa, d'un medesimo pane, e pietanza, per li quali si farà quella provisione, che sarà necessaria; siccome si dirà appresso, conforme l'Ordine della Sacra Congregazione degl' Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali, nuovamente spedito per detto Monastero, particolarmente nell' anno 1593.

Non potendosi con ragione chiamare Vita Comune, se all'intutto ogni Monaca non sproprierà d'ogni sorte di roba propria, e stabile, comandiamo a tutte dette Monache, quali al presente tengono in loro potere, o d'altra, denari proprj, che ogn' una debba quelli riponere in una cassa comune, cioè ciascheduna in una borsa separatamente; Di modoche ogn' una possa conoscer la sua. Quale cassa comune sarà serrata con tre chiavi; da tenersi l'una dalla Madre Abbadessa, l'altra dalla Vicaria, e l'altra dalla Procuratrice, seu Communiera; e quando alcuna vorrà spendere del detto suo danaro, che sia con saputa della Reverenda Abbadessa in spesa onesta, e necessaria sotto pena di scomunica a chi controverrà al presente nostr' ordine: Per il quale anco ordiniamo a detta Badessa, che non possa spendere di detti danari delle Monache per servizio del Monastero *etiam* che fusse per bisogno urgentissimo; Ma che sempre siano conservati per li bisogni dell' istesse padrone sotto pena a detta Abbadessa di sospensione del suo officio, e di scomunica ad arbitrio nostro.

Ordiniamo anco a tutte dette Sorelle sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva, che ogn' una debba manifestare tutte le robe stabili che possedono, a Noi, o alla Reverenda Abbadessa, per disponere di quelli secondo sarà di dovere. Sappia ancora ciascuna Monaca, che non può nè donare, nè far presenti, nè riceverne in particolare; nè può vendere, nè locare, eccetto la Badessa, e Monastero in co-

mune, o il Procuratore. E quel, che li sarà concesso tenere, o pigliare con licenza, nè lo può spendere, o guastare senza licenza dell' Abbadessa, o nostra; Quale licenza non le si darà dall' Abbadessa, che dette robe date, o presentate si possano dare a parenti, o disponerne in usi profani, o dissutili, o farsene altri complimenti vani, e non convenienti.

CAPO II.

Dell' Officio Divino.

E perchè il servizio di Dio dev' esser proposto ad ogn' altra cosa, per questo, dopo ragionato della vita comune, quale abbiamo posto nel primo luogo per il desiderio tenghiamo di rimover dall' animo di ciascheduna Monaca ogn' affetto delle cose terrene, acciò siano più ferventi nelle cose spirituali; ed amino la santa povertà, muro della Religione; Ordiniamo, che tutte le Sorelle, e novizie intervenghino in Coro al Divin' Officio nell' ore solite; E fatto il primo segno, l' Abbadessa abbia diligentissima cura, che si reciti adagio con divozione, e con silenzio; E ciascheduna sia obbligata andare al matutino, ed altre ore Canoniche, eccetto quella, che per infermità, o altra legittima causa sarà impedita, ovvero che fosse in età decrepita; ed in tal caso rimettiamo alla coscienza di dett'Abbadessa, dandole autorità, che possa in quelle disporre.

Nessuna monaca, o altra novizia abbia ardire, mentre si recita il divin' officio, o si ascolta la Messa, di ragionare, ridere, burlare, o far altre cose inconvenienti; E niuna si partirà dal Coro se non per urgentissima causa, e con licenza dell' Abbadessa, essendo presente, ed in sua assenza della Vicaria, o da chi precede in Coro; E ciascheduna farà l' officio, che le sarà imposto da chi particolarmente ha questa cura, e nessuna sia retrosa a dire: non tocca a me, e chi controverrà abbia la penitenza in pubblico refettorio dalla Madre Abbadessa; E quando sarà alcuna, che continuerà ad essere dissubbidiente, se ne dia notizia a noi, acciò conforme alla colpa, se le dia la pena per esempio dell' altre. E vogliamo, che l' ora di Nona dell' officio divino si compisse immediatamente, che s'è ascoltata la Messa.

CAPO III.

Della Confessione, e Comunione.

Ordiniamo, che tutte le sorelle, novizie, ed altre figliuole in età legitima costituite debbano confessarsi, e comunicarsi ogni

terza Domenica di qualsivoglia mese, e nel tempo dell'Avvente, e Quadragesima ogni Domenica sotto pena d' esser privata della ruota per un mese, e d'aver solamente a mangiare pane, ed acqua, ed altra penitenza ad arbitrio dell'Abbadessa per la prima volta; e perseverando in tal dissubbidienza, sia obbligata l' Abbadessa dar notizia a Noi, acciò possiamo darle il condegno castigo; E se ci sarà qualche odio, ed inimicizia trà di loro procuri l' Abbadessa in ogni modo, che si riconcilia avanti la Comunione.

Comandiamo anco, che in quel giorno, che si farà la Comunione, niuna delle suore private si accosti a parlare con persona alcuna secolare alla crata, o ruota, se non dopo il Vespro, e questo per urgente causa sotto pena d' esser prive per un mese di detta crata, o ruota, ed all' Abbadessa, che lo permettesse, d' esser sospesa dal suo officio ad arbitrio nostro.

L' Abbadessa debba tutta volta che non sarà assegnato loro Confessore estraordinario, chiederlo da se stessa due, o tre volte l' anno, conforme l' ordine del Concilio Tridentino *sess.* 25. *n.* 10., e tutte le monache sieno tenute andar da detto Confessore estraordinario, *etiam* quelle, che non si volessero confessare; l' Abbadessa, e Vicaria sian sempre le prime, per dar animo all' altre; Ed in quel tempo, che vi anderà il Confessore estraordinario, non possa in modo alcuno andare il Confessore ordinario.

Se alcuna monaca in articolo di morte domanderà altro Confessore, ordiniamo, che gli sia concesso; purchè quello, che chiederà, sia approvato, che sia d' età grave, e matura, al quale si dona potestà, che insieme col Confessore ordinario possa entrare a confessarla, e subito che l'avrà confessata in luogo onesto, e patente, di modo che possa esser veduto dal compagno, e da due suore vecchie, se n' uscirà fuori.

CAPO IV.

Dell' Ufficio dell' Abbadessa.

La elezione dell' Abbadessa si faccia ogni triennio, conforme è stato sempre costume in detto monastero, e conforme la regola, e costituzioni de' Sommi Pontefici; E detta elezione si farà nella Crata della Chiesa, come vuole il *Concil. Tridentino sess.* 25. *c.* 7. per scrutinio, e voci secrete; Nè potrà esser nessuna eletta di minor età di quarant' anni, e che otto anni sia stata professa nella sua regola con il timore di Dio;

Nè si proccurino le voci per detta elezione sotto pena d' esser private di voce attiva, e passiva tanto chi le proccura, quanto chi le promette.

Non mancherà l' Abbadessa mandare tutte le cose egnali però con religiosa discrezione, considerando il bisogno delle persone; trattando in quel, che concerne l' officio suo, tutte le Suore ad un modo amorevolmente, e con carità secondo la giustizia, ed egualità fra di loro, nè perseguitando più una persona, che un'altra per sue passioni, o particolar affezione, sotto pena d' esser sospesa dal suo officio.

L' Abbadessa ancora sarà obbligata una, o due volte il mese ogni Venerdì Congregare Capitolo, e consultare le monache alla vita comune, all' osservanza della loro regola, ed ad altre cose lodevoli, secondo, che lo Spirito Santo le detterà.

Sia obligata anco l' Abbadessa ogni sera, quando si và a dormire, serrare le porte delli dormitorj, e tenersi in suo potere le chiavi. Nè possano in tempo di notte aprirsi dette porte, se non per gravissima causa, e questo con intervento di detta Abbadessa, quanto ad ogn' altra monaca, che in detto tempo avrà audacia uscir dal dormitorio.

CAPO V.

Dell' Officio della Vicaria.

Perchè suole spesse volte accadere, che l' Abbadessa per le cotidiane, e continue occupazioni, che occorrono nel governo, o per la grave età, o infermità non possa convenire, d' essere sollecita in attendere, che le Suore vivan con quell' osservanza, che dovevano; Ordiniamo, che in detto Monastero dopo l'elezione dell' Abbadessa, si debba eliggere dell' istesso modo per voti segreti una Vicaria delle più diligenti, e zelanti del Monastero per detto Triennio, l' officio della quale Vicaria è d' intervenire, e di trovarsi sempre pronta in Coro, ed in refettorio con le suore, di far l'officio proprio dell' Abbadessa, quando ella fosse assente, o inferma. E vogliamo, che sia obbedita, e riverita la prima dopo detta Abbadessa, alla quale s' è dato questo ajuto della Vicaria, non per fare due Capi, ma perchè ella supplisca tutto quel, che l' Abbadessa non potesse, ed acciocchè una di loro almeno sempre si trovi presente, ed intervenga a quel, che concerne il governo del Monastero.

CAPO VI.

Delle Discrete, ed Ascoltanti.

Acciocchè il governo del Monastero proceda regolatamente, e con ordine, comandiamo, che capitolarmente s'eliggano ogni Triennio ancora per voti secreti quattro Discrete delle più vecchie, e zelanti, e senza intervento loro, la Superiore non potrà fare cosa alcuna d'importanza, appartenente al Monastero, ed alla disposizione del vivere comune. Quali Discrete faranno anco l' officio d' Ascoltatrici, cioè un mese due, e due l'altro e senza la presenza almeno d' una di loro non potrà monaca alcuna parlare con persona secolare alla Crata, e Ruota; Nè permetteranno dette Ascoltatrici, che alcuna Suora possa per lungo tempo ragionare con uomini, *etiam* se fossero parenti stretti sotto pena a dette Ascoltatrici di privazione di voce attiva, e passiva per un' anno, e di carcere, ed altre pene ad arbitrio nostro.

Nè possa monaca alcuna parlare con qualche persona nella porta del battere sotto pena di non poter calare alla Ruota, porta, o Crata per due mesi; Nè meno possa parlare nella Crata, o Ruota senza licenza scritta, qual licenza si debba prima vedere dall' Abbadessa, o Vicaria.

CAPO VII.

Della Portinara, e Ruotara.

Perchè molti scandali sogliono nascere nei Monasteri per molte novelle, e ciarlamenti, che per lettere, ed ambasciate escono, ed entrano nel Monastero; Ordiniamo, che ogn' anno si debbano eliggere due Portinare, quali assisteranno alla porta del battere, ed a queste spetta rispondere a chi viene, per parlare alle Suore; e prima che vorrà parlare con qualche Suora, l' interrogheranno con qual Suora egli voglia parlare, e se tiene licenza scritta da Noi, o nostro Vicario; E non faranno mai ambasciata a Suora alcuna, nè le porteranno lettere, se prima non lo dicono all' Abbadessa, o Vicaria, dalle quali abbiano tal licenza, e poi parleranno con chi l'ha chiamato in presenza dell' Ascoltatrice.

CAPO VIII.

Del Modo de' Vestimenti.

Ordiniamo, che tutte le Suore professe si vestano d' una medesima sorte di panno, e si faccino l' abiti secondo la lor regola, e non gonnello, o guarnaccie, senza guarnizione alcuna, ma semplici sotto pena di scomunica, e di perdere dette Vesti, e le Superiori, che lo permetteranno siano sospese per due mesi del loro officio; e sempre d'ogni tempo abbiano d'andar con l' abito, e stola conforme all' ordine *ut supra* della Sacra Congregazione, ed anco col soccanno, *seu* velo bianco al collo ed al petto; E così l' Abbadessa abbia da far osservare sotto pena di sospensione del suo officio.

Le Novizie anco di detto Monastero si vestino pur del medesimo abito, e porteranno il velo bianco conforme sono state vestite dal Vescovo, secondo l' ordine del Pontificale; Nè alcuna possa chiamarsi novizia, se prima non sarà stata accettata dalle due parti delle Suore, e benedetta dal Prelato, e vestita del modo di sopra coll' abito, e velo bianco; E tutte le altre, che non saranno vestite in tal maniera, siano tenute, e trattate per secolari; E se alcuna delle dette Novizie non porterà detto abito, quello lasciando, o occultando, incorrerà nella scomunica, ed oltre di ciò sarà costretta a pagare l' abitazione, conforme stà ordinato nelli Concilj Diocesani, celebrati dalli nostri Reverendissimi Predecessori.

CAPO IX.

Delle Spoglie delle Suore Defunte.

Quando occorrerà morire alcuna Suora, ordiniamo, che di tutte le robe, che resteranno, se ne faccia inventario per la Reverenda Abbadessa, e Procuratrice, e discrete, le quali abbiano da conservare dette robe in luogo comune per servizio, ed uso comune del Monastero; *Verum* detta Abbadessa possa insieme con la Vicaria, Procuratrice, e discrete dispensare alcune robe a qualche Monaca bisognosa; Ma del tutto prima si debba dar notizia a Noi; Ordiniamo sotto pena di scomunica, che nessuna sorella, Zia, Nipote o discepola di detta defunta possa pigliarsi, ed appropriarsi roba alcuna della defunta, e chi le tenesse occultate, e non revelerà, incorra l' istessa pena, ed altre pene a nostro arbitrio.

Comandiamo a detta Abbadessa, che insieme con la Vicaria, e Procuratrice abbia pensiero d'aggiutare l'anima di detta defunta, con spendere la terza parte di quelle robe, che resteranno, in tante messe di Requie per la sua anima, e secondo da Noi sarà ordinato, quando occorrerà il caso.

Se nella morte d'alcuna monaca tra le sue robe si troveranno danari, le sia negata la sepoltura ecclesiastica, come indegna, e proprietaria; E senta quelle parole di San Pietro dette a Simon Mago: *Paecunia tua tecum sit ad perditionem*; Cioè li tuoi danari siano con te in tua dannazione.

CAPO X.

Della Obbedienza.

Desiderando, che il Voto dell'obbedienza al tutto sia osservato in quel, che non è contrario alla salute dell'anima, e della professione; Ordiniamo a tutte le Suore, novizie, ed altre figliuole, che debbano sempre ubbidire tanto all'Abbadessa, quanto alla Vicaria, ed altre Officiali respettivamente in quel, che concerne l'officio loro senza replica alcuna, sotto pena di carcere ad arbitrio di detta Abbadessa.

Se alcuna monaca avrà audacia insurgere con parole ingiuriose contro l'Abbadessa, ordiniamo, che quella tale, come dissubbediente, e ribella sia incarcerata per quindici giorni, o più, o meno secondo la qualità della persona, o del delitto.

Chi dirà tal'ingiurie ad altre Suore, sia carcerata per tre giorni; E chi rinfaccerà li defetti passati all'altra, per penitenza a colei si dia a mangiare solo pane, ed acqua; E se alcuna infamerà l'altra in cosa grave, vogliamo che non possa essere assoluta, se non da Noi, fatta però la restituzione della fama, e pacificata che sarà con l'ingiuriata, ed offesa.

Se alcuna Monaca metterà mano sopra dell'altra, oltre della scomunica che incorre, sia subito carcerata, e se ne dia notizia a noi; E se l'Abbadessa non la carcererà subito, e non ne darà notizia, sarà privata del suo officio.

CAPO XI.

Della Clausura.

Poichè il Sacro Concilio Tridentino, e Sante costituzioni di Sommi Pontefici, e prima, e dopo detto Concilio tanto se-

veramente ordinano l' osservanza della Clausura de'Monasterj, acciò detto precetto s' osservi inviolabilmente: Ordiniamo *in virtute Sanctae Obedientiae* alla Reverenda Abbadessa, ed altre Officiali, ed a tutte le Suore, che in nessun modo, e per nessuna causa mai debbano introdurre dentro la prima porta del Monastero nè uomini, nè donne di qualunque stato, grado, e condizione si siano, sotto pena della scomunica Papale, e privazione dell' officio che avessero, ed inabilità in perpetuo di poter avere mai officio alcuno oltre la pena del carcere per un mese, ed altre pene imposte dal Sacro Concilio Tridentino, e costituzioni di Gregorio XIII. *fel. mem. contra ingredientes septa Monasterii.*

Quando sarà necessario, che alcuno entri in detta Clausura, come il Confessore, Medico, Barbiero, o altro per servizio del Monastero, questi tali sempre abbiano licenza scritta da noi, o nostro Vicario, e sempre siano accompagnati dalle quattro Discrete, e si dia segno con una campanella, che tutte le Suore, le quali fossero sparse per il Monastero, si ritirino nelle loro camere, per non essere viste; E nessuna dell' Officiali, e Monaca ardisse parlare con quelli fuorchè nelle cose appartenenti ai loro officj sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva per un anno.

CAPO XII.

Del ricevere dei presenti.

Comandiamo ancora, che niuna possa mandar presenti fuor del Monastero a qualsivoglia persona, ancorchè fossero parenti stretti, se prima non mostrerà il tutto all' Abadessa, per darle la licenza, la quale Abadessa consideri bene chi sia la persona, alla quale si presenta, s' è persona benemerita del Monastero, che il donare a tali persone sarebbe atto di gratitudine, e caritativa remunerazione, e che cosa le manda, e di che importanza, e d' onde si può muovere a farle simili presenti, e conoscendo la persona sospetta, o il presente di valuta, o l' occasione scandalosa, non gli darà licenza in modo alcuno sotto pena di sospensione del suo officio, e quella, che senza tal licenza presentasse, resti priva della voce attiva, e passiva a nostro arbitrio.

Ordiniamo anco per osservanza della vita comune, che li presenti, che saranno mandati a' particolari di detto Monastero, se li possano appropriare dette particolari con licenza

dell' Abadessa, la quale non li faccia dispensare in comune; ma possan quelle, alle quali saranno mandate, convertirle in uso loro, come le piacerà.

CAPO XIII.

Dello scrivere, o ricevere le lettere.

Occorrendo a scriversi lettere per quel che è necessario fuor del Monastero, non si possano scrivere se prima non si darà licenza dall' Abadessa, con dirle, a chi si scrive, e che cosa si tratta, e non si mandino, se prima non saranno viste da detta Abadessa, eccetto se si scrivessero a' Superiori per cose del governo del Monastero sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva,

CAPO XIV.

Del Refettorio.

Perchè come s' è detto di sopra nel primo Capo tutto l'intento nostro è di ridurre detto Monastero alla vita comune conforme all' ordine della Sacra Congregazione; ordiniamo, che si facci un Refettorio della grandezza conveniente, dove converranno a mangiare tutte dette Suore; e fatto il primo segno, si troveranno presenti tutte alla benedizione della mensa, eccetto le Inferme, e nessuna si partirà finchè non saranno rese le grazie, conforme stà notato nel fine del Breviario; se non fosse per cosa d' importanza, e con licenza di quella, che presiede nel Refettorio.

Mentre si mangia, una continuamente leggerà alcune cose spirituali volgari, come saranno la loro regola, leggenda di Santi, Sermoni Spirituali, e ciascheduna sederà nel suo luogo secondo la precedenza della professione, ed antichità loro.

Nel Refettorio si osserverà anco il silenzio, come si è detto nel Coro, e non sarà lecito ad alcuna parlare, se non per cosa d' importanza, e con voce bassa, nè sia lecita alla Superiora dispensare il silenzio, se non rarissime volte, ed in tal tempo le suore staranno con modestia, e discrezione, siccome conviene alle vere spose di Cristo, e siccome osservò la Beata Santa Chiara fondatrice della loro Regola.

Si costituiranno due Refettoriere, le quali abbiano cura di far preparare, e star in ordine il Refettorio, e di far por-

tare le vivande alla Mensa, e distribuirle secondo l'ordine ugualmente a tutte; non facendo eccezione di persone, e di conservare le tovaglie, e tutte l'altre cose necessarie per la Mensa.

Nel detto Refettorio mangeranno non solo le Professe, ma anco le Novizie, e tutte l'altre figliuole, che staranno per educarsi, nel luogo dove li sarà deputata dalla Reverenda Abadessa; ed alle dette figliuole si costituisca una Maestra, la quale abbia cura con diligenza d'ammaestrarle nel timore di Dio, nei buoni costumi, nell'obbedienza, e nella vita comune, nè Monaca alcuna s'intrometta con dette figliuole, se non quella, che si costituirà per loro Maestra.

CAPO XV.

Del ricevere, e spendere l'entrate del Monastero.

Per levare totalmente la proprietà, e per comune utile ordiniamo, che tutti li danari, che pervengono nel Monastero, o siano d'entrate di Territorj, case, censi, legati, elemosine, e d'ogn'altro modo, che venissero, o fossero lasciati, o dati al Monistero in comune, o in particolare, o siano dati dalle Suore, o dell'abitazione, o vitto delle figliuole, si debbano ricevere dal Procuratore del Monastero, e si scriveranno nel suo libro d'introito, ed esito, quale si conserverà per esso Procuratore, e ne darà lucido conto a suo tempo innanzi a Noi, o nostro Vicario con li razionali eligendi, per vedere detti conti.

L'Abadessa come Madre provida di famiglia provederà nel principio dell'anno, ed in quelli tempi, che più commodamente si può fare provisione di quel, che fa bisogno per il vitto del Monastero, richiedendo al Procuratore, che compri il grano, legumi, oglio, cascio, lardo, saime, legni, ed altre cose necessarie in quelli tempi, che si possono avere a miglior prezzo respettivamente; Quali robbe si conserveranno sotto chiavi, quali si terranno dalla Badessa, e dalla Procuratrice, facendo libro di quanto si spende, e si consuma; acciò ogni cosa vadi con buon ordine; e non si faccia spesa, se non necessaria, e proporzionata all'entrate del Monastero.

Si spenderanno anco per uso, e servizio delle Monache in tutte quelle cose, ch'è stato solito darsele per loro vestiti, cioè l'abito, e stola ogni tre anni, calzette, scarpe, pia-

nelle ogn' anno; ed in tutti gli altri bisogni delle loro infermità per medicine, medico, ed altre spese necessarie, e di quanto si spende si darà lucido conto dalla Reverenda Abadessa, e Procuratrice in quel, che appartiene a loro, ed alla Procuratrice, quale disborserà sempre il danaro per le cause predette.

CAPO XVI.

Del ricevere le Novizie.

Sebbene negli soprascritti Capitoli abbiamo disposto alcuna cosa appartenente alle Novizie, nondimeno non s'è ordinato il modo, che s'ha d'osservare nel ricever di quelle; Per tanto ordiniamo, che non si possa accettare alcuna persona minore d'anni dieci, nè maggiore d'anni venti, per Monacarsi; nè si accettino senza licenza nostra, e consenso delle due parti delle Suore, quale accettare non si farà a viva voce pubblica, ma per voti secreti; acciocchè si levino tutti i sospetti, che potessero nascere, e debbano avvertire le Monache, quando hanno da dare voto ad alcuna, per farsi Monaca, che tale sia ben nata, di parenti di buona fama, e santamente, sana di corpo, ed atta a fare gli esercizj comuni del Monastero, e che siano nate da legitimo matrimonio, e che siano cresimate avanti, acciò non siano costrette uscire dopo per ricevere il Sacramento della Confirmazione.

Avertiranno inoltre l'Abadessa, e Vicaria, che avanti di introdurre alcuna per farsi Monaca, le si faccia a sapere tutta la regola, l'asprezza della vita, del vestire umile, le vigilie, digiuni, orazioni, ed ogn' altra cosa, che è obbligata osservare; non permettendo, che Suora alcuna particolare si pigli, ed allevi discepola veruna, *etiam* se fosse parente, perchè si fanno poi come un Idolo di quella, e cercano di lasciarla erede dei loro Oratorj, o Celle, e delle spoglie, che non sono di loro, ma del Monastero, avezzandole ad essere proprietarie, e sensuali.

Onde per estirpare questa mala consuetudine, comandiamo espressamente, che dette novizie abbino una Maestra, quale sarà eletta dalla Badessa, Vicaria, e dalle quattro Discrete, quale Maestra avrà diligentissima cura d'insegnare a dette Novizie tutte quelle cose, che concernono all'Officio Divino, alla Religione, ed osservanza della Regola, e buoni costumi, e dette Novizie debbano avere un Dormitorio separato per loro, se puol' essere, sino al giorno che abbino una Camera, dove la Maestra possa insegnarle, come di sopra.

E perchè al presente detto Monastero si ritrova aggravato del numero di dette Novizie, per sostentamento delle quali non bastano l'entrate del Monastero, per questo ordiniamo, che da quì avanti non si possano più accettare figliuole alcune, finchè non saranno ridotte ad un certo numero, di modo che non ecceda il numero di dodeci.

Quelle Novizie, che al presente portano il velo bianco benedetto dal Vescovo, siano tenute far la professione loro fra termine di sei mesi, e pagare la dote tutta intiera, e non in parte, altrimenti, elasso detto termine, saranno cacciate da detto Monastero.

L'altre Novizie, che non sono ancora benedette, quando saranno pervenute nell'età legitima ordinata dal Sacro Concilio Tridentino, debbano subito far la professione, e se dopo detto tempo fra sei altri mesi non faranno la professione, siano cacciate dal Monastero; purchè alcuna volta non piacesse al Vescovo di differire detta professione per alcun'altro spazio di tempo, ed acciochè non si prolunghi detta professione per mancamento della dote, com'è accaduto per il passato; Ordinamo all'Abadessa, e Procuratore del Monastero, che prima, che si accetti alcuna figliuola, s'informino con molta diligenza, se tiene commodità della dote, conforme si dirà appresso, e ne debbano dar relazione a Noi, acciò (*causa cognita*) possiamo concederle licenza, o negarla, siano obbligate esaminare, ed esplorare la loro volontà di farsi Religiose, e se sanno ben leggere, e che subito si vestano d'abito, come l'altre benedette da Noi, e nostri Antecessori, ed osservino tutte l'altre cose, come l'altre Monache, eccetto il velo negro.

Mentre dura il Noviziato d'esse Novizie, se non hanno pagato la dote, siano obbligate pagare, e far pagare da loro Parenti per loro vitto, e vestito ducati venti l'anno, acciocchè possino vivere in comune, come di sopra.

CAPO XVII.

Del numero delle Suore, e Novizie.

Poichè per esperienza s'è visto, ch'è meglio il numero di pochi, ed utili, che di molti, e dissutili, acciò non sia maggiore il numero di quanto siano bastevoli l'entrate, ed elemosine cotidiane, e che mancando la sostanza corporale, non si perda l'osservanza della regola secondo l'ordine del Sacro Con-

cilio Tridentino, e la costituzione di Gregorio XIII. felice memoria, per questo avendo molto ben considerato, e maturamente discusso, che l' entrate, ed elemosine di questo Monastero di Cotrone non bastano per sostentare tanto numero di persone; Ordiniamo, che tutte dette Monache tanto professe, quanto Novizie per l' avvenire si riduchino al numero di ventiquattro, e non più.

E per dote di qualsivoglia Monaca non sia dia meno di ducati dugento, se sarà Cittadina, e di docati dugento cinquanta, se sarà forastiera, quali danari si pagheranno intieramente, e non in parte, in una sol volta in danaro di contanti, delli quali se n' abbi da fare subito compra di beni stabili, o di censi sicuri, e liberi con intervento nostro, o del nostro Vicario, e della maggior parte di dette Monache; ovvero s' abbia da dare detta dote in tanti beni stabili, o censi sicuri ascendenti a detta somma. E finito il detto numero di ventiquattro trà le professe, e novizie, non si possa accettare altra senza espressa licenza nostra, la quale monaca soprannumeraria avrà da dare per dote ducati trecento acciocche possa commodamente vivere da religiosa, conforme l' ordine del Sacro Concilio Tridentino.

Quando alcuna Monaca novizia volesse pagare la sua dote, durante il noviziato, detta dote non si debba in modo alcuno ricevere nè in tutto, nè in parte conforme l' ordine del Sacro Concilio Tridentino sotto pena di scomunica, nè detta novizia sia ammessa, nè si possa ricevere a fare la professione, se prima non avrà pagato realmente, e con effetto tutta la dote intieramente come di sopra, o in denari, o robbe stabili, o censi sicuri con intervento Nostro, o del Vicario, e della maggior parte di dette Monache, sotto pena di scommunica controvenendosi a quest' ordine.

CAPO XVIII.

Delle figliuole, quali stanno per educarsi.

Ordiniamo, che queste figliuole non si ricevano senza nostra licenza, e voci dell' Abadessa, e sorelle, quali figliuole abbiano da vestir dentro il Monastero vestito, dell' istesso colore fratesco, ed abbiano da pagare l' abitazione in docati tre l' anno, e quelle figliuole, che vi sono adesso, abbiano da pagar anco per il tempo passato, e che siano Cresimate.

CAPO XIX.

Dell' Orazione Mentale.

I. Ordiniamo che dopo compieta si radunassero in Coro tutte le Reverende Monache, Educande, e Serve, acciò compissero la mezz' ora d' orazione mentale, e questa dalle Reverende Monache si facesse parimente la mattina, prima, che si comincia l' officio divino, acciò lo recitassero più attentamente, e con maggior divozione.

II. Che in ogni Venerdì si digiunasse e la sera si facesse la disciplina dalle Reverende Monache, e Serve, e debbano per anco farla ogni Mercordì della Quaresima.

III. Che dalla prima Domenica dell' Avvento sino alla vigilia della Natività del Signore si digiunasse dalle Reverende Monache, e Serve.

IV. Che nella Quaresima, Avvento, Vigilie, Quattro tempi, ed in tutti li Venerdì dell' anno non si aprisse il Parlatorio.

V. Che il silenzio di un' ora si osservasse dopo pranzo, e cena, così dalle Reverende Monache, come dall' Educande, e Serve,

CAPO XX.

Del tempo, in cui si debbano leggere li presenti capitoli.

E perchè in vano si farebbero gli ordini dei Superiori, se quelli non fussero ubbediti, perciò ordiniamo, che li soprascritti nostri ordini, e costituzioni si debbano inviolabilmente osservare tanto dall' Abadessa, ed altre Superiore, quanto dall' altre sorelle sotto le pene imposte di sopra, onde vogliamo, che per venire nella piena cognizione, e scienza di tutte, si abbiano le dette costituzioni da leggere in refettorio una volta il mese in questi principj, e dopo quando saranno ben impresse nella loro memoria, s' abbiano da leggere almeno ogni due mesi, e la Madre Abadessa avrà questo pensiere sempre di ordinare ad una intelligente, che quelle legga in refettorio, e di farle osservare con ogni zelo di carità, altrimenti ne graviamo la sua coscienza, che nel giorno tremendo del giudizio n' abbia da dar conto avanti il Tribunale di Nostro Signore Gesù Cristo *cui est honor, et gloria cum Patre, et Spiritu Sancto per infinita saecula saeculorum. Amen.*

Ed avendo noi seriamente considerato, anzi osservato, che da 25 anni, in cui per altissima disposizione governiamo questa Chiesa, che a tenore delle medesime si è pratticata l'osservanza nel nostro Monastero, nel quale abbiamo con sommo nostro giubilo trovato Monache di perfezione, perciò ben volentieri condiscendiamo alla vostra istanza; e di più in tutto quello, che spetta alla nostra autorità ordinaria, l'approviamo, moderando solamente, che ove si tratta di scommunica sia sempre *ferendae sententiae*, cioè, che non s'incorra senza nostra intelligenza, perciò per quanto a noi spetta *servatis servandis* vi diamo licenza di poterle far stampare, affinchè ogni Religiosa l'abbia nella sua stanza, e leggendole non possa allegare ignoranza.

Paternamente vi esortiamo all'esatta osservanza delle medesime costituzioni, acciò crescendo di virtù in virtù, imitiate la S. Nostra Madre Chiara, per ritrovarvi da Vergini Savie, preparate alla venuta dello Sposo, ed entrare con lui alle nozze dell'eterna Beatitudine; Conciosiacosachè le angustie, e li travagli di questa vita, al dir dell'Apostolo S. Paolo sono momentanei, e leggieri a riguardo del gran peso della gloria, che ci spetta, e preparata per quei, che amano il Signore.

Dichiariamo non intendere in qualche maniera di derogare a quel, che nel nostro Sinodo Diocesano nell'anno 1729 celebrato, abbiamo determinato per regolamento de' Monasterj delle Religiose. Dato in Cotrone dalla nostra Vescovil Residenza li 25 giugno 1749.

FR. GAETANO VESCOVO DI COTRONE.

† Loco Sigilli. *Canonico Felice Messina Segretario.*

DISPOSIZIONI APPARTENENTI AL MONASTERO DI SANTA CHIARA.

EDITTO DA TENERSI CONTINUAMENTE AFFISSO NEL PARLATORIO

LEONARDO TODISCO GRANDE

Patrizio della Città di Bisceglie, Dottore in Sacra Teologia. Per la Grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Cotrone.

Sono i Monasteri delle Religiose tanti piccoli deliziosi Giardini racchiusi, e riservati nella vigna del Signore, *hortus conclusus*, pe' quali i Vescovi, che sono gli Operarj destinati da Dio debbono special custodia averne, e cura, e pensiero per coltivarli, sdradicando non dico le spine di gravi difetti, che colla divina Grazia non sogliono radicarsi nelle Sacre Vergini; ma bensì quell' erbe di piccoli difetti, che alla vaghezza di tali giardini sconvengono. E perciò è nostro dovere impiegar vigilanza assidua, ed operatrice per sbarbicarli subito, che incominciano a spuntare, onde raccogliere bianchi gigli della Verginità, da recare soavissima fragranza al loro Celeste Sposo Gesù Quindi è che crediamo parte essenziale del nostro Sagro Ministero, avendo presente le Disposizioni de' Sagri Canoni, del S. Concilio Tridentino, de' Decreti Apostolici, e Costituzioni, emanare il present' Editto, col quale Ordiniamo, e Comandiamo quanto segue.

1. Niuna persona Ecclesiastica Secolare, o Regolare, e Laico di qualsivoglia grado, Stato, e condizione; tanto commorante in questa Città per ragione di Origine, o domicilio, quanto per qualsivoglia cagione, anche se fosse di passagio, ardisca sotto qualsivoglia pretesto di parlare a qualsivoglia Monaca di questo Venerabile Monastero di Santa Chiara di Cotrone, tanto se sia Corista, quanto se Conversa, Novizia, Educanda, anche se fosse semplice Serva ivi rinchiusa, tanto da' Parlatorj, o dalla Chiesa, quanto da qualsivoglia altro luogo, e per qualunque cagione, senza la licenza, *in scriptis*; da concedersi da Noi, o dal nostro Vicario Generale sotto pena di scomunica *ipso facto incurrenda* a noi riservata.

2. Permettiamo che i padri e le madri parlino colle loro figliuole, e quelle che sono ligate con vincoli di primo, e secondo grado di consanguineità, senza altra licenza dal Parlatorio solamente, ma non già ne' giorni proibiti, a tenore del decreto della S. C. de' Vescovi di 15 gennajo 1816. I tempi proibiti sono l' avvento, la quaresima, i venerdì, e sabati, le vigilie, ed i giorni di Communione.

3. Gli Ecclesiastici benchè sieno fratelli, non ardiranno senza la medesima licenza *in scriptis* di andare a parlare, essendo ciò proibito da' sagri Canoni: Cap. *Monasteria de Vit. de hon. clericor.* Serve dunque il present' editto di ammonizione agli Ecclesiastici, i quali oltre alla pena della scomunica, incorreranno in altre pene a nostro arbitrio.

4. I Regolari incorreranno nella stessa scomunica, e ricordiamo loro di non potere parlare colle monache nemmeno per un breve spazio di tempo, come rilevasi del decreto di PP. Clemente IX. del dì 11 Maggio 1669 confermato da PP Innocenzo XI. a 29 maggio 1677 nel quale si da a' Vescovi sopra i Regolari la facoltà di Delegato Apostolico, andando soggetti oltre della scomunica, alla pena della privazione degli ufficj, e della voce attiva, e passiva *ipso facto*; quei Regolari che avranno parenti di consanguinità in primo grado, e secondo ancora, potranno dimandare a Noi la licenza al più 4 volte l' anno, a tenore del decreto di PP. Urbano VIII, de' 20 novembre 1629.

5. Chi avrà licenza di parlare con una, non parlerà con altra, sotto pena della scomunica come sopra.

6. Niuna licenza s' intende data per parlare dal portellino della Confessione, o Communione, o dal portone ch' entrano le robe nella pubblica strada, intendendosi la licenza data a que' di primo, e secondo grado pel parlatorio solamente. Chi controviene incorre nel caso riservato colla scomunica annessa.

7. Sappiano essere violazione di clausura introdursi figliuoli, e figliuole anche di pochi mesi, come più volte è stato dichiarato dalla Congregazione, e con particolarità a 6 luglio 1635, che alcune Monache di Spoleto sotto il dì 6 luglio 1635 furono per ordine del Papa assolute dalla scomunica, perchè aveano introdotto nel monastero infanti di pochi mesi.

8. S' incorre *ipso facto*: nella scomunica di sopra fulminata, a chiunque parlerà dalla casa vicina con una Religiosa, sia professa, sia novizia, sia educanda, anche sia serva.

9. Nell' istessa censura, e pena incorrerà chi colle sopra divisate, farà anche da lontano segni. « *Quia conceptus menta-*

» *les et animi passiones exprimuntur, et alteri significantur, ne* » *dum externa voce articulata, sed etiam signis, et nutibus,* » *ut patet in mutis, et surdibus.*

10. Nella stessa censura, e pena incorrerà, chi parlerà per mezzo di terza persona, e per mezzo di terza persona riceve delle risposte, alla presenza di una Religiosa, professa, novizia, educanda, e serva. « *Loqui enim per se, et per inter-* « *positam personam, paria sunt quoad effectum* ».

11. Nell' istessa pena, e censura incorrerà. chi parlerà con una delle sopra designate persone; quantunque non riceva risposta. S' avverte però che nella detta censura, e pena in questo caso non incorrerà chi ascolta, e tace niente rispondendo; perchè la censura è pena imposta « *contra loquentes, et non contra audientes* ».

12. S' incorrerà nella stessa censura, e pena, chiunque ardirà mandare lettere, biglietti, imbasciate a mal fine. Nell' istessa pena incorrerà chi le porta.

13. È proibito a qualsivoglia persona mandare a fare in detto monastero, tanto comestibili, quanto cose manuali.

14. L' educande vivendo all' istessa tavola delle religiose, ed avendo l' istesse vivande delle medesime, non potranno ricevere particolari vivande dalle rispettive famiglie. Solo si permette riceversi da' parenti in primo, e secondo grado di consanguineità, qualche merenda, come sarebbe tarallucci, frutti, e qualche piccola merce, colle debite licenze; e con essere queste nell' entrare visitate dalla madre Badessa, in mancanza di lei, da chi fa le veci di essa, o dalla maestra dell' educande, o da chi sarà da noi destinata, a di cui cura saranno conservati.

15. I medicamenti, e quant' altro concernerà la malattia, e convalescenza dell' educanda, sarà lo spesato a carico delle famiglie rispettive, non intendendosi tali spese comprese nella pensione annuale.

16. L' accesso de' parenti di primo, e secondo grado di consanguineità non sarà spesso, anzi non prima di giorni determinati, eccetto qualche caso straordinario, e con nostro espresso permesso, o del nostro Vicario Generale: come sarebbe se fosse stata incommodata in salute, o per altra grave circostanza.

17. Niuno ardisca suonare, cantare di notte, o di giorno nelle strade, che circondano il monastero innanzi del medesimo, nè fare strepiti di giuoco, o d' altri trattenimenti, pei quali possano le religiose essere distratte, o divertite dai di-

vini ufficj ; o da altri esercizj spirituali, ed affari della religiosa loro vocazione. I controventori anderanno soggetti alle censure, oltre alle pene di polizia, che saranno provocate.

Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d' ignoranza ; vogliamo che il presente editto si tenghi continnamente affisso nel parlatorio del nostro monistero di Santa Chiara, ed obblighi ognuno, come se fosse stato personalmente intimato.

Dato in Cotrone dal nostro palazzo Vescovile questo di due ottobre 1837. Tempo di S. Visita nell' anno qnarto del nostro Vescovado.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

EDITTO

Sulla condotta da serabrsi dalle Religiose, Educande, e Novizie.

LEONARDO TODISCO GRANDE

Dovendosi da Noi avere special cura delle Religiose; e dovendo cercare i mezzi proprj, onde ottenere l'esatta osservanza della regola delle Religiose di questo Venerabil Monistero di S. Chiara, non che prescrivere tutto ciò, che concerne il buon regime dell' Educandato, il tnto a tenore del disposto da' Canoni, e dalla Sagra Congregazione de' Vescovi Regolari : veniamo a dare le seguenti dilucidazioni, e disposizioni.

Tutte le Monache porteranno i capelli tagliati fino alle orecchie, e porteranno sempre il loro capo con tele, o veli comuni, e questi non sieno nè preziosi, nè curiosi.: nella lunghezza, e larghezza tale, che cuopra buona parte delle spalle, com'è l' attuale costume di questo Monastero.

Non compariranno innanzi a persone, ch' entreranno nel Monastero, anche se fosse il Medico, il loro Confessore, ed il Prelato stesso, senza avere coverto il volto con velo.

Tutt' i panni tanto di lana, quanto di lino, veli, coperte, ed altre cose simili si conserveranno in una stanza deputata, serrata a chiave, e custodita dalla Madre Badessa.

Non si dispenseranno dette robe alle Monache, senza espressa licenza della Badessa; occorrendo cambiarli per essere consumate, o pure, perchè la stagione il richiede si porteranno alla Madre Badessa acciò si cambiano, e se logori, o vecchi si potranno rappezzare (qualora fossero suscettibili di rappez-

zamento) purchè però fossero decenti, altrimenti si terranno per altro uso della Comunità. In riguardo poi alle cose, delle quali si serve qualche inferma, che a seconda del consiglio del Medico, potrebbesi attaccare il male, la Superiore baderà a metterci un segno, acciò non si confondino colle altre, e conservarle in luogo separato.

Espressamente si proibisce il dormire più d'una nella cella (1).

Le celle non si potranno mai chiudere da dietro, acciò la Madre Badessa in qualunque ora, e tempo possa prestare la sua esatta vigilanza.

A niuna è permesso andare a discorrere segretamente nella ora della dormizione, o del silenzio, nella cella dell' altra; ancorchè fosse Sorella, o nipote.

Tolleriamo *l'uso che c' è ab antico* in questo Monastero, che le Religiose dormino senza l' abito (*); ma vogliamo ed ordiniamo espressamente, che si dorma da ciascuna Monaca, novizia, ed Educanda colla camicia, ma al disotto siavi sempre un faccioletto, che cuopre il petto, e la spalla sotto la camicia, come anche avranno la testa coverta.

Non s' uscirà mai da letto, senza pria indossare l' abito: Come al pari, l' Educanda senza la Veste. In controvenzione la Madre Badessa le punirà severamente. Avvertendosi che le Religiose Professe nel letto, oltre le divisate cose tenghino almeno il cordone, o qualche segno dell' abito.

Le serve, quantunque non siano Professe, debbono stare in letto, come l' Educande. Le serve debbono essere corrette, e penitenziate dalla sola Madre Badessa; mai però maltrattate. Quando portassero mal sispetto ad alcuna, la Madre Badessa dovrà onninamente penitenziarla; come anche dovrà penitenziare quella, anche che fosse Professa, che ardirà maltrattarla.

La Madre Badessa baderà, che le Converse, e le serve in ogni giorno, quando l'Educande sono al Coro, fare spazzare, e pulire l' Educandato, e non già quando l' Educande saranno nell' Educandato, acciò le medesime non avessero da discorrere, o conversare con le medesime Converse, e serve: Mentre in forza de' decreti della S. Congregazione, non possono le Religiose Professe sieno Coriste, sieno Converse, avere che

(1) Viene proibito dai Decreti della Sacra Congregazione dei 18 novembre 1634, e 1647.

(*) Attualmente giusta l' uso da più tempo introdotto l' abito è di scottino, e si è approvato.

fare con l'Educande, o mostrare affezione particolare con una delle sudette Educande, tanto meno lo potranno con esse serve.

Non si puole dalla Superiore, anticipare il vino della sera nella mattina, o qualunque altra cosa commestibile, a chiunque fosse.

Il pane che si passa dalla comunità, non si puole ciocchè supera, portare nella propria stanza, e conservarsi particolarmente, ma la rifettoriere deve raccoglierlo, e conservarlo; ne tampoco si puol dare a' poveri, senza il permesso della Madre Badessa, la quale concedendo il permesso si darà in nome della Comunità, e mai della particolare.

Chi non interviene alla mezz'ora, all' ufficio, alle altre operi comuni di pietà, o alla ricreazione istessa affacciando alcuni incommodi, che dalle altre operazioni del giorno possa la Madre Badessa arguire essere efimero, si passerà alla Mensa, o in stanza, se affaccia di non potere calare a Refettorio, un semplice piatto di pan cotto condito con olio, o con formagio.

Sarà Scomunicata chi getterà le medicine, che si somministrano dalla comunità.

A nessuna sarà permesso rattenere pulli.

Le ruote all' ore 23 e quarto si chiuderanno; purchè non vi sia una circostanza impellente, ed in tal caso oltre della ruotiera, o portinaja vi sarà la Madre Badessa, o chi ne farà le sue veci. Aprendosi la Porteria non sarà mai sola la Portinaja.

Chi si comunica deve onninamente chiedere la venia dalla Madre Badessa.

Non sarà mai permesso, a coloro ch' entreranno con i debiti permessi nella Clausura, fare alcun presente, anche che fosse di semplice tazza di Caffè, potendosi questo eseguire nella grada.

Ogni Educanda avrà il suo lettino separato, nè vi può essere circostanza, che possano dormire due all' istesso letto, anche se fossero sorelle.

L' accomodo de' lettini de' medesimi sarà a carico di ciascuna Educanda; purchè l' età tenera, o l'infermità non le scusi.

L' Educande sono sottoposte alle Leggi di clausura del parlatorio, e delle altre Regole di questo Monastero, che non si oppongono al disposto particolare dell' Educande.

Dovranno vestire sempre di abito di colore modesto, e sono proibiti abiti, o faccioletti di seta, anelli, collane, capelli alla fronte: « *Habitu cultuque utatur modesto sine jocalibus auro, vel*

» *seryco; servet locutorium, et Clausurae Leges, nec debet* » *permitti victum dietim a parentibus, vel Consanguineis ab-* » *ministrari; ingrediatur Puella sola absque ullo famulato, ali-* » *menta quolibet semestre, Monasterio anticipate persolvant alia-* » *sque conditiones in pagellis pro Educadis impressis praescriptas* » *Religiose observant* » Sono questi disposizioni Canoniche, e replicate dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari; per cui si baderà.

Che venghi anticipato il semestre, sotto la risponsabilità del procuratore.

Nell' ore che si leveranno dal travaglio l' Educande potranno andare a divertirsi o nel Vaglio, o sopra il Belvedere, sempre sotto l' occhio, e vigilanza della Maestra, o sotto maestra dell' Educande; e la Madre Badessa porterà poi sopra di tutte un occhio vigile, come superiora di tutte.

L' Educande andando a Refettorio caleranno per la scala grande, ed usciranno dall' Educandato in fila, serbando silenzio. Ne' Corridoj l' Educande passando per andare al Coro, o altrove; o ciascuna colla di loro Maestra, per calare alla grada, sempre serberanno silenzio.

La penzione annuale dell' Educande sarà ducati trentasei per la vittitazione, e ducati sei pel calpestio.

Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d' ignoranza; vogliamo che il presente Editto si tenghi continuamente affisso nel parlatorio del nostro Monastero di Santa Chiara, ed obblighi ognuno, come fosse stato personalmente intimato.

Dato in Cotrone dal nostro palazzo Vescovile questo dì due ottobre 1837: Tempo di S. Visita nell' anno quarto del nostro Vescovado.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

NOTIFICAZIONE RIGUARDANTE LA RUOTIERA.

LEONARDO TODISCO GRANDE EC.

La Ruotiera non mancherà mai di stare nella stanza delle Ruote, fino a che stan aperta la porta di fuori, per essere pronta a chiunque sarà a presentarsi alle Ruote per imbasciata. Ricevuta l' imbasciata, s' è da farsi l' imbasciata, per essere a seconda delle regole, darà il segno col campanello, al quale segno chiunque lo sentirà da sopra al monastero, uscirà dalla finestra, e farà sentire alla Badessa, che vi è persona, nominando chi sia, che vuol fare l' imbasciata. Sarà a cura

della Badessa immantinente dare la risposta, o mandare, se si puole, la persona richiesta coll' ascoltatrice. Nel caso che la Ruotiera, per qualche bisogno preciso e necessario per essa, dovesse appartarsi; dovrà dare il segno col campanello, ed alla persona che uscirà dalla finestra, dirà che mandasse la Badessa persona alla Ruota, per quel momento che mancherà. L'Abbadessa baderà, che quella che anderà a supplirla per quel momento, sia sempre una religiosa professa, e di dilei fiducia, oppure essa medesima.

La Ruotiera non dovrà stare mai in ozio nello stanzino della Ruota; ed essendo Conversa l' Abbadessa potrà mandarla a pulire le foglia, legumi, grano, o a fare altro bisognevole per la comunità, concedendoli in tempo d' inverno, di tenere un pò di fuoco, per riscaldarsi nel bracierino, o in altro commodo — Sotto pena a nostro arbitrio.

La presente notificazione resterà continuamente affissa nella porta dello stanzino delle Ruote — Così ordiniamo, e comandiamo — Dato dal palazzo Vescovile oggi 31 dicembre 1838.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNI REGOLAMENTI PER LE MONACHE DEL VENERABILE MONASTERO DI S. CHIARA NELLA S. VISITA NEL GENNAIO 1836.

NOTIFICAZIONE.

Sarà soggetta alle pene canoniche quella Monaca professa, Conversa, Educanda, o serva dalla data della presente notificazione, che ardirà fare complimenti, sia di dolci, o di caffè, o di qualunque altra cosa, che potesse al monistero appartenere: ancora, se chi ha la cura di spendere giornalmente pel monastero, ardisse mettere anche un grano di più sulla spesa, o avendo cosa particolare la vendesse al monastero, fingendo d' averla comprata da fuori; come pure quella religiosa professa, che ardisse di vendere cosa alla comunità, mentre ciocchè ha, o riceve una religiosa non è nel di lei dominio, ma bensì della comunità.

Il poco zuccaro, e caffè, che dal Procuratore si dà per le ammalate semplicemente, e che si prenderà a consiglio del medico, purchè non vi sia un male urgente di stomaco, che richiedesse una mezza tazza di caffè, non essendo in circostanza il monastero di dare caffè alle religiose; avanzando questo

nel mese, deve rimanere per l'altro mese; esprimendo al Procuratore in ciascun mese l'avanzo sotto l'istesse pene di scomunica.

Nessuna ardirà, anche che fosse la superiora istessa, di farsi fare cosa particolare nel mangiare dalla spesa della comunità, sotto la stessa pena; o fare ch' egualmente non si dividono le pietanze tra tutte, non essendo permesso riserbare bocconi particolari per alcuna.

Di tutto ciò che si prende dalla comunità, come sarebbe zuccaro, caffè, mele, majorica, ed altro per adempire alle convenienze, nessuna religiosa, o altra rinchiusa in detto monastero, si arbitrasse prendere cosa per darla a chicchesia, senza l'espresso permesso di Monsignore Illustrissimo.

In ogni anno prima di farsi tali convenienze, si farà pervenire, nelle mani di Monsignore Illustrissimo il notamento delle persone, alle quali sono a pratticarsi tali regali, ossiano convenienze, per attendere l'approvazione — Nè la Badessa, nè la Vicaria, nè qualunque altra che vien incumbensata a ricevere il danaro dal Procuratore, per la spesa giornaliera, potrà servirsene in altro uso, se non in quelle piccole spese, che saranno autorizzate da Monsignore Illustrissimo sotto la pena enunciata di sopra.

La presente notificazione resterà continuamente affissa alla porta del refettorio.

Data dal palazzo Vescovile in tempo di S. Visita questo di 1 gennajo 1836 — Leonardo Vescovo di Cotrone — Canonico Fabrizio Zurlo Segretario della S. Visita.

NOTIFICAZIONE

Riguardante ciocchè deve osservarsi dalle religiose nella settimana Santa nel venerabile monastero di S. Chiara.

La considerazione della passione, e morte di Nostro Signor Gesù Cristo, non v'è dubbio col riflettere de' Padri tutti, è l'esercizio più divoto, e fruttuoso che possa darsi per un cristiano da essere, a seconda dell' Angelico Dottore, la seconda produzione di ogni virtù, che generar si possono in noi, e che rendono l'uomo, come dice S. Bonaventura, non solo Angelico, ma Divino; che perciò ogni cristiano qualunque dev' essere a ciò impegnato per proprio vantaggio spirituale; quanto maggiormente si dovranno dimostrare premurosi di sì divoto esercizio, le religiose claustrali, le quali in un modo spe-

ciale abbandonati i piaceri del mondo lusinghiero, consecrate sono all' amore del divino Gesù, ed in particolar modo, nel tempo in cui si rinnovella da Chiesa santa la memoria della di lei passione, e morte? . . Ond' è ch' esortiamo tutte le religiose alla nostra pastoral cura affidate, ad essere con fervore divote della passione di Gesù, e con particolar modo nella settimana maggiore. Desidereremmo, che tutte coloro, che si rattrovano rinchiuse nel monistero, posta da banda ogni altro pensiero, in una settimana cotanto rispettata dagli eretici stessi, fossero occupati a sì divoto esercizio, per cui veniamo a disporre quanto segue.

1. Nel mercordì Santo al giorno alle ore 21 si dirà il matutino, e le laudi delle tenebre.

2. Nel giovedì Santo mattino terminata la funzione del sepolcro, non mancheranno mai a vicenda, due individue della comunità, per un ora nel Coro; e si desidererebbe che di tratto in tratto si leggesse qualche punto di meditazione sulla passione di Gesù a voce alta; da poter eccitare la divozione, a chi potrebbe ritrovarsi nel basso della Chiesa a visitare il Sepolcro.

3. Nel giovedì Santo al giorno il matutino, e le lodi si principierà alle ore 22 dicendosi con pausa.

4. Nel giovedì la sera la Chiesa sarà chiusa mezz' ora dopo, che sarà terminata la predica di passione nella Cattedrale, e nessuno del popolo anche fosse Ecclesiastico potrà rimanere nel corso della notte, se non chi è occupato pel mantenimento de' lumi, qualora fosse necessario, e con nostro permesso in iscritto.

5. Nel venerdì poi il mattutino, e le lodi si diranno all' ore 21.

Così ordiniamo, e comandiamo, e vogliamo che la presente notificazione si conservi coll' orario fatto in S. Visita, ed annessato alle costituzioni, per servire di norma in ciascuno anno. Dato in Cotrone dal nostro palazzo, Vescovile questo dì 27 febbrajo 1836 nel tempo di S. Visita.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

NOTIFICAZIONE

Alle Religiose Clarisse di Cotrone riguardante i decreti fatti nella S. Visita del 1839.

Formando parte del nostro Pastorale ministero prender particolar cura dell' unico monistero delle Clarisse, esistente in

questa Diocesi a noi affidata, per vederlo di giorno in giorno progredire nella via della virtù. Eseguita la Santa Visita in questo andante anno 1839 venghiamo a far noto alle Religiose, ed altre tutte ivi racchiuse quanto nella medesima si è decretato.

1. Confermiamo quanto sin dal momento che si pose la comunità si sia da noi disposto con decreti, editti, e notificazioni. Che perciò.

2. La madre Badessa baderà all'esatta osservanza di quanto si trova disposto, non arbitrandosi specialmente di fare stare le ruote aperte dopo l'ore 23, e mezzo, eccetto qualche caso espresso nell'editto, e regolamenti; come ancora baderà adattarsino le monache, novizie, e tutte le altre a quanto è prescritto nel medesimo editto, e regolamento circa il vestire nell'alzarsi da letto, e coricarsi ciascuna. Come ancora starà vigile la madre Badessa a fare osservare l'ore del silenzio, ed a badare che in tale tempo niuna ardisca andare sopra il bel vedere.

3. Il Parlatorio non solo ne' giorni proibiti dev' essere sempre chiuso, tenendosi la chiave della madre Badessa, ma anche in ogni altro tempo, dovendosi volta per volta, quando il bisogno lo richiede, darsi la chiave a chi si manderà per ascoltatrice.

4. La Ruotiera s' uniformerà esattamente a quanto è prescritto nella nostra notificazione de' 31 dicembre 1838.

5. La porta della stanza del comunichino resterà chiusa continuamente, dandosi la chiave dalla madre Badessa, nel bisogno, come anche resterà chiusa la porta della scala segreta, che mena alla stessa stanza.

6. La madre Badessa, o chi in di lei vece presederà al coro nella recita del Divino ufficio, ed altre orazioni, avrà cura, che si osservi silenzio, modestia, e tutta la decenza che si conviene ad un luogo sì tremendo. In controvenzione la madre Badessa, alla quale sola appartiene penitenziare, farà genuflettere la manchevole in mezzo al Coro senza appoggio, per un tempo discreto, per la prima volta, per la seconda la manderà pane, ed acqua, e la terza volta poi la farà genuflettere in refettorio in pane, ed acqua, dandone parte a Monsignore Illustrissimo.

Baderà la Madre Badessa, o chi presiede al Coro, vedere l'ordinario, prima di principiare l'ufficio, per le orazioni, e lezioni, che occorrono, e così non esservi motivi di disguido. Non mai permetterà la Badessa, o chi presiede al

Coro sospendere l'officio, o di riprincipiare da capo, nel caso che una Religiosa, o Novizia verrà dopo principiato il Coro.

7. La lettura in refettorio eseguendosi a seconda de' nostri Editti, ed essendo la medesima un cibo dell' anima, dovrà la medesima eseguirsi sin alla soprafavola, leggendosi pian piano, e facendosi pausa, acciò si dia tempo a riflettere a chi sente. La novizia, o altra che leggerà, mangierà alla seconda tavola contemporaneamente alle altre di seconda tavola divisa, e sotto la vigilanza della Madre Badessa, o di chi altra destinerà pel silenzio, che dovrà osservare nel tempo che mangierà la novizia, o altre, ritirandosi sopra accompagnata da chi destinerà la Madre Badessa.

Le converse, che sono libere, specialmente quando si legge la Regola, mangieranno di unita a tutte l' altre Religiose, e nel luogo infimo del refettorio.

8. Qualunque monaca, o altra dovendo entrare nella stanza di una qualunque, deve picchiare la porta, e dopo intesa la risposta affermativa entrare, potendosi dire « Sia lodato Gesù, e Maria. » Da ciò si eccettua la superiora, la quale di quando in quando deve fare delle sorprese, per osservare se chi è rinchiusa, è osservante delle regole, e prescrizioni di S. Visita.

9. Ogni religiosa inferma dovendosi confessare, o comunicare al letto dovrà avere le maniche, o sopramaniche dell' abito, velo, e bavaro. Si procurerà eseguire lo stesso alla presenza del medico.

10. Restano espressamente proibiti, i così detti antisini sopra dell' abito, di qualunque colore fossero, alle Religiose, Professe, Converse, Novizie, potendolo usare le Converse, solo, nell' atto che sono in cucina, o che polissero foglie, o altro, ma immediatamente terminata tale operazione, subito se lo toglieranno: come del pari le Religiose, e le novizie non useranno in testa facciolettini, specialmente in tempo di està, essendo segno di vanità. Tempo d' inverno poi, pe' freddi potranno usare un facciolettone di lana tutto, nero, dovendosi eliminare ogni minimo segno di vanità dalle Religiose esatte.

11. Restano proibite le lastre nelle stanze delle Religiose, potendo esser coverte di tela di colore oscuro. In dette stanze dovranno rimanere tre sedie, un tavolino, dovendovi essere in ogni stanza un Crocifisso, ed un piccolo vaso con acqua santa, e qualche altra Immagine.

12. La Chiave della stanza di deposito di cose giornaliere di ciascuna Religiosa, può rattenersi dalla Madre Badessa, e dovendosi prendere cosa di qualche Religiosa, sarà presente la Madre Badessa, e le casse, così dette delle particolari Religiose, sistenti in detta stanza non dovranno chiudersi con chiave.

13. Il confessore dovrà sentire le confessioni di ciascuna Religiosa, e di qualunque altra che si rattrova in Monastero, in giro, principiando dalla Superiora sino all'ultima serva, e dopo intesa questa principiare da capo, in giro; e nel caso che per qualche circostanza alcuna non potrà confessarsi quando li spetta il giro, anderà subito quando potrà, preferita venendo alla superiora istessa senza attendere il nuovo giro, ricordando al confessore d'ascoltare la colpa di ciascuna, e non dare retta ad accusa, che una possa fare dell' altra, anche che fosse la Superiora stessa, dovendo dire, che si diriggesse dal Vescovo, o Vicario, qualora affacciasse di non essere intesa le di lei ammonizioni, e se non fosse la Superiora, ma altra che accusasse, darà per risposta il confessore, che si diriggesse dalla Madre Badessa, o da Monsignore Illustrissimo o Vicario e ciò per assicurare ciascuna Religiosa a manifestare con tutta confidenza, sincerità al confessore le proprie colpe, senza che s'alteri lo spirito, con sospetti, e temerarii giudizj, e non si distragga la penitente dal concepire un vero dolore delle proprie mancanze nel confessionile, ricordando, che Clemente VIII: ed Urbano VIII. proibirono a' Regolari di servirsi della notizia avuta in confessione per l' esteriore governo, acciò non si renda odiosa una azione sì santa, e conservi il rispetto dovuto ad un luogo sì tremendo, qual è il confessionile.

14. Resta a cura della Madre Badessa l'esatta osservanza di quanto è prescritto nella presente notificazione, sotto la di lei stretta responsabilità, per la parte che riguarda la di lei vigilanza, per l' esecuzione.

Dato dal palazzo Vescovile in tempo di S. Visita il dì ventiquattro maggio 1839.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

ORARIO, E DISPOSIZIONI PERPETUE DA OSSERVARSI NEL VENERABILE MONASTERO DI SANTA CHIARA IN QUESTA CITTA' DI COTRONE.

Mese di Gennajo.

Risveglio ad ore tredici.

Orazione in Coro ad ore quattordici meno un quarto, e si tratterranno tutte anche le Converse, e serve; e durerà una mezza ora — Indi Messa.

Dopo le Converse, e serve usciranno dal Coro, per incominciare i di loro rispettivi travagli, e le Monache novizie, ed Educande, reciteranno prima, terza, e sesta — Dopo ad ore quindici, e mezzo a lavorare.

Ad ore diciotto e quarto in Coro, e si reciterà nona, ed una Salve Regina alla Vergine Santissima.

Ad ore diciotto e mezza, Refettorio.

Dalle ore diciannove e quarto, sino all' ore venti e quarto Ricreazione.

Ad ore venti e quarto, suonerà il silenzio, e si radunneranno in Coro a recitare i vesperi, e Compieta. Terminata Compieta si darà un segno col Campanello, per chiamare le Converse, e serve; e tutte unite faranno la Visita a Gesù Sagramentato del Beato Liguori, colla meditazione che corrisponderà al giorno del mese, ed indi la preghiera alla Vergine SS che principia SS. Vergine ec.: Dopo si passerà a lavorare.

All' ore ventitre si sospenderà dal lavorare, e ciascuna si prenderà un onesto sollievo nel Giardinetto, o in altri luoghi permessi.

All' ore ventiquattro in Coro, ove interverranno le Converse, e le serve ancora; e tutte reciteranno il Rosario, e Litanie Lauretane alla Vergine SS. indi si farà mezza ora di orazione mentale, leggendosi di tanto in tanto qualche punto sulla Passione di Cristo, o su i Novissimi.

Dopo usciranno le Converse, e le serve, per disporre e preparare il Refettorio, e l' altre tutte reciteranno il Matutino, e le Laudi del giorno seguente. Terminate le Laudi si darà il segno del Refettorio.

Dopo sino all' ore tre, e mezzo Ricreazione.

All' ore tre e mezzo silenzio, e si anderà da tutte della comunità in Coro, e si farà l' esame di Coscienza delle mancan-

ze della giornata, che durerà minuti dieci, dopo la quale dalla Monaca, che presederà al Coro si diranno gli atti Cristiani, una Salve Regina, un Pater, Ave e Gloria all'Angelo Custode, un altro a S. Chiara, un'altro pe' benefattori, ed un *De profundis* per tutte le Religiose Defunte. Quindi ognuna col massimo silenzio si ritirerà nella sua stanza.

Ne' giorni di Venerdì di tutto l'anno, dopo gli atti Cristiani tutte si faranno la disciplina nel luogo solito.

L' Educande debbano andare sempre unite colla di loro Maestra, tanto nella recreazione, e negli altri sollievi, quanto nel lavorare.

In tutte le ore del giorno si osserverà silenzio, in eccezione di quella della recreazione dopo mensa, e cena; e dall'ore ventitre, sino all'ore ventiquattro: nel travaglio si permetterà qualche parola sotto voce, ch'è necessaria pel travaglio medesimo.

Alle grade, dietro debite licenze, ed ascoltatrici si potrà calare nel tempo del lavoro, e non mai nelle altre ore, badando il trattenimento sia sempre il più breve possibile.

Le divisate disposizioni saranno puntualmente osservate, in tutto il giro dell'anno, ed in ciascun mese non si farà altro, se non che variare le ore a seconda de' mesi, stabilendosi nell' Està il tempo del sonno nel mezzo giorno, in tutto il resto tutto quanto è prescritto sarà inalterabile sotto stretta responsabilità dell' Abbadessa, ed in mancanza, anderà soggetta anche alla destituzione. — Così ordiniamo, e Comandiamo — Il presente resterà sempre affisso alla porta del Coro — Dato in Cotrone dal palazzo Vescovile, in tempo di Santa Visita nell'anno 1836 — Leonardo Vescovo di Cotrone — Fabrizio Canonico Zurlo Segretario della S. Visita.

Piatti da darsi giornalmente alle Monache, ed altre della Comunità del Venerabile Monastero di Santa Chiara di Cotrone.

Domenica — Maccheroni, o altra pasta, che si lavorerà dalla Comunità stessa condita col formaggio, ragù, ed arrosto, e sopratavola di frutti, o di erbe, o castagne, o noci.

Lunedì — Minestra verde, bollito, ed arrosto, o di carne, o di pesce, e sopratavola come sopra. — Il pesce potrà farsi anche fritto.

Martedì — Minestra bianca, bollito, e ragù e frutta come sopra — La pasta minuta sarà dieci a rotolo del trentatre.

Mercoldì — Minestra verde, bollito, ragù, e frutte come sopra.

Giovedì — Maccheroni e ragù, arrosto, e frutta come sopra—I maccheroni si daranno sette al rotolo del trentatre.

Venerdì — Pasta, e pesce, se manca il pesce si darà un uovo per ciascheduna.

Sabbato — Minestra verde, e pesce, o in mancanza di pesce un uovo per ciascuna.

In ogni sera si darà un piatto caldo, ed insalata—Il Piatto caldo sarà o un uovo per ciascheduna, o pesce, e frutta.

Nelle sere di quadragesima, e Vigilie si passerà solamente mezzo piatto caldo di foglie, ed in mancanza di foglie, resterà a piacere della Badessa dare altra cosa, che crederà, come sarebbe d'agrumi ec.

Il vino sarà dato alle sole Religiose Professe, Coriste, Novizie, e Converse Professe, nella quantità di un piccolo bicchiere.

Tale quantità di vino sarà dato ancora alle serve quando laveranno per la Comunità.

Il pane sarà per ciascheduna, once otto per la mattina, ed otto per la sera, cotto. Per le sere di vigilie once quattro.

Il pesce grosso si distribuirà otto a rotolo.

Pesce minuto dieci a rotolo.

Carne per due piatti once otto per ciascuna.

Facendosi il terzo piatto di pesce, o d'altro fritto si darà mettà di carne, cioè once quattro per ciascuna.

Nei giorni ne' quali si passano due piatti il peso de' maccharoni sarà 6 a rotolo, della pasta minuta 8 a rotolo.

Prendendosi la carne per brodo per le ammalate non mangiandosi il bollito per disposizione del medico, o perchè dall'ammalato non si vuole, tale bollito fatta in minuti pezzi, e con altre erbe, e pezzetti di pane tutte indorate, come suol farsi, cioè con uovi sbattuti, si farà un fritto, e si darà per terzo piatto alla Comunità.

Tuttociò che avanzerà a refettorio, o alla ammalata nella stanza non si potrà dare dalla Monaca, Conversa, Novizia, Educanda, o serva a chi piacerà, ma si lascerà in refettorio, o nella stanza dell'ammalata. Una delle Converse Professe raccoglierà tutto, e si porterà coll'intelligenza della Madre Badessa alla ruota, e la serva di fuori immediatamente distribuirà a' poveri più bisognosi, e che si rattrovano presenti, non potendo nemmeno la Madre Badessa stessa ordinare che si porti cosa in casa di parenti, anche che fossero i più poveri delle Religiose.

Leonardo Vescovo di Cotrone.

RAPPORTO

Ad Sacra Limina nell' anno 1837. *Sullo stato materiale, e formale della Diocesi di Cotrone.*

EM.mi ET REV.mi PATRES

In anno 1834. die vigesima sexta ianuarii Romae de mandato Santissimi Domini Nostri Gregorii PP. XVI, ad nominationem serenissimi Ferdinandi II. utriusque Siciliae regis consecratus Crotonen Ecclesiae, Cardinali Emanuele de Gregorio, Episcopo Tusculano, praecipuam duxi meam esse curam, ut antequam ab alma urbe discederem, ad tramitem Sixtine Constitutionis tam pro praeterito octogesimo secundo Triennio, quam pro 83 die 20 decembris 1837 expiraturo Sacra limina BB. Apostolorum Petri, et Pauli personaliter visitarem et in die 20 januarii 1834, plene hocce opus adimplevi, et Litteras testimoniales benigne accepi ab Eminentissimo, et Reverentissimo Domino Cardinali de Gregorio Episcopo Tusculano, tunc Sacrae Congregationis Concilii praefecto, qui mihi insuper injunxit, ut infra triennium finiendum expiratum in die 20 decembris currentis anni 1837, relationes status huius meae Ecclesiae ad eamdem Sacram Concilii Congregatione transmitterem.

Obtemperando proinde hujusmodi mandatis, obsequentissime Eminentissimo Reverentissimo refero, ob reconditam temporum antiquitatem incognitam prorsus esse Crotonen Ecclesiae Cathedralis institutionem, quantumvis non desint, qui putant institutam esse a Divo Dionisio Areopagita, qui creatus ab Apostolo Gentium. Athenarum Episcopus per hasce regiones etiam disseminandae Christianae fidei gratia diverterit. Quod spectat ad ejus confinia, habet ad orientem mare Jonium, ad cujus litus Urbs Crotonen jacet, habet ad meridiem Episcopatum civitatis Catacien, ad Occidentem Archiepiscopatum Sanctae Severinae, et ad Aquilonem Episcopatum Cariaten. Ipsa Crotonen plano in loco est aedificata et 5020 Cives complectitur, temporali dominio Serenissimi Principis Ferdinandi Secundi Utriusque Siciliae Regis obtemperantes. Nullis vero fruitur privilegiis vigetque apud eam disciplina omnibus communis, et est suffraganea Ecclesiae Metropolitanae Civitatis Regii in Calabria.

Status materialis Ecclesiae Cathedralis est hujusmodi; habet

Templum Deo dicatum in honorem B. M. V. in Coelum Assumptae, plusquam mediocriter amplum, tribusque navibus constructum, in quarum media extat altare majus eleganti forma, e marmoreum, et effabre elaboratum, et in presbiterio surgit fornix satis alta. Ex altaris hinc inde lateribus pergitur ad Chorum, retro ipsum in quatro positum triplicique stallorum ordine distinctum. Aperte ante altare majus in Cornu Evangelii surgit Cathedra Episcopalis, circumsepta Presbyterio, ubi assidet Capitulum, dum Episcopus Pontificalia exercet. Templi aedificium multa reparatione indiget. Ipsum nam perantiquum; antecessor meus Illustrissimus, et Reverentissimus Dominus Dominicus Feudali ad elegantiorem formam reducere tentans, morte peremptus, rusticum et minime decens reliquit. Ego vero Presbiterio jam curavi per pulchram formam reddere, et omni studio curabo totum aedificium, si vita, et vires suppetunt.

Episcopium, quod eidem Ecclesiae Cathedrali adhaeret, in multis partibus labefectatum terraemotu Mensis martii 1832 adveniens multa ejus moenia pene ex integro reparavi in toto fere novum tectorium induxi et adhuc aliqua reparatione indiget. Pro fabrica vero, et Ecclesiae, et Episcopii nullus fundus certus nullique reditus sunt assignati. Omnia suis sumptibus curare debet Episcopus qui tenetur etiam providere Ecclesiam Cathedralem sacris vasibus, sacrisque suppellectilibus. In Cathedrale sunt Fons Baptisimalis, ac plura Sanctorum pignora asservata; nec non sacrarium omnibus suppellectilibus sacris etiam ad Pontificalia exercenda necessariis. Organum, et Campanile excelsum in acumen desinens cum quatuor Campanis.

Capitulum Cathedralis Ecclesiae sex constat Dignitatibus, quarum post Pontificalem prima, est Archidiaconatus, altera Decanatus, tertia Cantoratus, quarta Thesaurieratus, quinta Archipresbyteratus, et sexta tandem Primiceriatus Octodecim Canonici, quarum quindecim, et Dignitates respectivis Praebendis, quamvis non omnes sunt juxta art. V. ultimae Conventionis inter Pium PP. VII firm. et Ferdinandum II. utriusque Siciliae Regem act. M. gaudent, et tres alii nullam Praebendam habent adsignatam, et canonici honorarii Possessores nuncupantur. Duodecim Partecipantes, qui fruuntur distributionibus quotidianis, inserviunt Choro cum Dignitatibus, et Canonicis, et admittuntur ad participationem a susceptione S. Ordinis Subdiaconatus cum consensu Capituli, et Episcopi, et si per mensem absint ab Ecclesia carent ipso facto fructibus Distributionum. Praeter Participantes lucrant Distributiones etiam

quatuor ex quinque Parochis hujus Civitatis, qui tenentur inservire Choro. Dignitates, Canonici non solum, sed Participantes etiam, et quatuor praedicti Parochi simul efformant, costituuntque Capitulum, imo ex antiqua consuetudine habent vocem activam, et passivam. Haec consuetudo praestandi suffragium praesertim in electione Vicarii Capitularis in viduitate Ecclesiae nonnullas excitat dissensiones, et magna dissidia cum scandalo fidelium. Cuperem vero, et ut Scandala, a Fidelibus amoverentur, et ne Parochi odiosi Christifidelibus eorum curae redderentur, ut fere semper accidit, ob contentiones atroces, quae solent oriri praecipue a Participantibus satis juvenibus, et in vitiorum coeno obvolutis, ut suffragia in electione Vicarii Capitulariis tantum a Dignitatibus, et Canonicis praestarentur.

Chori servitium a praefatis Sacris Ministris Capitularibus per Tertiariam, ut ajunt, quotidie praestatur. Universum quippe Capitulum in tres Classes divisum est, in quarum unaquaque duae Dignitates, sex Canonici, unus Parochus, nonnullique Presbiteri, Diaconi, ac Subdiaconi Participantes comprehenduntur. Singulae autem classes singulis hebdomadis officium Divinum in Choro persolvant, quotidieque Missam Conventualem canunt. Adveniens Ego meo moerore inveni per Tertiariam recitare Officium in omnibus diebus etiam festivis, et in Quadragesimali; et Adventus Tempore, exceptis solemnioribus, et officiis tenebrarum Hebdomadae Sanctae, sed in prima Visitatione juxta mandata Eminentissimorum Vestrorum Episcopo meo antecessori emissa sub die 20 martii 1790 adegi omnes Capitulares ad praestandum servitium Chori non tantum Quadragesimali, et adventus tempore, sed etiam in omnibus diebus festivis, et reductis, et in Octavis privilegiatis, juxta decreta S. Tridentinae Synodi, et istius S. Congreg. et hinc fit ut vacationes praescriptum trium necessarium spatium non excedant.

Praebendam Theologalem, quam S. Synodus Tridentina Cap. I. Sess. 5. de reform. post Concilium Lateran. IV. Cap. quia nonnullas de Magistris, et Ben. XIII Con. *Pastoralis officii* tantopere commendant jam erigi curavi cum rescripto istius S. Congregationis Concilii sub die 7 augusti currentis anni 1839 et quantocius conferre curabo ad formam ejusdem Concilii et antedictae Constitutionis.

Penitentiaria Praebenda adhuc desideratur. Ejus functiones peraguntur ab Archipresbytero 5. Dignit. hujus Cathed. usque ab anno 1579 dispensatione istius S. Cong. sed Ego omnem movebo lapidem ut quantocius erigatur.

In hac Civitate quinque extant infra maenia Ecclesiae Parochiales, quarum prima est sub titulo S. Mariae de Protospatariis Regii Patronatus, Altera sub titulo Ss. Apostolorum Petri, et Pauli, tertia sub titulo SS. Salvatoris, quarta sub titulo Ss. Venerandae, et Anastasiae Virginum, et Martirum et quinta sub titulo S. Margaritae V. et M.

In prima nempe sub Titulo S. Mariae de Protospatariis solum asservantur olea infirmorum, et fons Baptismalis. Caeterae vero his carent, earumque Parochi Sacrum Viaticum, et Oleum pro infirmis ab Ecclesia Cathedrali desumunt, ibidemque Sacramentum Baptismi etiam administrant, quod quidem nullo eis incommodo est ob angustum Civitatis ambitum. Animarum cura intra maenia exercetur a quinque praedictis Parochis, totidemque aeconomis adjutis, et ab Episcopo adprobatis ad nutum. Extra maenia animarum cura praestetur ab Archipresbytero quinta Dignitate hujus Cathed. qui est primus Parochus, et concursu ad formam dispositionis S. C. T. tam archipresbyteratus, quam Parochiales Ecclesiae, omnes providentur. Parochiales libri rite serventur: Missam pro Populo iis etiam olim festis diebus celebrent Archipresbyter, et Parochi, quibus fideles, et audiendi Sacrum, et rebus servilibus abstinendi praecepto sunt absoluti.

Praeter Cathedralem Ecclesiam, et Parochiales intra Civitatis moenia tres aliae sunt Ecclesiae Ordinario subjectae, et nonnulla Oratoria privata, Apostolica facultate erecta.

Intra Regium Castrum Crotonis extat altera Ecclesia Parochialis, pro militibus, ejusque familiis serenissimi Nostri Regis Majori Cappellano subjecta. Extra moenia existunt etiam quatuor pubblica Oratoria sub Ordinarii jurisdictione.

Tres insuper institutae sunt Laicorum Societates. Una nempe sub titulo septem dolorum beatae M. Virg. Altera sub titulo Conceptionis Beatae Mariae Virginis et Animarum Purgantium; et tertia denique sub titulo Sanctissimi Sagramenti, quae omnes exercent, et datis regulis insistant, assidue Satago.

Regularium virorum nullum existit Coenobium in hac Civitate, et Dioecesi.

Unum intra moenia hujus Civitatis existit Sanctimonialium, Monasterium sub regula S. Clarae Virginis. Hoc in meo adventu admodum perexiguo Sacrarum Virginum numero laborabat, et pene sine regulis vivebant. Sed Ego omnem operam navavi, ut servaretur tam utile tamque necessarium asylum, et jam duas alias Virgines benedixi, et locum pro Educandis ex integro reparavi, ad infrascriptum S. C. E. et Reg. non-

nullas puellas admisi, et regulas Sanctae Clarae ab Urbano IV. confirmatas cum dispensationibus Eugenii IV. et aliorum Ss. Pontificum revocavi.

Extat insuper in hac Civitate Xenodochium unus Mons Pietatis, et Seminarium, quod clausum reperii, ejusque domum partim labefectatam minis terraemotus martii 1832. Ego refeci, nova aucta anla, variis picturis, comodisque nobilitavi Firmas Regulas ad praescriptum S. C. T. statui institutionem integram induxi advocatis ex Provinciis etiam remotis Ludi-Magistris-Politiorum Licterarum, Philosophiae, et Matheseon, Theologiae Dogmaticae, et Moralis Lectoribus. Alumni toto tempore anni, etiam Autumnali in eo vivnnt, Rector, et optimi Magistri mea pastorali sollicitudine praesunt, et nulli labori, incomodis parco, ut adoloscentes alumni literis, bonis moribus, Dei timori, et Sacramentis persaepe operam navarent.

Dioecesis ambitum ad viginti quatuor circiter millaria extenditur, et quinque subse ultra Crotonen continet Loca.

Ecclesia Civitatis Insulae animarum 2000 antea Cathedralis huic Dioecesi unita Bullae De utiliori Dominicae Vineae procuratione S. PP. VII sub die 7 martii 1818 Romae datae, et Collegialis Insignis declarata est prima post Cathedralem. In ejus Capitulo numerantur sex Dignitates, nempe Archidiaconatus, Decanatus, Cantoratus, Thesaurieratus, Archipresbyteratus cum cura animarum totius Civitatis, et Primiceriatus, et Novem Canonici.

Cura animarum exercetur ab Archipresbytero 5. Dignitate adjutus a tribus Æconomis ab Episcopo adprobatis.

Praebenda Theologalis numquam fuit erecta.

Praebenda Poenitentiariae est admodum exiquii reditus, et committitur ad libitum Episcopi alicui Dignitati, vel Canonico Theologia Morali instructo.

Chorum praedictae Collegialis reparavi, Sacras Suppellectiles sarciendas curavi, cum nullus fundus, nullique reditus sunt adsignati. Omnia etiam suis sumptibus in praedicta Collegiali curare debet Episcopus.

Terra Papanicephori animarum circiter 600 Ecclesia est innumerata, et ejus Archipresbyter de animarum cura providet.

Terra Aprilianelli animarum circiter 200 quarum cura est apud Archipresbyterum Terrae Papanicephori, et exercetur ab Æconomo subjecto antedicto Archipresbytero, et ab Episcopo adprobato.

Terra Castellorum Maris animarum circiter 400 Ecclesiam habet innumeratam, et cura animarum exercetur ab Archipresbytero.

Terra Sancti Leonardi animarum circiter 250 quarum cura est apud Archipresbyterum Terrae Castellorum maris, et Æconomus ab Episcopo adprobatus eam exercet.

Fides Catholica, ut inviolata, et sarcta tecta servetur nil intentatum, Deo adjutore, relinquo. Decreta S. Synod. T. omni studio observantur: Boni mores promoventur: Populi cohortationibus, et admonitionibus ad Religionem, pacemque accenduntur. Residentiam praescriptam a Sacris Canon. et Urbana Const. adunquem adimplevi. Archivium Episcopale prorsus deperditum recuperare, quod potui, curo. Ad disciplinam ob temporum calamitates, et ob non residentiam mei Illustrissimi Antecessoris, fere collapsam, moresque declinantes restituendos, divina adjuvante gratia, totis viribus incumbo, et ut omnia ad Canonum libellum pro modulo instaurentur, ad laboro. Congregationem casuum moralium in feria V. cujuslibet haebdomadae restitui. Disciplinam Chori, ac Sacrorum ritum in omnibus Ecclesiasticis, etiam ferialibus functionibus, et ut juxta Caeremoniale Episcoporum, et Sacre Rituum Congregat. decreta peragantur lege S. Visitationis firmavi. Cleri mores, et Vestes in veram a Sacris Canon. praescriptam formam reduxi: Horarium Chori, Ecclesiasticarumque functionum, ac missarum celebrationem hora Populo commodiori statui: In festis solemnioribus Pontificalia exerceo: Homilias, sacrosque sermones saepe saepius ad populum habeo: Sacrasque Ordininationes temporibus ab Ecclesiae statutis habeo, religiose curando, ut ii dumtaxat promoveantur qui praevio districto examine coram me, et Vicario Generali habito a delectis Examinatoribus idonei reperti sunt, et spiritualia exercitia expiaverint. Denique veritus ego ipse, ne immemor munneris mei erga mihi creditas oves Deum in me sententiam vindicem, bis in meo triennio Episcopatus, Dioecesim visitatione Reali, Locali, et personali perlustravi, et in ambabus vicibus non semel populus, a me sacro Chrismate fuit delibutus, atque esca divini verbi fuit ipse pastus, et refectus: Et ne in aliquo deesse videar, meae imbecillitatis non ignarus, toto tempore mei Episcopatus singulis annis praesertim quadragesimali tempore alios accessivi verbi Dei praecones, et specialiter in proximo praeterito anno 1836, ingenti mea impensa octo PP. SS. Redemptoris Congreg. adscivi, quorum labore, et flagrantissimo Zelo, superna afflante clementia, factum est, et complures, adhuc maxima cordis mei laetitia, declinare a malo, et bonum facere conspexerim. Verum ne, abbundante nequitia, charitas paulatim refrigesceret, atque uberes sanctae missionis excidcrent fructus, tam hic,

quam in tota Dioecesi adegi Parochos omnes continuam habere moram in eorum paraeciis, ex quibus illico petentes Sacramenta, aliaque subsidia spiritualia praesto haberent; et fideles eorum curae crediti luculentis cathechismis, quotidianisque piis sermonibus, et meditationibus pascuntur, et foventur, et tempore Vespertino benedictione Augustissimi Altaris Sacramenti, eorum corda inflammantur. Haec itaque de statu spirituali, et materiali hujus Ecclesiae meae fideliter recensendum censui. Eminentiss. Reverendis. expecto monitiones, instructiones, directiones, et mandata, quibus instructus, onus imbecillitati meae impositum, ferre ilarius valeam: Dum Sacrae purpurae Eminentiarum, Vestrarum fimbrias venerabundus exosculor — Eminentiss. Vestror. — Crotonen 16 octobris 1837.

Leonardus Episcopus Crotonen.

Digitized by Google

REGOLE

DETTATE

DALL'ILL.mo E REV.mo MONSIGNOR

D. LEONARDO TODISCO-GRANDE

PATRIZIO DI BISCEGLIE, E VESCOVO DI COTRONE

AL SUO

Venerabile Seminario Diocesano

NELL'ANNO 1834.

PRIMO DEL SUO VESCOVADO.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA DI REALE
1839.

Digitized by Google

Instrue praeceptis animum: Si cetera desint
Hoc tibi persuaso, dixero, quod satis est.

Dion. Caton.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

L'educazione della gioventù fu mai sempre stimata l'occupazione principale di ogni società, essendo essa il fondamento della pubblica morale. Era questo un principio inconcusso fra i Gentili istessi. Le vetuste Nazioni egiziane, fenicie, greche, etrusche, sannite, latine furono occupate a formare anticipatamente il cuore, e la mente del cittadino, a fin di renderlo suscettivo, e degno delle leggi, che si promulgavano. Licurgo riguardava l'educazione de' fanciulli, come l'affare più importante del governo. E la rovina degli Imperi i più ben basati venne attribuita alla indisciplinata, tralignante gioventù, da far dire a Tullio istesso: « *maximas respublicas ab adolescentibus lœbefactatas esse.* » E se vogliamo credere, che quei tristi avvenimenti di rivoluzioni, di guerre, che sterminarono nello scorso secolo, e nei principî del presente, l'industria dell'agricoltore, e ricovrirono di un velo lugubre ricche città, e provincie, e che gettarono Nazioni intere nelle sventure; non andremo lungi dal vero, che effetti furono di non essersi badato con accuratezza ad ispirare, e basare nei petti della gioventù sode massime di virtù, con buoni istitutori.

La ragione, e l'esperienza ci dimostrano, che l'uomo nascendo, non porta seco nè bontà, nè malvagità, ma una disposizione ad essere o buono o male; mentre, per la colpa del nostro Progenitore, divenuti infermi di mente, come di corpo, veniamo trascinati a guisa di un impetuoso torrente dal nero, e tempestoso vortice delle passioni, e degli errori, chiudendo facilmente gli occhi al baleno della ragione, che, come fioco lume, lentamente dirada le tenebre: così facilmente l'incauta

gioventù resta sopraffatta dai falsi ragionamenti, e dai pregiudizî de' secoli passati, come dell' età presente. Ogni governo adunque, per fissare l'armonia, e la solidità della macchina morale, deve fondare de' pubblici stabilimenti, per istruire la gioventù; è in essi, che si forma dell' uomo il buon figlio istruito, utile allo Stato, caro alla famiglia, di gloria alla Patria, e suddito fedele al Sovrano; mentre mercè l'educazione morale, e scientifica, che in tali Stabilimenti si dà, si ottiene la conoscenza dell' onesto, e del giusto; il costante abborrimento al vizio, e quella specie di orgoglio per dispregiare le bassezze, che tanto, e spesso bruttano l'uman genere. Che perciò sono da compiangersi, quei genitori avversi a non affidare i figli a tali Stabilimenti, contenti di una privata educazione. Essi vivono ingannati per lo più dall' illusione di questa mal' intesa vanità, mentre, accorto, e saggio, che fosse l' istitutore, come ovviare a quegl' inconvenienti inseparabili dalle famiglie? sedotti i fanciulli sempre dalle carezze, e dalle adulazioni; si riempiono di capricci, di passioni ostinate, e di mille difetti, che riesce poi ben difficile sveller loro con una seconda educazione più savia, e più ragionevole; senza entrare nel dettaglio de' vantaggi che si ottengono da quella emulazione, che trovasi tra giovinetti negli enunciati stabilimenti, nel sentiere della virtù, e nel cammino delle scienze, e che da una educazione privata non potranno giammai sperarsi. Triste poi saranno le conseguenze, se per poco trattino familiarmente co' domestici; si riempiranno lo spirito d' idee false, di vizî, e di follie, delle quali essi sono imbevuti; riusciranno allora di peso alle famiglie, di nocumento alla Patria, e di rovina al di loro patrimonio, che in breve tempo sarà dilapidato.

Ma se è desiderevole, anzi necessario, di educare la gioventù, ne' publici stabilimenti, da' quali uscendo, gli uomini stessi del volgo, per lo spargimento de' lumi, che da tali giovani ricevono, resterebbero civilizzati, avendo in tali giovani savî il modello di una modestia, e saviezza di Socrate, della giustizia di Aristite, e del disinteresse di Focione, anzi in un modo più perfetto di questi, perchè istruiti non dai lumi di semplice fi-

losofia, ma colle massime immanchevoli del Vangelo; quanto più necessario non sarà poi, d'istruire quella classe, che formar deve nella società Cattolica la prima, dico il Clero, ne' stabilimenti pubblici?

Ognuno sa, che la mente del Sacerdote deve essere come un santuario di luce, Arca sacra, contenente tesori di Sapienza, comunicabile a tutti gli uomini; la sua bocca, fonte perenne, donde i Popoli attingono la cognizione de' Misteri della Religione; la lingua organo di verità, apparecchiata a pronunziare sempre oracoli, da togliere ogni dubbio, da essere in fine riguardato in mezzo al popolo, come lo specchio, l'ornamento più prezioso della religione, da rappresentare non il filosofo savio, ma la Divinità istessa? Chiaro è dunque, che questa classe del popolo richiede una educazione, ed una istruzione tale, che corrisponda ad uno stato sì sublime. La Chiesa, fin dal suo nascere, desiderò ardentemente, di ergere le case di educazione, per coloro che s'incamminavano ad uno stato sì eccelso, ma le persecuzioni no 'l permisero. Appena però entrati nella Chiesa gl'Imperadori, coloro, che chiamati erano al Sacerdozio, non potendo esercitare le loro virtù, nè osservare una severità di costume, in mezzo a secoli corrotti, e pagani, da per loro stessi si videro obbligati cercare un asilo nelle case Vescovili, come quelle, che ispiravano purità di vita, ed attaccamento alla Religione: e così cominciarono i fedeli a congregarsi come aquile intorno al corpo, e questo fu il primo abbozzo de' Seminarî. S. Agostino non appena si vide obbligato ad accettare il Vescovado d'Ippona, al rapportar di Possidio che 'l suo primo pensiere si fu di stabilire una società di Chierici, i quali, vivendo seco in comune, si esercitavano in tutte le virtù scientifiche, e morali; e non conferiva gli ordini sacri, se non a quelli, i quali erano stati provati in quel santo ritiro; e quelli deponeva dal Chiericato, che ne partivano innanzi tempo della pruova assegnata. Esempio, che si vide imitato dai Vescovi di Africa, d'Italia, delle Gallie, e della Spagna. E nell'ottavo, e nono secolo della Chiesa varî Concilî fanno menzione di saggi regolamenti pei Seminarî, che in Oriente si rattrovavano. Veggasi ciocchè il secondo, e quarto

Concilio di Toledo prescrivono pe' Seminarî di Spagna; leggasi ciocchè viene stabilito, per l'esecuzione, e perfezione dei Seminarî di Francia da' Concilî di Baras, di Chalons, e dal terzo di Tours, tutto tendente ad essere ammaestrati, e provati i giovani ne' doveri di sì alta, e terribile dignità. In secoli poi meno felici, trascurate le sagge costituzioni, che aveano mantenuti tali stabilimenti nel loro vigore, e fervore; la rilasciatezza vi subentrò, e li rese o vuoti, o inutili, e con rammarico della Chiesa si viddero gli ordini santi profanati; il sacerdozio usurpato da giovani senza vocazione, disonorato da' giovani senza costume, solo di esso vestiti, per renderlo spregevole a' popoli, con una condotta non diseguale al sacrilego loro ingresso. I Padri del Tridentino Concilio non trovarono mezzo più efficace, e potente, come riparare a sì gran disordine, che con ristabilire, e prescrivere l'erezione de' Seminarî, ove i Chierici allontanati dallo strepito, e dalla corruzione del secolo, empissero le di loro menti delle cognizioni, ed i loro cuori delle virtù necessarie al proprio stato. E già a giorni nostri si ha il contento di vedersene l'esecuzione in quasi tutte le Diocesi del nostro Regno.

Ora conosciuto il fine, e la necessità delle case di educazione: specialmente per coloro che incamminati sono allo stato Chiesastico ognuno quindi scorge quali virtù eminenti richiedonsi in coloro, che destinati sono a reggere, ed ammaestrare in tali stabilimenti la gioventù: mentre l'educazione ben può definirsi l'arte di modificare, ed istruire i figliuoli, da renderli capaci di procurarsi la propria felicità, e di renderli utili alla società. Che perciò l'educatore, a seconda del pensare del Chiarissimo Monsignor Oliviero, deve impiegare i materiali, che la natura gli presenta, considerare le sue principali inclinazioni, ricomporre i turbati sentimenti, opporre passioni a passioni, distruggere le ree, suscitar le nobili, scrutinare passo passo fin ne' suoi tenebrosi nascondigli l'amor proprio, osservare sensibilmente l'indole, e come in un terreno, seminare con frutto semi di virtù, da corrispondere alla cultura, che cominciar deve da' primi anni, studiando il temperamento; mentre il sanguigno è facile a sdegnarsi, contro di chi l'offende

benchè facile poi a dimenticar l'offesa; incapace di vili azioni, ed è il più idoneo ad acquistar la perfezione del cuore, moderato dalla riflessione: se malinconico facilmente inclina alla satira, sospettoso nel pensare, inclinato alle scienze astratte; se flemmatico sarà inclinato alla verità, portato alla virtù per ragione, e non per sistema, poco portato per le scienze, molto per la meccanica. Ond' è, che le persone di carattere violento, impaziente, ed incostante non sono fatte per formare lo spirito, ed il cuore della gioventù. L' educazione richiede dolcezza, sangue freddo, e soprattutto un carattere, ed una condotta ferma, e sostenuta. E come l' esperienza dimostra, che sin dalla tenera età mostra il fanciullo un certo spirito d' indipendenza, ritroso a soffrire la correzione, ed a resistere alle ammonizioni; si debbono i giovinetti pria di tutto accostumare all' ubbidienza, acciocchè sappiano un dì, al dir di Monsignor Fenelon, comandare ancora; ed eseguirà ciò l' istitutore con un avvenente contegno, unito ad un' affabile serietà: correggerli, e farli acquistare grande opinione della saggezza, e ragionevolezza della cosa: scherzando, imprimerli delle buone massime. L' espressioni dell'Educatore siano sempre tendenti ad imprimere negli allievi il nobile sentimento della propria dignità, coll' insegnarli, che l' essere rispettoso con altri, conduce all' utilità, ed alla stima personale: che per rendersi stimabile, bisogna stimare. Badare, che fra loro non si pratichino dispetti, altercazioni, scuse, nè che si facciano minacce con gesti, o con parole, perchè altrimenti sarebbe cagione di odiarsi, invece di amarsi. Se si scorge, che il giovinetto abbia detto una mensogna, anche leggierissima, bisogna mostrar dispiacere, e farlo ravvedere con confusione, e rossore. Guai poi se il giovinetto si avvertirà d' avere detto l' Istitutore una mensogna, s' apre allora una strada, oh quanto pericolosa, da condurlo all' immoralità! L'istitutore è pel giovinetto uno specchio fedele, su cui perennemente contempla le azioni, per imitarle, in modo che i Filosofi della Grecia appellarono il fanciullo animale d'imitazione, e Catone il Censore era di ciò tanto convinto, che quando era innanzi a suo figlio si figurava di stare in compagnia di una Vestale.

La più piccola apparenza del male s' insinua nella di lui mente in modo, che difficilmente si rimuoverà. E comecchè i figliuoli sono portati, per natura, a conversare co' di loro simili, onde divertirsi insieme in qualche ora del giorno, bisogna non perderli mai di vista nei di loro trattenimenti, perchè spesso la compagnia riesce pericolosa al buon costume; e col trovarsi sempre in mezzo ad essi, infondere nel di loro animo semi di una morale pura, e sublime, come quella della Cattolica Religione, e così si assicura l'odio al vizio, il trionfo alla virtù, il conforto nell'infortunio, la speranza nella morte. Ma siccome è principio conosciutissimo, che non guidati dalla morale, si diviene peggiore del bruto; così è anche chiaro, che senza la scienza, la vita è quasi l'immagine della morte, come disse Seneca istessa *otium sine litteris mors est*, e specialmente per coloro, che destinati sono al Santuario.

La buona educazione scientifica è quella, che effettuisce un felice sviluppo nelle facoltà morali dell' uomo: ma comecchè il cervello non è egualmente suscettibile ad acquistare lo scibile in ogni stadio della vita, così si avrà riguardo alla solidità, ed energia della machina animale, ed allora a misura che progredirà nello sviluppo della ragione, e dei principî del sapere, progredirà nella morale, e nelle scienze, perchè altrimenti il giovinetto diverrebbe annoiato di se stesso, oppresso di mente, e riluttante all' applicazione, è perciò che nell'ammaestrarlo l' allettamento e la dolcezza debbano servirgli di guida. Chi con brusche maniere tratterà il suo discepolo, distruggerà l' edifizio che cerca innalzare. Quando si dovrà punire, non si dia dipiglio alla sferza; ma si ricorra ad altre mortificazioni: poichè i ragazzi accostumati al bastone, perdono quella sensibilità naturale, e quindi divengono insensibili, vili, ipocriti. Il ragazzo, dice Loche, se è stato molto punito, non facilmente diviene virtuoso, che anzi principierà a pascersi di malizia, ed a prendere in odio lo studio. Procurerà però l' istitutore o maestro, che ogni minima decisione sia un decreto irrevocabile, onde conciliarsi il rispetto, ed il timore: per cui si badi sempre, che siano tali determinazioni ragionate, essendo innegabile, che la collera, unita alla correzione, è un veleno misto alla medicina.

L'eccitare i ragazzi all'emulazione è quella favilla, che li accende a progredire sì nello studio, che nella morale, e questa fa d'uopo fomentarla con discorsi tendenti ad imitare coloro, che si son distinti nel delizioso cammino della virtù, acciò modellandosi sui medesimi nelle scienze, nella morale, e nelle belle arti, possano acquistare in fine l'istessa riputazione, raccogliere le medesime palme, ed ottenere nella società l'istesso posto.

Giova tal volta ancora incoraggiar le di loro buone azioni con de' premî, che non consistano in danaro, o in vivande squisite, a bella posta preparati, acciò non si alimenti l'interesse, l'ingordigia, la ghiottoneria, ma siano i premî: ritratti di uomini celebrati, insegne d'onore; libri scientifici, o altro, che la saggezza e prudenza dell'istitutore sapranno dettare. Ond'è, che l'arte di educare i giovani è la più difficile, e Teogni si arbitrò dire, che sia più facile dare la vita ad un fanciullo, che dargli una bell'anima.

Premesso tutto ciò, e penetrato dall'evidenza degli esposti principî, nonchè inerendo ai doveri del nostro Pastorale Ministero, immantinente, che ci viddimo addossato il grave peso del Vescovado, diressimo le nostre mire ad aprire un Seminario, che fosse stato a seconda del Tridentino Concilio, occupandoci in pari tempo a ritrovare direttori e maestri forniti de' divisati caratteri, ed in modo da formare de' giovani, da essere un dì vera lucerna accesa, in mezzo al popolo: sale da condire il terreno della Vigna del Signore. Ed acciocchè tutto proceda con ordine in tale stabilimento, ed ogni superiore, o maestro, nonchè gli Alunni, ed i servi stessi conoscano da quali doveri siano astretti; abbiamo formato delle regole, a seconda delle quali ciascuno uniformar debbe le sue azioni.

Possa poderosamente il gran Dio secondare le nostre premure, con purgare il cuore della generazione crescente, snebbiare la mente, per ricondurla al cammino dell'onesto, del giusto, e della verità, in tempo, in cui i doveri sono sconosciuti, ed obbliati, per false massime, per esempî pessimi, e lagrimevoli reità; e basare negli animi de' giovanetti, a Noi affidati, il treno delle virtù morali e scientifiche, da essere di gloria allo Stato, e di conforto alla Religione.

PARTE PRIMA

DELLE REGOLE PIU' GENERALI, PER LA COSTANTE E PER LA BUONA DIREZIONE

Del Seminario della Città di Cotrone.

CAPO PRIMO

Della educazione morale de' giovani, onde ben formare il cuore e la mente de' medesimi.

§. 1. — Chiunque amerà essere nel Seminario, formerà supplica a Monsignor Illustrissimo, per l'ammissione, acciò si possa scrutinare, se la nascita e la condotta sian tali da farne meritare l' accettazione.

2. — Coloro, che vorranno entrare in Seminario, non per istradarsi nello stato Ecclesiastico, ma per formarsi il cuore, e per illuminare colle scienze l'intelletto, non saranno ammessi, elasso l'anno tredicesimo della loro età; e compito l'anno diciottesimo della medesima, ne saranno dimessi. In ambo i casi per una pruova estraordinaria di probità del figliuolo, Monsignor Illustrissimo potrà dispensare a questa legge: che perciò alla supplica, che presenteranno al prelodato Monsignor Illustrissimo, saranno annessate la fede del Battesimo, e quella dell' onestà de' costumi rilasciate dal proprio Parroco. Salvo quelle altre nozioni, conducenti all' oggetto, che riservatamente potranno raccogliersi, dopo la presentazione de' documenti suddetti.

3. — Tutti gli Alunni, che dovranno intervenire in detto Seminario, dovranno avere un lettino spezzato a tre scanni, con due matarassi di lana, e rispettive coverte: un tavolino, o un armadietto della lunghezza di

palmi tre e non più; due sedie, due sottane, una nera con mezze maniche, e pellegrina, e l'altra di scotto color violaceo con frisi, e trapunto di color cremisi, bottoni, mostre, e fascia di ormesino dello stesso colore, con fiocchi pendenti: nonchè un collaro di color violaceo. Le scarpe con fibbie ma non di lusso. — Le calze a color violaceo. — Un cappello a canalone, sul modello del Seminario Diocesano di Napoli — Due ferraiuoli, uno per l'està di scotto nero, e l'altro di panno nero alla pretile, cioè senza pellegrina per l'inverno — Oltracciò ciascuno deve avere una cotta riccia, aperta nei fianchi, con nastri di seta bianca, e fiocco verde. Dippiù deve ciascuno avere due berrette una con fiocco, per usarla quando si va in Chiesa, e l'altra senza fiocco, per dentro il Seminario — Sarà cura finalmente di ciaschedun seminarista portar seco lui un baule, o cassa, per conservare biancherie, della grandezza da potersi adattare sotto del letto spezzato; una posata di argento, e da ultimo un competente numero di salviette.

4. — I sotto-abiti saranno di modesta qualità, e colore, proscrivendosi assolutamente i calzoni bianchi, o di colore indecente, o lunghi. — Non sarà permesso usare de' guanti, de' ventagli, de' manicotti, odorini, tabacchiere, ed oriuoli, come note di animo vano, e leggiere, nell'età giovanile. Chi, per indisposizione di salute, abbisognasse di uno de' suddetti aiuti, per esempio del tabacco, allora precedente attestato de' Medici, e col consenso del Rettore intorno alla modestia, ed alla qualità della cosa, di cui debbesi far uso, potrà essere dispensato da tal divieto.

5. — A seconda de' sacri Canoni, è proibita ogni superflua coltura, o riccio ne' capelli, dovendo essere questi recisi nel modo come si portano da' Preti più esatti, e più edificanti.

6. — Colla modestia degli abiti, e de' capelli si badi alla pulitezza, mentre a seconda, che dice S. Girolamo « nè il lusso fa onore, nè la sordidezza merita vanto » *neque enim affectatae sordes, neque affectatae deliciae laudem afferunt* », che perciò ogni Seminarista avrà cura di accomodarsi i capelli appena che si leverà da letto, acciò non rimangano rabbuffati, di pulirsi gli

abiti, specialmente se impolverati, o infangati, e di farli immediatamente rattoppare, quando ve ne sarà bisogno: la trascuratezza in queste cose verrà mortificata, specialmente quando sarà notabile.

7. — Essendo il nostro Seminario diviso in tre Camerate, la prima si distinguerà col nome, e sotto il titolo di S. Carlo; la seconda col nome, e sotto il titolo dell' Assunta; la terza col nome, e sotto il titolo di S. Luigi. Racchiuderà ciascuna i figliuoli della proporzionata età, e vivezza d' intendimento. Le dette camerate dovranno essere fra esse totalmente separate, senza concedersi la menoma comunicazione degli uni cogli altri, ancorchè fossero fratelli posti in diverse camerate; se non in rari casi con espressa licenza del Rettore, che si concederà sotto gli occhi dei medesimi superiori, acciò più certa, e diligente riesca l'educazione di ciascuno nel suo ordine, dandone stretto conto i rispettivi Prefetti.

8. — Ciascuna Camerata avrà con intelligenza, ed approvazione di Monsignor Illustrissimo un Prefetto del numero de' medesimi Seminaristi, quando possano trovarsi opportuni, e che siano de' più provetti, e sperimentati, più probi, più vigilanti, e più prudenti: sempre preligibili quelli, che sieno *in sacris*, o *in Minoribus*.

I Prefetti saranno esenti da tutti quei servizî, che per turno si soglion assegnare ai figliuoli sia in Seminario, sia fuori, come nel servizio della Cattedrale per meglio poter attendere al loro dovere, e vigilare sopra degli altri. Per decoro della loro carica saranno esenti dagli esami pubblici sì per le pruove di ogni anno, che per la promozione agli ordini: quali esami si riserva Monsignore Illustrissimo di eseguirli in privato alla di Lui presenza, e del suo Vicario Generale.

Ai medesimi Prefetti si assegnerà colla intelligenza di Monsignor Illustrissimo un Vice-Prefetto del numero sempre dei Seminaristi, per coadiuvare i Prefetti, e supplire le loro veci in qualche loro breve mancanza. Nella Camerata de' grandi assumerà semplicemente il titolo di Aiutante, e senza veruna esenzione. Nelle altre due camarate saranno scelti tra 'l numero de'grandi, o de' mezzani, che possano avere le descritte qualità de' Prefetti, e godranno degli stessi privilegî dei Prefetti. Nel caso

non si potranno rinvenire si assegneranno dei più capaci della stessa Camerata, col titolo di Aiutanti.

10. — In Camerata si vestirà sempre di lungo colla veste nera con pellegrina, o violacea. Non è permesso in qualunque caso uscir dalla Camerata con pianelle, le quali con difficoltà si accorderanno dal Rettore, e semplicemente per quel momento, che sono per andare al letto, o per levarsi, dovendo sempre portar le scarpe con fibbie. Uscendosi dalla camerata, per portarsi in Cappella, o in Rifettorio, o in iscuola, o in qualunque altro luogo sia in corpo di comunità, o no, si userà sempre la biretta. Giunti in iscuola avanti del Maestro resteranno senza birretta, attendendo dal medesimo il permesso per riporla. Chiamati in palazzo da Monsignor Illustrissimo o in particolare, o in comune, si presenteranno con veste violacea, fascia, e ferrajolo, purchè volta per volta non dispensi il prelodato Monsignore.

11. — Quando si uscirà in pubblico si baderà a non camminare col passo frettoloso, e mani pendoloni, ma moderati, e modesti, con riflettere, che da tutti sono osservati, e gli occhi di tutti rivolti in essi, come in uno specchio, e che da loro gli altri prendono esempio d' imitare, mostrando in somma in tutto moderazione, e somma religione.

12. — Sempre si anderà a due, ed in perfetto silenzio per ovunque, sia per funzione Ecclesiastica, sia per andare a spasso: silenzio, e portamento, che si osserverà strettamente dal punto, che si esce dalla Camerata, sino fuori la porta della Città, ove giunti si uniranno in crocchio per sollazzarsi, mettendosi il Prefetto in mezzo, e nell' allegria il medesimo prenda motivo, di osservarli, dovendo sempre rilucere nel brio lo spirito di modestia, e moderazione.

13. — Il segno che darà il Prefetto fuori la porta della Città per unirsi sarà « *sit nomen Domini benedictum* » Come del pari nel ritirarsi poco distante dalla porta della Città, il Prefetto dirà « *Laudate Dominum omnes gentes* » ec., che sarà il segno dell' intimazione a tutti del silenzio, e di prendere ogn'uno il posto della di lui fila: silenzio che si osserverà fino a che si entrerà nella camerata.

14. — Incontrandosi Monsignor Illustrissimo per istrada, subito la camerata si metterà in fila di prospetto, e genufletterà ad un ginocchio, ricevendosi la benedizione, dopo la quale, se Monsignore Illustrissimo andrà a piedi, ciascuno si porterà a baciargli la mano. Lo stesso si praticherà incontrandosi Monsignor Illustrissimo per i corridoi, purchè non faccia segno di dispensare da quest' obbligo.

15. — Andandosi per istrada, non è permesso fermarsi a parlare con persona alcuna, non eccettuandosi i propri genitori, ai quali dovranno fare rispettoso saluto, ed in caso, che si accostano per loro parlare, dopo baciatali la mano, dire modestamente e che non è loro permesso dalla Regola tener discorso per istrada, e che volendo favoriscano in Seminario. Siano facili a salutare chiunque, anzi siano attenti a risalutare chiunque saluta, prevenendo col loro rispetto, e togliendosi prima il cappello, quando s' incontra persona superiore.

16. — Fra i recinti ancora del Seminario, pei corridoi, nel calare, e salire le scale si vada sempre con posatezza sì per serbare il buon ordine, sì perchè non si mostri il tedio della vita ordinata con un camminare strepitoso, e scomposto. Nei corridoi o che si vada in camerata, o no, o che sia ora di silenzio, o no, si serbi sempre silenzio, ed occorrendo parlare, non si alzi mai la voce, dovendosi da' Superiori stessi discorrere ivi sotto voce.

17. — Niuno offenda il suo compagno contraffacendo con motteggi, ancorchè solamente toccanti qualche difetto della di lui Patria, o di qualunque cosa, che gli appartenga, perchè, quantunque in senso di scherzo, queste facezie si potessero permettere; pure quando il compagno se ne contrista, bisogna ritrarsene a cagione, che non resti, come resterebbe con ciò, offesa la carità, e la civiltà. E molto meno l'offenda con una diretta ingiuria, o in qualunque maniera lo derida, ancorchè abbia quegli mancato, sulla sicurezza, che sarà subito riferito al Rettore per essere severamente punito.

18. — Sotto lo stesso rigore non è permesso alzare le mani l' uno sopra dell' altro, ancorchè per scherzo, o aprire il comoncino, tavolino, o cassa dell' altro, an-

che per curiosità, niente maggiormente offendendo una comunità ben regolata. Del pari si proibisce di formare particolare amicizia con chicchessia, come offesa questa della comunità, ed ingiuria agli altri. Quindi resta proibito espressamente tirarsi in disparte dagli altri compagni, e discorrere segretamente con un altro compagno, o dividere in particolare regali, od usare qualunque altra preferenza dell' uno sopra degli altri; dovendo essere lo spirito di una camerata ben regolata la carità fra tutti eguale: che perciò chi mancherà, dopo essere stato la prima volta corretto dal Prefetto, sarà denunziato al Rettore per venirne punito.

19. — Maggiormente sarà contro il buon ordine, se alcuno mantenga particolare amicizia con alcuno di altra camerata, o ardisca fomentarla con regali, biglietti, segni, imbasciate, ecc. riuscendo sempre di disturbo all'intera comunità. Quindi, acciò tali amicizie non si stringano; è proibito anche in iscuola parlar l' uno di una camerata con quello dell' altra, ancorchè fosse di cose di scuola. Tali mancanze si stimeranno gravi delitti, da punirsi fino coll' espulsione dal Seminario, qualora si conoscano i figliuoli restii ad ubbidire a questa legge.

Con i servi eziandio di casa, o ministri del Seminario è proibito attaccare discorsi, ma occorrendo cosa di servizio per le camerate, il Prefetto ordinerà l' occorrente o per se, o per mezzo del Prefetto di corridoi: intendendosi di cose ordinarie, che occorrono per le camerate, come acqua, lumi, ec. giacchè essendovi cose straordinarie, o servizî fuori del Seminario, se ne dovrà prima prendere permesso dal Rettore.

20. — Baderà ogni Seminarista a comporre la sua vita sia nel trattare, sia nel dormire, sia nel mangiare, sia nel giuocare, ec. alle regole della buona creanza: che perciò il piccolo Galateo di Monsignor della Casa si avrà, come annessato a queste regole, da leggersi in Refettorio una volta la settimana: e comecchè esse leggi debbano essere adattate alla comunità, sappia ogni Seminarista esser proibito, quando a cagion di esempio tutti siano in piedi, di buttarsi per semplice riposo, od ozio, senza un preciso bisogno, sul letto, o in qualunque maniera distur-

bare l'ordine, che si tiene in Camerata, ed essendovi precisa necessità, dovrà questa esporsi al Prefetto: Così ancora dovendosi uno alzare dalla banca di studio, quando tutti siedono, o che vogliano separarsi dalla compagnia, sia anche « *devotionis causa* » mentre tutti siedono in circolo alla ricreazione, e così in casi simili.

21. — Quando un Seminarista si vede offeso da un suo compagno, non risponderà giammai al medesimo al tu per tu, come suol dirsi, acciò secondo il detto dello Spirito Santo, non divenga anch' egli stolto simile a quello: ma modestamente ne avvisi il Prefetto, se non vuole offerire a Dio quella ingiuria, e tollerarla sotto silenzio. Quando resterà scandalizzato da alcun compagno in qualunque maniera, vedendo, o sentendo cosa, che offenda il buon costume, fraternamente l' ammonisca per la prima volta, e se non sia capace correggerlo immediatamente, ne avvisi il Prefetto. Se la cosa poi sarà grave, la denunzii secretamente al Rettore, al quale si farà condurre dal Prefetto, acciò più efficace venga la di Lui emenda, ed anche a Monsignor Illustrissimo, quando non lo vegga corretto, perchè simile peste, quando non sia subito raffrenata, si comunica, e corrompe l' intiera camerata: che perciò in tal caso la carità verso l'intera camerata prevalga a quella del particolare colpevole.

22. Quando un Seminarista viene ammonito, o mortificato dai Superiori, prenda ciò in buona parte, come dalla mano di un padre, che lo vuole sempre migliore: ed anche quando il motivo della mortificazione sia stato insussistente, come effetto d'un falso rapporto. Se sia stato mortificato dal Rettore, vada a baciare a Lui la mano, e solo modestamente gli rappresenti la sua innocenza. Se sia stato mortificato per ordine di Monsignore Illustrissimo, cercata licenza dal Rettore, vada a baciare a Lui la mano, presentandosi nel modo istesso, senza curarsi sapere l'autore del rapporto.

23. — Si ricorrerà al Rettore in tutti i bisogni, quale riconosceranno, come padre, sia per quant' occorrerà per le loro persone, sia per imbasciate, che vorranno far pervenire alle loro case; sia per qualunque consiglio. E quando vorranno supplicare Monsignore Illustrissimo, cercheranno licenza al Rettore, il quale lo

farà accompagnare dal Prefetto. Badino però di essere sinceri nel parlare, e specialmente coi superiori, scuoprendo schiettamente, quando l' interrogheranno o che occorre per loro bene, o pel bene della Comunità, anche che dovessero confessare un loro mancamenti mentre questa loro schiettezza non solo scemerà loro il reato, ma ridonderà in di loro merito, e gloria, dando con ciò pruova di un animo dolce, e sincero.

24. — Nella voce de' loro Prefetti riconosceranno la voce de' loro Superiori, e perciò con somma pace ubbidiranno ad essi per qualunque incarico loro danno nel disimpegno de' vari uffizi o nelle camerate, o fuori, come nella Cattedrale per lo servizio del Coro, o dell' Altare: ed anche, quando accada, che loro impongano qualche leggiera penitenza; che sia permessa ai Prefetti d'imporre per qualche piccola inosservanza di regola, perchè Essi fanno le mediate veci de' loro superiori. Quando poi si crederanno da essi gravati, senza replicar cosa ubbidiranno, ed a suo tempo ne faranno inteso il Rettore, o anche Monsignore Illustrissimo, chi, colla sua autorità, ridurrà tutto a buon ordine.

25. — Consistendo la perfezione di ogni ben regolata Comunità, e la pruova di ogni benformato spirito di chi la compone nel silenzio; nella pulitezza, e nella clausura « *Silentium, nitor, et clausura* »; non è irragionevole, se nel proporzionato modo l'imponghiamo nel nostro Seminario, per ben formare lo spirito de' nostri giovani, ed è troppo dovere, ch'essi l'abbraccino per loro buona educazione, e pel buon regolamento della Comunità. E riguardo al primo, cioè al silenzio; si prescrive esattamente l'osservanza per tutte quelle ore, nelle quali vien prescritto dalle regole comuni. Per tutto quell' altro tempo poi, in cui non è precisamente prescritto, si vieta, ciò non ostante, ogni chiassata, che dimostri uno spirito mal composto, e dissipato così in Seminario, che fuori, quando si va a diporto. Secondo, riguardo alla pulitezza, indice della purità del cuore, e della mente, si ordina doversi ciascuno tenere in buon registro tutte le sue cosarelle in camerata, ed usare tutta la possibile proprietà sì nel mangiare, che nel vestire ben composto non men che modesto, ed in

ogni altro civile portamento. Baderà ciascun Prefetto non solo a ciò, ma ancora userà tutta la diligenza ad emendare i difetti della lingua patria, onde apprendano tutti, almeno nella occorrenza di trattare con persone, che diano soggezione, a parlare con qualche proprietà di linguaggio comune d'Italia. Terzo finalmente in riguardo alla Clausura, ossia quel ritiramento, ch'è proporzionato alla condizione de' Seminaristi, perchè i figliuoli, mentre sono dentro col corpo, non sieno fuori collo spirito. A seconda di tutti i ben regolati Seminarî, si vieta trattenersi nell' uscire, o ritirarsi in Seminario, quando si va in camerata, ricevere ambasciate, lettere, o regali, non essendo permesso ad alcuno de' seminaristi intromettere, o cacciar fuori cosa, senza pria domandar licenza al Rettore, il quale dovrà ricevere tutto, leggere lettere, biglietti, esaminare se nelle robe, che s'intromettano, o escano vi sia cosa proibita dalle regole: ciocchè si praticherà specialmente nel riceversi, o mandare le mutande, rimettendo alla prudenza del Rettore stabilire un giorno della settimana a tale oggetto, anche con fare terminare la scuola un quarto di ora prima. E comecchè è dovere, che si assegni qualche giorno, ed ora, in cui i rispettivi padri, zii, o altri congiunti di autorità possano con libertà visitare i loro rispettivi congiunti; si avviserà dal Rettore esser questo il giorno di vacanza, disegnandosi dal medesimo l' ora; badando però, che non sia quella della Cappella, o della Chiesa, o che possa portare alterazione al sistema solito dell' intiera Comunità. Per il qual tempo procurerà il Rettore, o chi ne fa le veci, rattrovarsi per riceverli, e fattisi chiamare i figliuoli, lasciarli con libertà parlare coi loro Padri nella stanza di udienza. Se siano poi estranei, o parenti larghi, li farà parlare in sua presenza, e disbrigati, licenziarli con far riaccompagnare detti figliuoli in camerata da' rispettivi Prefetti, o Vice-Prefetti, o dal Prefetto d'ordine, che sarebbe più desiderevole. Per la quale destinazione di giorno, ed ora non s'intende escluso ogni altro giorno, purchè sia senza abuso, e nelle ore opportune, quando non si disturbano gli esercizî della Comunità, massimamente pei forestieri, l'arrivo dei

quali difficilmente potrà adattarsi a detta precisione di giorno, ed ora. E venendo corrieri a detti forestieri, e desiderando questi discorrere a viva voce per imbasciate, starà presente il Prefetto d'ordine, badando sempre a ciò, che sarà per consegnarsi da' medesimi per essere esaminato. L'accesso poi delle donne sarà sempre escluso, non dovendosi ammettere in Seminario ancorchè fossero le Madri stesse: e quando di rado dovesse necessariamente occorrere di parlare la Madre al figlio, dietro il permesso del Rettore, si porterà nella stanza di udienza, salendo per la grada del nostro Episcopio, e non mai per quella del Seminario. Nel tempo, che vi rimarrà ivi, la porta che mena al corridoio resterà sempre chiusa; nè il Prefetto d'ordine lascerà transitare altro seminarista, ancor che volesse andare dal Vescovo, o Vicario Generale.

Sarà sempre inibito l'accesso nelle camerate ai genitori, e parenti de' Seminaristi, e se per qualche circostanza si dasse il caso di dovere in essa entrare, saranno accompagnati, e presente il Rettore, o Prefetto d'ordine.

26. — Le due principali premure, che deve avere ognuno, che sia entrato in Seminario, devono essere di profittare nella pietà, del pari che nelle scienze, essendo vana lusinga di poter veramente divenir dotto, senza il santo timore di Dio « *in malevolam animam non intrabit sapientia* » come sta registrato nell' Eccles.

27. — Alimento dunque della pietà pria di tutto sia la quotidiana meditazione, la quale non si tralascerà giammai almeno per mezz' ora o sopra l'eccellenza di qualche virtù, o sopra gli obblighi dello stato, o sopra qualche massima eterna, della di cui fede afferma S. Paolo di vivere il giusto, tenendosi per la medesima il metodo, che ne sarà dato tra le regole comuni, ossia tra gli esercizi di ogni giorno. Dippiù la frequenza dei Sacramenti, cioè della santa Confessione, e Comunione, la quale per il comune si prescrive ogni quindici giorni; per gli ordinati « *in sacris* » ogni otto giorni, ed ogni terza Domenica se la faranno alla Cattedrale, intervenendo alla messa grande. Oltre tutti quei giorni, che farà Pontificale, o assisterà al Trono Monsignore Il-

lustrissimo, dovendosi allora comunicare tutto il Seminario, nella Cattedrale. In tutti gli altri giorni si farà nella privata Cappella del Seminario. Nel giorno titolare della Camerata si farà la Comunione alla Cappella da tutti i componenti della medesima. La messa non sarà mai tralasciata nella Cappella del Seminario, ove interverranno tutti.

28. — In ogni anno prima, di darsi principio alle scuole, si daranno otto giorni di esercizî spirituali, che si faranno nella fine di ottobre.

29. — Una parte eziandio degli esercizî di pietà, e di religione pel Nostro Seminario, secondo l'obbligo de' Chierici è l'assistenza nei giorni festivi alle sacre funzioni nella Cattedrale, intervenendo in tutte le feste comuni una camerata per giorno. Nei giorni poi festivi più solenni interverrà l'intero Seminario sia che cali Monsignore Illustrissimo, sia che nò, ed anche all' uffizio, e primi Vespri, com'è stato solito per lo innanzi, tranne il raro caso, che si trovassero tutti i figliuoli positivamente impediti pel ritiro degli esercizî spirituali, o altre simili circostanze.

Interverrà l'intero Seminario a tutte le processioni, nelle quali interviene l'intero corpo Capitolare, escluse sempre l'esequie, nelle quali interverrà in qualche caso rarissimo con espressa licenza di Monsignor Illustrissimo. Solo si permette, e si suppone sempre il permesso del predetto Monsignore, nell' esequie de' Canonici, e dei Parrochi. Fuori della Cattedrale non potrà funzionare il Seminario, senza licenza di Monsignore Illustrissimo: come pure d' ogni invito di assistenza di Panegirici, e prediche in altre Chiese della Città, non si potrà andare senza il debito permesso di Monsignore Illustrissimo destinandosi dal Rettore una Camerata, la quale dovrà vestire con sottana violacea, fascia, ferraiolo, e cappello, badandosi, che abbiano sempre i Seminaristi un luogo proprio, e distinto, e non mai in mezzo a donne, nè dietro ad esse. E qualora il Prefetto non ritroverà disposto luogo proprio; giunta la camerata, e fatta breve orazione, come praticherà sempre, si ritirerà in Seminario, o se sarà ora di spasso, anderà a diporto, dando subito ragguaglio la sera il Prefetto dell'accaduto al Rettore.

30. — E perchè la divozione a Maria SS. è stata conosciuta sempre nella Chiesa, come uno de' più valevoli mezzi per acquistare, e per conservare la virtù; deve in essa il Nostro Seminario segnalarsi: che perciò in onore della Vergine si reciterà in ogni sera da tutta la Comunità unitamente in Cappella la terza parte del Rosario con i corrispondenti Misteri, e non si accorderà mai dispensa, eccetto il caso, che siasi la stessa terza parte recitata in quel giorno da tutta la Comunità nella Cattedrale, o altra pubblica Chiesa ricorrendo solennità, dicendosi ancora le Litanie immediatamente dopo il Rosario in ogni sera, all' infuori del sabbato, in cui si canteranno. In ogni sera al segno dell' *Ave Maria* » trovandosi i Seminaristi in camerata, tutti genufletteranno, e diranno l'« *Angelus Domini* » e nel tempo Pasquale si reciterà in piedi « *Regina Coeli laetare.* » Qualora al segno dell' « *Ave Maria* » i Seminaristi si troveranno in Cappella, e si troverà principiato il Rosario, tali preci si diranno, dopo terminata la Litania. E comecchè la Cappella del Nostro Seminario è sotto il titolo dell' Assunzione, in tale giorno, non ostante che il Seminario interverrà alla Cattedrale, si canterà Messa solenne con tutta pompa, e vi sarà l'orazione Panegirica, recitata da qualche Seminarista, ordinato « *in sacris o in minoribus* » e questa si farà o dopo il Vangelo, oppure dopo i Vesperi solenni, che si canteranno nella Cappella, come meglio stimerà il Rettore, invitandosi i Deputati del Seminario, Capitolari, ed altre persone distinte, che stimerà il Rettore, escluse sempre le donne. La stessa solennità potrà praticarsi colle rispettive orazioni Panegiriche nei giorni titolari delle camerate, ed allora il Seminario metterà all' Altare sei candele, e l' altra cera, che occorrerà, si metterà a spese delle rispettive Camerate.

31. — Il secondo, e forse il principale scopo di chi si chiude in Seminario, essendo quello di avvanzarsi nelle scienze; sappia ciascun figliuolo, che lo studiare semplicemente per sapere, secondo che dice S. Bernardo « è curiosità: lo studiare per essere onorato « è ambizione: per acquistare « è interesse: ma per edificare se stesso » è prudenza: per edificare il prossimo » è

carità. Nei due ultimi fini non vi è abuso dello studio nella scienza, e rende l'uomo pieno di decoro: gli altri sono fini di vanità, disdicevole sopra ogni altro agli Ecclesiastici.

32. — Gli studî, i quali costantemente si metteranno in questo Nostro Seminario, saranno quelli della Grammatica, delle belle lettere, della Filosofia, e della Matematica, e delle sacre Teologie, pei quali tutti si terrà il metodo, che ne sarà distintamente insinuato nelle particolari regole de' rispettivi Maestri. Oltre de' quali studî si potranno da tempo in tempo suscitare de' nuovi a seconda dell'opportunità de' Maestri, come sarebbero quelli delle leggi Canoniche, de' sacri riti, e della lingua Greca.

33. — Niente provando meglio il profitto nelle scienze quanto l'uso delle medesime; sia a carico de' Maestri far dare fra l'anno qualche pubblico saggio dalle rispettive loro scuole: e per gli applicati alle belle lettere, dell'erudite accademie, lasciando a carico del Rettore di ordinare questi saggi, secondo l'opportunità degli studî, e disposizione dei ragazzi da non mancare in ogni anno indispensabilmente una almeno di dette pubbliche pruove.

34. — In ogni semestre vi sarà l'esame di tutte le classi coll'intervento di Monsignore Illustrissimo per conoscere il profitto fatto, e pel passaggio di una scuola all'altra, a seconda del profitto, e capacità. I Prefetti, Vice-Prefetti godranno il privilegio espresso nell'art. 9. Tali esami si eseguiranno o nella Cappella, o in qualche camerata, come meglio stimerà il Rettore, intervenendo in esso tutto il Seminario con tutti i Maestri, potendosi anche eseguire nel Refettorio.

35. — Il tempo poi prescritto per l'occupazione di ogni giorno alle lettere, ossia agli studî, sarà, da novembre sino a Pasqua, di ore dieci ne' giorni, che non sieno di vacanza, cioè di ore quattro, e mezza da farsi per le scuole passive, per due e mezza la mattina, e due il dopo pranzo, e le rimanenti ore cinque, e mezza da distribuirsi per lo studio camerale fra mattina, giorno, e sera. Dette applicazioni si scemeranno da Pasqua in avanti di un'ora con togliersi per metà dalle scuole, e.

per l'altra metà dello studio. Dal primo giugno fino a tutto agosto si sospenderà dallo studio della sera, e le scuole saranno di due ore per la mattina, ed una, e tre quarti pel giorno. Tutte le altre si distribuiranno per lo studio camerale della mattina, e del giorno.

36. — Essendo le applicazioni di coloro, i quali dimorano nel Nostro Seminario per la maggior parte dirette all' edificazione del corpo mistico di Gesù Cristo, cioè de' fedeli, per mezzo della santa predicazione; sarà questa la principale premura del Rettore, e de' Maestri per istradarli nell' esercizio della medesima; che perciò saranno esercitati tra i Nostri Seminaristi quelli, che sono stati chiamati nella sorte del Signore in ogni quindici giorni, soprassedendosi a tale oggetto dalla scuola nel Sabbato al giorno, che tale esercizio anderà a farsi. Tale esercizio si praticherà nella Cappella alla presenza dell' intiero Seminario, e Maestri.

Salirà prima nella cattedra un Seminarista, spiegando uno, o due capitoletti del Catechismo Romano, secondo gli saranno stati assegnati, dilucidandoli, ed esemplificandoli con riscontrare prima i passi della Scrittura, ivi addotti: questi illustrandoli con nuove esposizioni, e dilatandoli, sminuzzandoli, e quasi stemperandosi in latte a' fanciulli, cioè adattandosi alla capacità del Popolo anche minuto, ciocchè sarebbe solido cibo ai più provetti. Ordinandosi, che la suddetta traduzione così dilatata sulle parole del Catechismo si porti manoscritta, per presentarla a chi presiede, il quale avvertirà i difetti anche dello scrivere, e del carattere. Dopo questo tratto di spiega salirà sulla cattedra un altro Seminarista, il quale farà un discorso sulla materia, che gli sarà assegnata dal Rettore, o Maestro, cioè o per Missioni, o per sentimenti di notte, o per predica grande, o per meditazione di varî ceti, o per colloquî, o per Omelie, o per sermoni; badandosi da chi regge, che assegnandosi una materia ai più provetti, specialmente nei Catechismi, questa si prosiegua fino al compimento, acciò si trovino tali fatiche preparate, e forse perfezionate ascesi che essi sieno al Sacerdozio. Nei quali esercizî, chi presiede domanderà a due, o tre Seminaristi, se in tali esercizî abbiano notato difetti, imponendo a tutti di no-

tarvi ogni neo e nella dottrina, e nella tessitura, e da quali fonti l'abbia preso il Dicitore. Secondo l'opportunità il Maestro di belle lettere potrà insegnare qualche cosa sull'eloquenza sacra, servendosi del Missionario istruito del P. Mura, di Massillon, e del P. D. Serafino Gatti; badandosi specialmente a correggere, e fare evitare ai figliuoli i difetti del dire, siano le affettazioni, sia la precipitanza, le cantilene, essendo l'anima di ogni composizione il porgere, e come dice Cicerone la terza parte dell'orazione deve darsi all'azione. Tal'esercizio in tempo di està non potendosi uscire pel caldo avvanzato, potrà eseguirsi in giorni di vacanza.

37. — Nei Sabbati intermezzi, e nell'està nei giorni di vacanza non potendosi uscire pel caldo si farà l'esercizio pratico delle ceremonie Ecclesiastiche, ammaestrandosi i figliuoli a servir bene tanto nella messa bassa dei particolari Sacerdoti, che del Vescovo; quanto in ogni altra funzione Ecclesiastica, servandosi della raccolta delle sacre ceremonie per le funzioni ordinarie, straordinarie, e Pontificali compilate da alcuni Padri della Congregazione della Missione della casa di Napoli, stampate in Napoli nel 1824. Tale esercizio si praticherà alla presenza di tutto il Seminario nella Cappella, stando presente il Rettore, o altro Superiore, invitandosi all'oggetto or il Maestro di cerimonie del Capitolo, or quello del Vescovo.

38. — Vi sarà eziandio la scuola di canto Gregoriano, o dell'altro, che dicesi alla Palestina, quale si eseguirà la mattina dopo le scuole « *per turnum* » da ciascuna Camerata nella Cappella: vietandosi ogni strumento all'infuori dell'Organo, pianoforte, o cembalo.

CAPO II.

Della educazione Fisica de' figliuoli.

1. Abbisognando per ordinario la tenera età di maggior sonno che l'adulta, non se ne dia meno ai Nostri figliuoli del Seminario di ore nove, dall'ultimo segno della dormizione in qualunque stagione, tanto di està dipartitamente tra giorno, e notte, quanto d'inverno

unitamente nella sola notte: solo una mezz' ora se ne accresca ne' giorni di vacanza, o festivi disoccupati, e non più, essendo più che vero ciocchè scrisse Dionisio Cato

« *Plus vigila semper, nec somno deditus esto,* »
« *Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat* »

2. — Si abbia presente nella distribuzione delle azioni giornaliere ciocchè scrisse un dotto, e saggio scrittore: colla disposizione della mano, egli dicea, si operano grandi cose, ci si ricorda, che col dito pollice, che è il più grosso, ma non lungo, ci viene disegnato il tempo dell' Orazione, la quale non deve essere grande nell' estenzione, ma bensì grande intensivamente per l' affetto del cuore, ed applicazione della mente: nel dito lungo di mezzo si esprime il travaglio, il quale deve occupare la maggior parte del giorno: nelle due dita proporzionate, che sono a fianco si rifiguri il riposo, ed il nutrimento, che si devono proporzionare al bisogno della natura, ed al travaglio istesso, che l' è mezzo maggiore, o minore: e nell' ultimo dito picccolo si riconosca il divertimento, che deve essere il più breve, ma pur necessario. Quindi il Rettore prenda cura egualmente di tutte le azioni del giorno, anche del divertimento: che perciò oltre le ricreazioni, che si prescrivono dopo il pranzo, e dopo la cena, abbiano i Seminaristi qualche altro sollievo tra il decorso del giorno, non solo in quel tempo, che si trova nell' orario segnato, come indifferente, accordando loro qualche giuoco, sempre però onesto, e che non dissipi lo spirito, e che in prosiegno disegneremo; ma specialmente dopo la scuola del giorno, mandandoli a diporto fuori dell'abitato, quando l'opportunità del tempo, e delle stagioni li permettono: Assegnando le strade per le quali si portino le diverse Camerate, ma in modo, che non si potessero fra loro incontrare: badando specialmente nei giorni festivi, che le Camerate de' Grandi si diriggano per istrade solitarie, ove non vi sia passeggio.

3. — Questo sollievo però si dia più durevole nei giorni di vacanza, la quale si darà una volta la settimana. Non si continuino mai quattro giorni consecutivi

di scuola, specialmente in tempo di età. Accadendo, per qualche circostanza festività, vacanza nel Martedì, o nel Venerdì, si darà, una mezza giornata di vacanza, o la mattina, o il giorno, come meglio crederà il Rettore. Se la vacanza poi sarà stata nel Lunedì, o nel Sabato, si darà intera.

In qualunque tempo si baderà, che tutti i Seminaristi si trovino ritirati la sera prima delle ore ventiquattro, acciò nella designata ora si rattrovino pronti pel Rosario.

Nella stagione calda, acciò i Seminaristi non restino offesi dai raggi solari, nell' ora, che la mattina è solito darsi il segno per la Cappella nei giorni di vacanza, potranno uscire a spasso fuori l'abitato, e quindi ritirarsi all'ora, che si designerà dal Rettore, per rattrovarsi pronti alla Messa, e meditazione, nonchè ad un' ora di studio almeno, che si farà fare la mattina dopo la Messa. In tal tempo ancora nelle ore calde del giorno dopo il sonno si farà anche un'ora di studio, e poi si uscirà a spasso, alle ore ventitre meno un quarto. Ne' giorni poi piovosi nel tempo indifferente ciascuno potrà attendere a quel che voglia di sollievo, o di applicazione, restandosi in Camerata.

4. — I giuochi non avendo altro oggetto di loro natura, che di sollevare l'animo, ed esercitare moderatamente il corpo per rendere l' uno, e l' altro maggiormente atti al travaglio; saranno di quelli, che non si oppongono alla compostezza esteriore, e modestia, ed alle presenti regole. Che perciò restano proibiti quelli, che secondo la comune esperienza sogliono inclinare i giovani ad una passione, la quale fortificandosi coll' età adulta, trascina a consumare il tempo, l' avere, e la propria coscienza su di un tavoliere. Fra questi secondi sono i giuochi di carte, di dadi, non escluso quello pericoloso, e stravagante del Lotto. Tra i leciti e da annoverarsi il giuoco delle palle, ma non già col maglio, o col piede, con cui possono i giovani danneggiarsi; ma quello bensì del « *liscio* » o del « *trucco* » o del trucchetto » o di simile, che si fanno dai ragazzi, o colle noci, o colle mandorle. Rare volte, ed a seconda della prudenza del Rettore, si permetterà il

giuoco dello « scacco intiero , o della dama « comecchè defaticante la mente ; avendo bisogno i giovani di sollevarsi, e non già di stancare la mente con una nuova applicazione. Non discordi però il Rettore permettere talvolta i giuochi puerili, che sogliono farsi o col dare il colpo ad un segno cogli occhi bendati, o che sogliono farsi in circolo per cogliere taluno in fallo, e riceverne la penitenza, purchè nè il giuoco, nè la penitenza disconvenga dalle regole della modestia rigorosamente prescritta; e purchè in tutti i sopraddetti giuochi di qualunque sorte non v'intervenga danaro, ma al più un qualche premio, che si proponga al vincitore colla intelligenza del Rettore, comprandosi in comune, o pure qualche regalo, che alcuno abbia ricevuto, e voglia proporlo. Esequendosi alcuno de' sopraddetti giuochi, andandosi a spasso, non sarà mai lecito farlo in pubblica strada, e giocandosi alle palle istesse si farà questo in un luogo rimoto, ove non possano essere veduti da persone, che passano per la strada, ed andandosi al luogo rimoto, ove vi sia abitazione, non vi dovranno ivi essere Donne.

5. — Oltre le vacanze intermezze in ogni settimana, ed oltre i giorni festivi, si diano le sequenti vacanze unite. Negli ultimi tre giorni di Carnevale, e prima mattina di Quaresima. Per tutta la settimana santa. Nel Sabato di Pentecoste. Nel giorno sequente al pubblico esame, o Accademia, che si daranno dal Seminario, e nei primi Vesperi di Maria SS. di Capo Colonna. Il giorno 31 Agosto si daranno le ferie Autunnali, quali dureranno fino al giorno 20 Ottobre per dare luogo ai santi esercizî prescritti nell'art. 28 Par. 1. Cap. 1. : e comecchè in tempo di tali vacanze non rimane sciolto il Seminario, così il Rettore, coll'intelligenza di Monsignore Illustrissimo, si regolerà; e per ciò che si dee praticare in ciascun giorno di vacanza, e per fissare qualche altra piccola applicazione sulle cognizioni della Geografia, o altro che si stimerà.

Nel tempo di tali vacanze autunnali, per dare un maggior sollievo ai Seminaristi, si darà qualche spasso formale, mandandoli separatamente per Camerate, in distinti giorni, o pure tutte le Camerate unite, come me-

glio si stimerà da Monsignore Illustrissimo, per qualche giorno intero, in qualche Casino a Capo Colonna, se è possibile aversi per una giornata, o pure nel Nostro Palazzo d' Isola: badandosi, che quando le Camerate vanno a diporto, vi siano almeno con esse due Sacerdoti.

In detto giorno il Seminario somministrerà il solito pranzo dei tre piatti caldi, ma questi siano squisiti con più abbondante sopratavola, e pane: e tutto quello dippiù, che vorranno aggiungere i Seminaristi lo facciano a loro spese, purchè non passino fra tutto cinque piatti caldi, e qualche salza con qualche dolce, e vino non più del solito, per evitare ogni eccesso, e scostumatezza: standosi anche accorto il Superiore, acciocchè secretamente non si portasse qualche vaso di vino, o altro liquore, che potesse pregiudicare. Proscrivendosi nel Nostro Seminario, sordidezza e profusione, si ordina nel vitto, (e saranno accorti i Superiori) tutta la proprietà, ed aggiustatezza non solo ai bisogni de' figliuoli, ma anche al decoro. Invigilandosi rapporto ai medesimi, perchè non mangino con precipitazione, cosa che danneggia la salute, e stomachevolmente, o con isporchezza, indecente al loro stato. Rapporto ai servienti istessi, s' invigilerà per lo preparamento delle tovaglie, perchè usino in esse la maggior politezza, che sia possibile, anche nei pannolini, che avranno per le mani, per pulire il pane venuto dal forno, o per altri usi del Refettorio.

S' invigilerà ancora alla preparazione delle vivande, perchè non si apprestino o troppo vili, o nocive, dovendo essere sempre proporzionate ad una Comunità decorosa, ed a giovani applicati alle lettere, portandosi tutta la scrupolosità, e vigilanza sulla qualità de' condimenti, come di lardo, sugna, olio, ec. non che su i vini, che non siano guasti, ed alterati, ma di ottima qualità.

7. — L' ordinario vitto, che si userà nel Nostro Seminario, sarà di tre piatti caldi la mattina colla loro sopratavola di erba, o di frutti freschi, o secchi, a seconda della stagione. La sera poi oltre della sopratavola, vi sarà un piatto caldo, con un' insalata di erba cruda, o cotta, come crederà il Rettore.

Nell'està, a cagione de' caldi, si proibisce nella sera far

uso della pasta grossa, e carne: come ancora la mattina si baderà al terzo piatto, che non sia di carne, quando di carne è stato il secondo, acciò in tal tempo, essendo l'aria di questa città grave, unita all'applicazione indispensabile, non produca nocumento ai giovani.

8. — Il metodo da serbarsi per la vittitazione sarà il seguente, rimanendo sempre affisso una copia al Refettorio, per regolamento del Maestro di Casa.

Bollito carne dieci a rotolo di once 48
Ragù, o arrosto dodici a rotolo di once.. 48
Per la sera dandosi carne 10 a rot. di once.. 48
Pesce di taglio 8 a rotolo di once 48
Pesce minuto 10 a rotolo di once 48
Maccheroni sette a rotolo di once 33
Pasta minuta dieci a rotolo di once 33
Dandosi riso invece di pasta 12 a rot. onc. 33
Vino un bicchiere.

Piatti da darsi.

Domenica maccheroni, ragù, arrosto, e frutta
Lunedì minestra verde, bollito, ragù, e frutta
Martedì minestra bianca, bollito, ragù, o arrosto, e frutta:
Mercordì minestra verde, bollito, arrosto, e frutta.
Giovedì idem della Domenica.
L'arrosto si cambierà delle volte col fritto, crochè, o con altri piatti del valore dell'arrosto.
Venerdì minestra verde, e due piatti di pesce.
Sabato idem, mancando il pesce si supplirà con altre vivande.

Nella sera.

Per la sera un'insalata, un piatto di carne, o di pesce, e frutta. Nei giorni solenni dell'anno si aggiungerà il quarto piatto, e si aggiungerà anche il quinto, quando Monsignore Illustrissimo, e Rev. lo crederà.

9. — Per soddisfazione degli allievi del Nostro Seminario si permette loro di poter ricevere dalle proprie

case, ma non già dagli estranei, qualche piccolo regalo di cose commestibili, ad eccezione di vini, liquori, o altre cose o troppo vili di disdoro alla Comunità, o nocive, perciò le cose commestibili che entrano, si presentino al Rettore, senza la di cui licenza, niente è permesso introdurre nelle camerate, il quale, se le trova non delle qualità indicate, e riprovate, le dia ai servi, col far sentire alle case rispettive di non mandare più tali cose. Se poi il Rettore le creda non nocive, nè di disdoro alla comunità, le consegni al Prefetto, perchè le conservi per uso del figliuolo, a cui sono state dirette da accordargliele nelle ore, e quantità proporzionata, colle seguenti leggi « Se il regalo sia soggetto a corrompersi, che non possa lungamente conservarsi, ed ecceda la quantità proporzionata al figliuolo, cui è stato diretto, datane al medesimo la competente porzione tutto il restante lo divida il sotto-Prefetto egualmente fra gli altri, o se eccede anche la competente porzione, per ciascheduno, cosicchè il dippiù va a perdersi, lo porti di nuovo al Rettore, acciò ne disponga per le altre camerate, o in favor dei poveri. Se si possa poi senza detrimento conservare, dipenderà dalla volontà del figliuolo volta per volta, se voglia, che si divida fra tutti, o voglia riservarselo per se, con intelligenza, che egli poi non prenderà neppur parte ne' regali, che si ricevono dagli altri. Facendo però a lui sentire il Prefetto, nella elezione della seconda parte, di riserbarlo solamente per se (eccetto quando sia di cosa, che possa piuttosto servire per qualche bisogno, come di un poco di cioccolata, o simili), che ciò non viene totalmente approvato dai Superiori, come esoso alla Comunità, e non conducente a quella carità, e civiltà che vi deve regnare, ma si permette solamente, perchè niuno creda togliersi l'arbitrio del suo. Resti però assolutamente vietato, far regali ai particolari, sotto pene severe, come si dirà nelle regole comuni.

10. Pel tempo poi, in cui si permette di darsi dai Prefetti, o concedersi l'uso di detti regali, si assegna l'ora delle ricreazioni, che immediatamente sussiegue il pranzo, o la cena, e le ore similmente, nelle quali si accorda la merenda; L'ora della merenda sarà un

quarto prima di suonare la scuola: Ne' giorni festivi, o di vacanza poi sarà dopo la Cappella.

11. — Quello, che si è detto de' regali s'intenda ancora del benigno permesso di qualche commestibile, che desiderano comprarsi tutti della Camerata. Quale permesso non si accorderà frequentemente, acciò non riesca di aggravio alle rispettive famiglie; e nel mangiarsi si uscrà il prescritto nella regola antecedente.

12. — Quando un Seminarista si ammali, subito il Prefetto passi l'avviso al Prefetto d'Ordine, per chiamarsi immantinente il Medico, dietro l'intelligenza, che ne avrà avuta il Rettore, il quale si accerti, se è realmente così la cosa; perchè delle volte specialmente i Seminaristi, per non alzarsi all'ora della Cappella, e per non calare alla scuola, si fingono ammalati. Si starà al giudizio del Medico per farlo rimanere in Camerata, o passare nell'infermeria, a seconda della meno, o più grave indisposizione; mentre siccome stando in Camerata potrebbe riuscire di disturbo all'infermo; così potrebbe cagionare disturbo all'intera Camerata, se l'indisposizione fosse alquanto seria. Trattandosi della Camerata de' Grandi, o de' Mezzani, e fosse il Seminarista un solo, e stasse fuori di letto, uscendosi a spasso dalla Camerata, rimarrà chiuso solo in Camerata: se sarà più d'uno, allora rimarrà in compagnia, un giorno il Prefetto, un altro il Vice-Prefetto. Nella Camerata de' piccoli non si lascerà mai solo, ma sempre in compagnia del Prefetto, o del Vice-Prefetto. Nel tempo della scuola si potrà rimanere solo, ma di quando in quando andrà il Prefetto, o Vice-Prefetto a vedere, se cosa l'occorresse.

Passato poi all'infermeria, il Rettore, e tutti gli altri Officiali più, e più volte al giorno lo visitino, e lo mantengano di buon animo, giorno, e notte, se il bisogno il richieda, a vicenda, dai più capaci, caritatevoli, e pii del Seminario, non mancando sempre alla porta dell'infermeria uno de servi, e, se occorre, si aggiunga anche un altro servo, che sia caritatevole, di buon costume, e pulito, acciò niente manchi di vigilanza, ed aiuto all'infermo, al di cui peso si noteranno i me-

dicamenti, e quello stipendio, che sarà stato necessario dare al servo aggiunto, somministrandosi a questo dal Seminario i semplici cibari.

13. — Durante la convalescenza, si usi la stessa carità, con procurarli qualche sollievo, facendolo uscire a spasso in quelle ore, che stimerà il Medico, accompagnato dal Prefetto di Ordine, se è Sacerdote, e da qualche altro Superiore del Seminario, che si trovi disbrigato in quell'ora. Circa l'uso de' cibi, si metteranno in nota dal Medico, previa intelligenza del Rettore, per aversi presenti dal Maestro di casa, al quale si passerà dal Rettore dalla sera innanzi per fare preparare il cibo conveniente. Fuori di quelle, che si troveranno in nota, niuno ardisca in Refettorio farsi cambiare la pietanza della Comunità, neppure a proprie spese, ancorchè vi fosse la connivenza del Maestro di Casa, e del Cuoco, i quali ne sarebbero egualmente che i figliuoli mortificati.

14. — Per qualunque occorrenza de' Seminaristi in ogni Camerata la notte si terrà accesa la lampada, ed anche nei corridoi, ed a cautela, ogni Prefetto avrà l'acciarino nel caso che si smorzasse, essendo sua la cura di riaccenderla od in silenzio avvisare il settimaniere. Stando un ammalato nell'infermeria, si manterrà la lampada ivi sempre accesa nella notte.

15. — Succedendo la disgrazia « *quod absit* » che un Seminarista spiri in Seminario, sarà cura del Rettore, come anche nelle malattie, prender conto di ciocchè possa appartenere al Seminarista, e per la pulizia delle biancherie: e succedendo l'enunciata disgrazia, conservarle, per mandarsi alla di lui famiglia. Le spese del funerale saranno a carico della di lui famiglia. Appena spirato si vestirà con sottana paonazza, fascia, cotta, ed uffizio della Madonna nelle mani, e si situerà su di un Cataletto, che si erigerà nella Cappella del Seminario. Al Cataletto brucieranno quattro cerei a quattro angoli, ed all'Altare sei candele. Disposte così le cose in qualunque ora succederà la disgrazia sì di giorno, che di notte, subito i Seminaristi si comporranno in ciascuna Camerata, con veste paonazza, fascia, e cotta, ed in perfetto silenzio si recheranno nella Cappella, ove appena giunti, quattro più grandi della Camerata, a cui

ha appartenuto, prenderanno posto nei quattro angoli del Cataletto. Se di mezzo giorno, si canteranno i Vesperi solenni de' morti, coll' intervento del Rettore, Maestro, ed altri uffiziali: se di notte, si canterà l'intero matutino colle laudi de' morti. La mattina si canterà dal Rettore messa solenne di requie: intanto si farà invito al Reverendo Capitolo, per accompagnare il Cadavere, dopo la messa solenne del Seminario, alla nostra Cattedrale: s'inviterà uno de' Canonici, per mezzo del Procuratore del Capitolo a cantare la messa solenne, coll' assistenza dell' intero Capitolo, appena giunto il cadavere in Chiesa. Al Canonico celebrante si darà la limosina dal Rettore di carlini tre, facendo da ministri gli ordinati « *in sacris* » del Nostro Seminario. Ben ragionevole è poi, che come il Seminario si presta « *gratis* » all' accompagnamento, ufficio, e messa in morte di ciascun Canonico; così il Reverendo Capitolo si presterà « *gratis* » all' accompagnamento del Cadavere, ed assistenza della semplice messa. Si seppellirà nel Sepolcro dei Preti. Finalmente per lo spazio di un mese, ciascuna Camerata, dopo fatta la visita solita al Santissimo reciterà un « *De profundis* » per l'anima del trapassato Seminarista.

Si daranno dal Campanile della Nostra Cattedrale i cinque soliti tocchi a mortorio, con pagarsi solo carlini sei al Sagrestano minore, ed altri carlini 3 al Sagrestano Maggiore per incenso, e per le sei candele, che metterà all' Altare maggiore.

PARTE SECONDA

DELLE REGOLE, OSSIANO OSSERVANZE COMUNI.

CAPO I.

Degli esercizi giornalieri.

1. — Niuno si creda potersi anche in menoma parte dispensare dagli infrascritti esercizi, senza urgentissima necessità, o causa, che abbia esposto al Rettore o da se stesso, o per mezzo del Prefetto, onde ottenerne la dispensa; ma tutti debbono trovarsi esatti, e diligenti, perchè si avveri essere i Seminari case di quel Dio, secondo dice la Scrittura, che forma tutti della stessa indole sotto il medesimo tetto. « *Qui facit unius moris in domo Ps.* 67.

2.—Nel primo svegliarsi la mattina, si ricordi ciascuno di alzar subito la mente a quel Dio, che l'ha conservato nella notte antecedente, ed al primo segno dello sveglio, fattosi ciascuno il segno della Croce, subito il Prefetto dica « *Tu autem Domine miserere nobis* » ed attachi l'inno Ambrosiano, e sollecitamente, e modestamente si vesta ognuno, mettendosi prima di uscire da letto la sottana, abbottonandola finchè si può in quel sito, e poi calando di letto, così coverto, sederà sulla sua sedia colla faccia rivolta al comoncino, ove finirà di vestirsi, dicendo, o cantando in comune l'enunciato Inno, o altro Cantico. Finito questo, con perfetto silenzio rassetti ciascuno il suo letto, dia sesto a tutte le altre cose sue per il buon ordine, e pulizia, senza lasciare cosa sospesa al muro, ove vi sarà solo il Crocefisso, o altra sacra imagine.

3. — Non mai si potrà dispensare a dormire uno senza camicia, e senza sottocalzoni, estuanti, che fossero i calori della stagione.

4. — Al secondo segno del campanello, che sarà do-

po mezz'ora dal primo, o al più tre quarti di ora, si dirà in Camerata l' « *Angelus Domini* » o la « *Regina Coeli laetare* » nel tempo Pasquale. Dopo la quale breve recitazione, in perfetto silenzio, come sono stati dal punto, che si è terminato il Cantico, o l'Inno Ambrosiano, si anderà alla Cappella per ascoltare la S. Messa, in quale intervallo, si potrà fare anche la meditazione, enunciata nella parte prima, Cap. primo, Regola 27. E nella fine della meditazione si diranno ogni giorno le Litanie Lauretane.

5. — Avvertano i Nostri Seminaristi a serbare nella Cappella il più perfetto silenzio, ed a stare colla massima compostezza sì nel sedere, che nello stare inginocchioni, o nel rizzarsi in piedi, serbando tutti l'uniformità; riflettendosi, che come in Cielo così in terra abbia Dio trascelti luoghi dedicati al suo culto « *Dominus in templo sancto suo, Dominus in Coelo sedes ejus* ».

6. — L'ordine poi da tenersi nel portarsi in Cappella sarà il seguente.

Al suono del Campanello, tutti, sollecitamente composti, si mettano in ordine nelle rispettive camerate, e defilino in primo luogo i piccoli: i Prefetti delle altre due Camerate si metteranno alle porte delle medesime, ed appena che il Prefetto de' Piccoli sarà giunto nella Cappella, defilerà quella de' mezzani, e così parimente quella de' grandi. L'istesso ordine si serberà allorchè si restituiranno alle Camerate, badandosi, sì nell'entrata, che nell'uscita della Cappella, di fare a due a due riverenza all'Altare. Subito ritirati in Camerata, principierà lo studio.

7. — Di quando in quando il Rettore, prima che i Seminaristi sortano dalla Cappella, terminata la meditazione, dimanderà ad uno, o due Seminaristi su di che si è versata la lettura, fatta colle considerazioni in essa espresse.

8. — Nell'andare in cappella, uno de' seminaristi indosserà la cotta per servire la messa. Ciò si farà per giro settimanile. Il sagrestano, il quale sarà il primo ad entrare in cappella, e l'ultimo ad uscire, genufletterà di fianco all'Altare, fuori de' scanni.

9. — Nello studio Camerale sarà sempre perfetto si-

lenzio. Dato il segno della scuola, il Prefetto, o vice Prefetto accompagnerà i convittori alle rispettive scuole, ove si ritroveranno i Maestri. Quindi si darà il secondo segno, che indicherà il permesso di poter entrare chiunque nelle proprie scuole, essendo le medesime publiche: nella prevenzione, che elasso un quarto d'ora dal secondo segno, resterà chiusa la porteria, e non si darà ascolto a veruno.

10. — I seminaristi staranno ai lati del Maestro, e d'appresso al medesimo. Quelli di fuori, ancorchè fossero Chierici, dovranno sedere in molta distanza dai medesimi.

11. — Formerà delitto da essere espulso immantinente per chi ardirà discorrere, portare imbasciata, lettere, o qualunque altro oggetto al seminarista, ancorchè fosse fratello. Il medesimo castigo subirà il seminarista, che ardisse praticare lo stesso con uno di fuori: dovendo ciascuno, occorrendogli cosa, dirigersi dal Rettore, o vice-Rettore.

12. — Terminata la scuola, immantinente usciranno quelli, che non appartengono al seminario. Nè i Maestri potranno uscire, se prima i Prefetti non siano venuti a rilevare i di loro subordinati, i quali sì nell'andare, che nel ritornare in camerata, serberanno per le scale, e corridoi silenzio.

13. — Al segno di andarsi a Refettorio, si ripiglierà immediatamente il silenzio, ed esattamente si osserverà, anche ne' corridoi, e scale. A tavola sì la mattina che la sera si osserverà perfetto silenzio. Sarà dispensato la mattina dal Rettore in qualche rara solennità, presedendo egli stesso.

Dandosi l'enunciato segno, col quale s'intima il silenzio, e segno insieme di andare a tavola, baderà ciascun seminarista a prendersi la sua posata, e tovagliola, col massimo silenzio. Coll'istesso ordine, che si è prescritto portarsi in cappella, si porteranno pei corridoi, calando a Refettorio. Giunti alla porta del Refettorio ciascuno si sberretterà, e si situerà in fila sul fronte esterno della mensa di ciascuna Camerata, per attendere la benedizione. I Prefetti si situeranno al lato opposto, dirimpetto alla Camerata, prendendo posto dello stesso modo a mensa, per osservare minutamente le operazioni di

ciascuno. Così tutti in piedi attendano la benedizione della mensa, che deve darsi da chi presiede, o da chi destina il Rettore, rispondendo tutti concordemente, e con pausa: dopo la quale benedizione, salendo il pulpito il lettore settimanile, che deve leggere; come ciascuno si rattrova in fila, entrerà negli scanni della mensa, dandosi il segno col campanello da chi presiede. Sederanno tutti a mensa con grande compostezza, non istendendo le gambe, ma tenendole modestamente unite: Sarà allora, che ciascuno si metterà la berretta, spiegando ognuno la sua tovagliuola, e preparando la sua posata, baderà ad adattarla senza strepito sulla mensa. Procuri ciascuno di evitare la soverchia prestezza nel mangiare, e tutti quei modi sconci, o che muovono a stomaco, o che dimostrano voracità. Intanto aspetti ciascuno a prendere la vivanda, non ispingendosi innanzi nel prendere il piatto da sopra la tavoletta, nè scegliendo i piatti, neppure cogli occhi, locchè si ascriverà a delitto, dovendo prendere uno presso dell' altro, nè conviene mangiando, girare gli occhi sull' altrui vivanda, nè alzarli bevendo, o mettendo il boccone in bocca: intignendosi pane, o carne nel brodo, quel che si avrà morso, non si tornerà a bagnare, ma si bagni un boccone moderato, che si possa mangiare tutto insieme; come pure si baderà a non fare il boccone grande, da gonfiare le guance. È inciviltà pulire la forchetta, o il cucchiaio colle dita, come ancora il coltello, ed imbrattandosi di grasso, conviene pulirlo destramente con un boccone di pane, non mai però col pane intero: come ancora sarebbe inciviltà radere un piatto con un pezzo di pane, quasi pulendolo, e poi mangiarlo: nè mai uno prenderà un pezzo di pane, ed infondendolo metà nel brodo, se lo metta in bocca, dovendo sempre far uso della forchetta. Il sale, occorrendo, dovrà prendersi colla punta del coltello pulito. Ciocchè si toglie di bocca non si butterà mai a terra: come ancora non si butteranno ossa, spine, o altra cosa indecente, ma si metterà nel piatto istesso. È indecenza fregare i denti col tovagliolo, come del pari cavare il cibo rimastovi colle dita, o con la forchetta, o col coltello, e molto più con le unghie, ma si potrà con lo stecca-denti, purchè non si faccia innanzi ai superiori. Prima

di bere, conviene pulirsi il grasso dalle labbra, colla salvietta. Il bicchiero non dovrà essere pieno, perchè non si versi sulla tavola, e spargendosi vino, o brodo sopra i panni lini, in caso di colpevole inavvertenza, ne sarà punito.

Baderà ciascuno a non beversi in una volta il vino, che gli viene assegnato, e non guarderà dentro al bicchiere, bevendo un poco la volta, e con indifferenza. Se non si può a tavola far di meno di sputare, o tossire, converrà farlo con mettere avanti la bocca la salvietta; e soffiandosi 'l naso, baderà a non aprire tutto il fazzoletto, voltando un po la testa, facendo sentire il meno rumore possibile, e ravvolgendo il fazzoletto con destrezza, e senza guardare in esso.

Chi avesse bisogno di qualche cosa durante la tavola, busserà leggiermente col coltello sul piatto, o boccale, ed accostandosi il servo; volendo l'acqua, toccherà il boccale, sollevandolo un poco: se il pane, mostrerà il coltello; occorrendo altra cosa, lo dirà sotto voce al servo.

Ognuno nel frattempo, che si mangia, starà attento a ciocchè si legge, per darne conto a chi presiede, quando verrà domandato.

Finito di mangiare il sopra tavola, riporrà ognuno la sua posata, ravvolgendola nella tovaglinola, e senza fare strepito, e ponendosela davanti, si starà dritto, e colle braccia piegate, aspettando il segno del campanello, che darà chi presiede, per l'azione di grazie, dopo aver veduto, che tutti abbiano finito, dicendo « *Tu autem Domine, miserere nobis* ». tutti risponderanno « *Deo gratias* » alzandosi in piedi, e togliendosi la berretta, usciranno da' loro posti, come sono entrati, senza che l'uno tocchi l'altro, situandosi in fila avanti la tavola, come si sono situati pria di entrare. Si baderà nel tempo, che si mangia, a stare sempre dritto, ed a non poggiare le braccia sopra la tavola, nell'intermezzo di una pietanza all'altra, come anche a non toccare la sopratavola, se non terminata la terza. Dovendo uno, nell'atto, che sta mangiando, eseguire altra azione, il segno, che non ha terminato di mangiare quel piatto, sarà poggiare la forchetta con una estremità sull'orlo del piatto,

e coll'altra sulla tavola; mentre il segno di aver terminato, sarà poggiarla tutta sulla tavola, perchè il seminarista ha una sola posata, nell'atto, che dovea mettersi nel piatto pel segno di avere terminato, qualora uno si rattrovasse in tavola, ove si cambiassero in ogni piatto la forchette, ed il cucchiaio, col quale avrà mangiato quel piatto. Entrando il Rettore nell'atto, che si mangia, tutti si alzeranno in piedi, togliendosi la berretta, ed attenderanno il segno per sedersi: come praticheranno ancora, entrando persona di grande riguardo. Entrando altri, si toglieranno la berretta, e subito se la riporranno, ancor che fosse semplice seminarista.

Terminata la tavola, e fattasi l'azione di grazie (nel qual tempo rimarrà sulla Cattedra chi ha letto, calando dopo uscite le camerate) ciascuna Camerata, nel modo istesso, come è calata, ritornerà, recitando la mattina il « *Te Deum* » e la sera il « *De profundis* ». Entrati in Camerata in fila, come si rattroveranno, avanti la sacra imagine inginocchiati, diranno la « *Salve Regina* » coll'orazione corrente, che si dirà dal Prefetto egualmente che alla fine del « *De profundis* avrà detta l'orazione » *Fidelium*, e subito si attaccherà la « *Regina Coeli*, o l'« *Angelus Domini* » a seconda dei tempi.

Si baderà entrando, ed uscendo dal Refettorio, se vi è il Rettore, a fare semplice inchino; se vi sia Monsignore Illustrissimo, si genufletterà, e colui, che avrà letto, prima di sedere alla seconda tavola, bacerà la mano agli enuciati. Ciocchè si è detto per la mattina, si praticherà anche per la sera.

14. — Cominciatasi, dopo recitate le prescritte preci, la ricreazione, la quale non sarà meno di mezz'ora sì nella mattina, che nella sera, tutti sederanno in circolo; all'infuori di qualche uno, che si ritroverà penitenziato col silenzio, il quale prenderà posto nella sedia avanti al suo armadietto.

Non sarà permessa, in quel tempo, alcuna applicazione, essendo pregiudizievole alla salute. Perchè poi in esse ricreazioni, mentre si riposa il corpo, non si dissipi lo spirito, procureranno i Prefetti, che non si disciolgano in isregolato riso, o burle, che disconvengono ai Chierici, in bocca de' quali si hanno come bestemmie

le fole de Laici: ma tutto sia moderato, ed anche condito di qualche discorso erudito, e racconto divoto: nella Camerata de' piccoli, il Prefetto farà qualche domanda ad alcuno, su i rudimenti della Dottrina Cristiana, su qualche materia della Scuola, che stanno facendo, e su qualche regoletta di buona creanza, mettendoli tra loro in emulazione.

Al segno del silenzio, il Prefetto dirà « *Tu autem Domine, miserere nobis* » e risponderanno tutti « *Deo gratias* » e con massimo silenzio ognuno sederà alla panca dello studio. Se vi sia frattempo di riposo, si succhiuderanno le finestre, in modo che la Camerata non rimanga totalmente oscura; ed anderà ognuno a riposare vestito, come si trova, stendendo ciascuno il suo letto, almeno colle sole tavole, dove si starà sia che dorma, sia che no: potendo solo togliersi il collare sul letto. Dato il segno dello studio camerale, si rassetterà sollecitamente da ciascuno il letto, e recitato da tutti in ginocchione il « *sub tuum praesidium* » si farà ognuno a studiare come si è detto per la mattina. Al segno della scuola, si porteranno alla medesima, osservando le stesse leggi, come nelle scuole d' innanzi pranzo.

16. — Dopo la scuola, e prima di uscire a spasso, non si lascerà mai di portare tutte unite le Camerate, all'adorazione del Santissimo Sacramento, nella nostra Cattedrale, leggendosi dal Prefetto de' Grandi la visita fatta da Monsignor de Liguori « Signor mio Gesù Cristo » coll' altra orazione del medesimo Beato « Santissima Vergine Immacolata, e Madre mia Maria » quale terminata, si rimarrà in silenzio per quattro, o cinque minuti, genuflessi, come si rattrovavano in fila, una camerata presso l' altra. Al segno, che darà il detto Prefetto, con una battuta di mano, tutti si alzeranno, ed in fila, come si rattrovano, colla massima compostezza, modestia, e silenzio, nonchè posatezza, defileranno sino fuori la porta della Città, ove ogni Camerata prenderà quella strada, che le sarà stata assegnata.

Nel tempo d' inverno, la visita si potrà disporre dal Rettore in particolare, per ciascuna Camerata, dopo ritirati da spasso, per godere meglio del passeggio. Il prefetto d' ordine darà col campanello il segno dello spasso,

e sarà questo un quarto dopo la scuola, e ciò perchè si rassetti e si componga ciascun seminarista, senza chiassò, e senza confusione; silenzio, che si osserverà esattamente, sino fuori la porta della Città, come si è detto.

17. — Quando non si uscirà a spasso, per impedimento di pioggia, o rigidezza di stagione, la visita, nel modo espresso di sopra, si ordinerà dal Rettore farsi dalle Camerate tutte unite nella Cattedrale, passando per dentro al Palazzo Vescovile tutti con berretta, e ferraiolo, dandosi l'avviso di ciò, un quarto prima a Monsignore Illustrissimo.

18. — Al tocco delle ore ventiquattro, quando non si trovino già in Cappella, reciteranno l' « *Angelus Domini* » o la « *Regina Coeli* » e sua orazione, come si è detto di sopra, in ciascuna camerata.

19. — Dopo le altre occupazioni, come dello studio della sera, quando vi sia, o dopo la Cena, e prescritta ricreazione; al segno del Campanello della dormizione, si dirà dal Prefetto « *Tu autem Domine miserere nobis* ». Da tutti si risponderà « *Deo gratias* » e mettendosi in perfetto silenzio, tutti genuflètteranno, facendosi ciascuno l'esame di coscienza, tirandolo specialmente sul difetto, che più lo domina, o che gli è di ostacolo nella carriera della virtù, ed in particolar modo su di quelli, che sono direttamente contrarî allo stato, per estinguerli, conchiudendosi detto esame, cogli atti Cristiani, e con un « *Pater* un « *Ave* » e « *Gloria* » *all' Angelo Custode*. Al secondo segno, che si darà dal Prefetto d'ordine, che sarà appunto quello, che servirà di segno a ciascun Prefetto, per principiare i detti atti Cristiani, e « *Pater* » in comune; in perfettissimo silenzio si ritirerà ognuno alla sua sedia, ove si spoglierà colla medesima modestia, come si è vestito la mattina, non togliendosi la sottana, se non posti in letto. Dovendosi mutar camicia, si farà colla massima modestia, e senza restare ignudo, preparando prima sul letto quella, che si deve mettere: indi cavando le braccia, per la parte interiore di quella, che si vuole levare, le porteranno dentro della pulita, e nel medesimo tempo che si pone questa, si tergerà il collo dal sudiciume. Dopo coricati, diranno immediatamente un « *Pater noster* »

al costato di Gesù Cristo, in cui si rifuggiano, ed una « *Ave Maria* » alla purità della Beatissima Vergine, sotto il di cui manto si accolgano, dando un' occhiata alla morte, ed al pericolo di poter morire in quella notte. Avertendo essere precisa legge, come si è detto di sopra, che tutti dormano in camicia, e sottocalzoni, composti, ed anche ne' maggiori caldi, dovranno rimanere coverti, per tutta l'estensione del corpo, all' infuori del capo, venendo severissimamente punita la trasgressione.

20. — Se, durante la notte, dovesse qualcuno andare agli agiamenti, dovrà, prima di uscire dal letto, mettersi la sottana, e portandosi dal Prefetto, chiederne licenza; nell' andare poi e nel tornare, dovrà serbare sommo silenzio, per non destare gli altri.

21. — Procuri ogni seminarista farsene una copia di questa parte seconda delle osservanze comuni. Cap. 1, fol. 48.

22. — Finalmente a ciascun seminarista, in particolare, diamo per ricordo quello, che scrisse S. Tommaso d' Aquino ad un giovane per nome Giovanni, desideroso di acquistare la scienza. « Avanti d' ingolfarvi nel » mare delle scienze, valicate, *scriveva*, in prima i ri» vi, cominciando dalle cose più note, e chiare, per » comprendere poi le più ardue, ed ignote. » Siate del » silenzio, e della purità di coscienza amici. Tenetevi as» sai familiare l' esercizio dell' orazione, stando scritto » nella Sapienza cap. 7. « Invocavi, et venit in me spi» ritus sapientiae » e S. Giacomo, scrivendo in un al» tro luogo, che « omne donum desursum est, descen» dens a Patre luminum ». Rendetevi a ciascuno ama» bile; non vi mescolate in fatti altrui; non istringete » con veruno grande dimestichezza, perchè oltre, la » troppa familiarità genera spregio, sarebbe anche a Voi » occasione di sottrarvi all' applicazione degli studî, fug» gite sopratutto il soverchio discorso, seguite le orme » degli uomini giusti. Quanto leggete, o udite, studiate » d' intenderlo, ne' dubî, proccurate dileguarli colla cer» tezza. »

È questo il ricordo, che, d' insegnamento dell' Angelico, vi dà il vostro Padre, e Pastore: serbatelo vi-

vo nella vostra mente, per produrre un giorno fronde, e fiori utilissimi nella vigna del Signore, ed ogni qualvolta vi passeranno per la mente tali massime, ed avrete conseguito il fine, che bramate; innalzate qualche preghiera per lui al Signore, perchè fu tanto impegnato al vostro bene, ed al vostro miglioramento.

PARTE TERZA

DELLE REGOLE PARTICOLARI DEGLI UFFICIALI DEL SEMINARIO.

Regola preliminare.

Tutti i Ministri del Seminario, e tutti quelli, che hanno nel medesimo santo luogo impieghi, e cariche, essendo Ecclesiastici, vestiranno in detto luogo sempre in sottana, e berretta, ed essendo Religiosi, indosseranno sempre l'abito della di loro Religione. Sappiano tutti, che ad eccezione del Rettore, e Vice-Rettore, a niuno di essi è permesso girare per le camerate, o in qualunque modo comunicare co' seminaristi, senza l'espressa intelligenza del Rettore. Dai primi agli ultimi ministri del Seminario, di qualunque condizione, tutti debbono avere avanti gli occhi, che servendo in un luogo, in cui si allevano i giovani pel ministero dell'Altare, e per essere operarî Evangelici, Essi non servono a particolari, ma bensì a Dio, ed alla Chiesa. Chiaro è dunque di richiedersi in loro somma diligenza, e zelo, per custodire, promuovere nel bene, ed animare nella carriera della virtù i giovani, che formano l'oggetto più caro della Cattolica Chiesa, e da' quali si attende il conforto temporale, e la spirituale esultazione della medesima. Quindi niuno de' Superiori ardirà servirsi di qualche seminarista per proprio comodo, anche se fossero i maestri, per copiare scritti; e sotto pretesto di potere ai medesimi insegnare, ricordando loro, che Benedetto XIII. Sommo Pontefice, in una delle sue costituzioni l'inculca a' Vescovi stessi.

Da tali cognizioni rileveranno i ministri inferiori, con qual rispetto, ed attenzione debbono assistere a' seminaristi, tutti trattando egualmente, e guardandosi di prendere regali da qualcuno di essi. I ministri inferiori divideranno egualmente tra loro quella solita regalia, che si permette ricevere nel primo ingresso de' figliuoli nel seminario, e nelle sacre ordinazioni: come pure la strenna, che si suole fare nel tempo di Natale, la quale si riceverà dal Prefetto di ciascuna camerata, e la passerà ai medesimi, per dividersela, come sopra, Badandosi, che non si chiegga sfrontatamente, essendo una spontanea munificenza di ciaschedun seminarista.

Fuori di detti regali, ogni altro è vietato prendersi, da mano de' Seminaristi, nè anche a titolo di mercede, per qualche straordinario servizio, che avranno prestato particolarmente: purchè detto servizio non sia stato ordinato legittimamente dal Rettore, e dal medesimo stabilito il compenso.

Se si dasse il caso, che venga presentato qualche complimento ai ministri siano Superiori, siano inferiori, da' parenti de' seminaristi, conviene, per la prima volta accettarlo, per non comparire zotico: per le altre volte, venendoli usata la medesima attenzione, dipenderanno dal regolamento del Rettore, se debbano accettarlo. E se si trattasse di ufficiali Superiori, che avessero de' regali, dipenderanno a dirittura da Monsignore Illustrissimo, acciò determini a suo giudizio, secondo le circostanze. Intendendosi anche ciò, per quei maestri, che nel dare qualche accademia, o pubblica conclusione, saranno per ricevere qualche ricognizione.

Dell' ufficio del Rettore.

§. 1. — Siccome a niuno debbonsi attribuire le colpe de' sudditi, che agli oziosi, e trascurati; così al contrario, la speranza, il profitto, la salvezza de sudditi istessi ben si può dire dipendere dalla virtù, prudenza, ed accortezza de' Superiori. Somma cura adunque sarà del Rettore del nostro seminario, di fare puntualmente osservare il prescritto dalle regole da Noi formate. Nè mai si arbitrerà di dispensare alla minima

delle presenti, portando sempre le dispense, anche leggieri, gravi ferite alla legge. Ogni qualvolta però, che il Rettore, per le varianti circostanze de' tempi, stimi necessario, dispensarsi, dal rigore di qualche legge prescritta, dipenderà dall'oracolo di Monsignore Illustrissimo: come anche in ogni altro, che stimerà doversi stabilire, e che non si trovi nelle presenti regole espressato.

2.—Essendo il Rettore investito del carattere di capo dell'intero seminario, ben è dovere, che il rimanente del corpo riceva da lui i salutari influssi, istillando col suo esempio il rispetto, l'esattezza, colla quale si deve eseguire quanto nelle regole è determinato; e fare in modo, che la di lui vita in tutte le ore del giorno sia un perenne esemplare di virtù, da imitarsi con amore, e con soggezione del medesimo, da tutti gl'individui, che sono ivi racchiusi. Andando a diporto, quando tutti i seminaristi saranno usciti, non tralascerà ammonire i servi inferiori, per qualunque minimo disguido, che potrebbe succedere durante la di lui brevissima assenza, sino a minacciargli l'immediata espulsione. Baderà il signor Rettore a ritrovarsi presente in tutte le opere in comune di culto, che si eseguiranno nel seminario sì nella mattina, che nella sera, come anche a presedere sì nella mattina che nella sera in refettorio, e non potendo, ne avviserà il Vice-Rettore, per farsi supplire.

3. — Si starà oculato a non far trattare in seminario non dico femine, ma neppure persone sospette; e comecchè nel nostro Seminario vi sono le scuole pubbliche, porterà un occhio vigilantissimo a non ammettere nelle medesime figliuoli discoli, o temerari: ed ancorchè fossero buoni, avere su di essi sempre un occhio vigile, se mai si arbitrassero portare imbasciate, o viglietti, quando anche fossero congiunti de' seminaristi. Che perciò anche nel tempo istesso delle scuole spesso spesso girerà, ed osserverà, se i banchi de' medesimi sieno distanti, come si conviene, e nel modo prescritto dalle regole.

4.—Non tralascerà, allorchè i seminaristi sono in camerata, spesso osservarli dal finestrino, senza farsi scovrire; specialmente nel tempo, che si dorme, e quan-

do sono a circolo. Non mai permetterà scherzi di mano. Invigilerà sopra le affezioni particolari, e sulle troppo familiarità de' seminaristi tra di loro. Baderà, che i letti delle camerate siano situati talmente discosti l'uno dall'altro, che i Seminaristi non si possano toccare nè con piedi, nè con mani.

5. Quando i seminaristi saranno usciti alla passeggiata spesso, ed alle volte in giorni sussecutivi farà diligenza nelle camerate, e nei luoghi sospetti, se vi siano lettere, libri, scritti offensivi della bella virtù della castità: trovando piccoli mancamenti contro di questa virtù, avvertirà i giovani manchevoli, li penitenzierà, li cambierà di camerata, se stima « *A parvis incipiunt, qui in ma-* » *xima proment, et parva saepe scintilla neglecta, ma-* » *gnum excitavit incendium* ». Se la mancanza poi fosse in materia grave, ed in atto consumato, senza perdita di tempo, e senza speranza di ritorno, si cacci fuora. Di quando in quando si farà conseguare da' seminaristi, senza minima prevenzione, le chiavi degli armadi, e tavolini, sul punto specialmente, che sono per uscire a spasso, e fuori camerata, nel corridoio, e senza permetterli di essere per un momento di ritorno nella camerata, col pretesto di dimenticanza della chiave; ed usciti, che saranno esaminerà minutamente ciocchè si rattroverà nell'armadio, tavolino, e cassa, togliendo, se vi siano specchietti, rasoi, regali anche di semplici fioretti, e prenderà indagine, come, e da chi siano pervenuti, come ancora, se vi siano libri poetici, o altri libri superiori alla capacità, che possano distrarre, o confondere la mente del giovinetto; quali libri conserverà nella sua stanza, per quindi restituirli, quando si crederà proprio. Farà diligenza ancora nei stramazzi, e guanciali scucendoli in qualche parte, che si crede sospetta, e nuovamente cucendoli, senza però che se ne potess'accorgere il seminarista. In tale operazione sarà di bene farsi accompagnare dal Vice-Rettore, acciocchè tutti due siano a giorno, e vigilino maggiormente.

6. Se alcun seminarista non serbi modestia in Chiesa, e nelle processioni, sarà punito dal Rettore con pane, ed acqua: e se è recidivo, subirà la stessa penitenza per più giorni, ma interpellatamente.

7. — Nelle camerate si metteranno sempre piccoli con piccoli, mezzani con mezzani, e grandi con grandi.

8. — Invigilerà il Rettore a non far mettere i seminaristi troppo vicini tra loro tanto nelle scuole, quanto negli studî, e ne' circoli.

9. — In niuna circostanza, e sotto qualunque pretesto, non si permetterà mai ad un seminarista calare alla porteria.

10. — Di quando in quando ricorderà il Rettore a Monsignore Illustrissimo di mandare in seminario qualche confessore straordinario, e ciò almeno ogni quattro mesi: come ancora un mese prima di principiare l'anno scolastico ricorderà a Monsignore Illustrissimo, e lo assisterà per fare venire qualche persona degna, e matura a dare gli esercizî, a seconda che viene prescritto nella parte prima delle regole generali §. 28 non tralasciando poi il Rettore, ed anche il Vice Rettore, colla dipendenza del medesimo, nel corso dell'anno, spargere la Divina parola nelle maggiori solennità, con fervorini, piccoli sermoni, o con qualche buon sentimento tratto dalla meditazione, che si sarà fatta. Si baderà dal Rettore con ispecial cura di fare istruire i ragazzi ne' rudimenti della fede; facendo talvolta, che s'interroghino gli uni con gli altri; e per quelli, che siano stati ammessi alla mensa Eucaristica, farli disporre, o Egli stesso occuparsi colla massima diligenza, carità, e premura, a farli comprendere la sublimità di questo Sagramento.

11. — Quantunque i Prefetti siano tenuti informare il Rettore su i costumi degli alunni, nulla di meno Egli medesimo spesso dimandi loro, poichè a lui appartiene indagare tuttociò, che può nuocere, o giovare agli alunni, e renderne informato Monsignore Illustrissimo: Che perciò non tralascerà giorno di entratre in ciascuna camerata, per prender conto alla sfuggita, e domandare se vi sia cosa di nuovo. Ne si contenterà di questo soltanto, ma in ogni otto giorni si chiamerà nella di lui stanza un Prefetto dopo l'altro, e propriamente, quando i seminaristi saranno in iscuola, per non lasciarli soli, informandosi particolarmente dell'indole di ciaschedun seminarista, dei progressi, che ciascuno fa nel bene, de' difetti, che si commettono, e di quelli che diano

anche sospetto, o indizio di male per potersi a tempo riparare; dovendosi essere persuaso, che nelle comunità di giovani non bisogna aspettare i delitti, ma sospettarli per prevenirli. S'informerà ancora dell'osservanza delle regole in ciascuna camerata.

12. — Sarà oculatissimo il Rettore sopra i Prefetti, specialmente non sacerdoti, perchè essendo giovani, ed avendo il bollore del sangue, hanno ancor essi de' difetti, « *Nemo sine vitiis nascitur* » delle volte temendo di essere accusati loro, lasciano di accusare gli altri, e perchè ogni simile al suo simile si appiglia, e dell' ordinario amano i compagni con trasporto « *Et omnia vincit* » *amor, et nos cedamus amori* » così, celandosi le mancanze ai superiori, il male si avanza, da divenire certi difetti incurabili. Il Rettore nel prender conto dai Prefetti baderà a non dar subito retta all' accusa, ma con diligenza s' informerà anche da altri, che sono, o che possono essere consapevoli del fatto, per non vedersi qualche seminarista innocentemente bersagliato. Poichè puole accadere, che ciò che dicono contro un di lor camerata puol nascere dall' antipatia, o da gelosia, o da qualche seme di vendetta, o dal volere favorire qualche uno in particolare;

13. — Nel ricevere le accuse dai Prefetti, o da altri, non sarà mai permesso al Rettore manifestare direttamente, o indirettamente gli autori di esse accuse, per non eccitare odî, invidie, persecuzioni, ma il tutto dovrà operarsi con prudenza, ed a luogo, ed a tempo prendere le debite misure, e delle volte sotto altri coloriti pretesti prevenire, e dare gli opportuni ripari.

14. — Dovendosi il Rettore considerar come l' anima del Seminario, in cui risedendo sempre, dia moto a tutto, col farsi vedere or per le officine, or pei corridoi, talvolta anche nella porteria, e spesso per le scuole, senza farsi scoprire. Porterà poi la sua speciale attenzione nelle camerate tanto in tempo di ricreazione, quanto di silenzio, acciò sotto la sua vigilanza si contengano ne' limiti de' propri doveri, non solo i Seminaristi, ma anche i maestri, e gli altri uffiziali subalterni. In caso che la necessità lo costringa di portarsi altrove, anche per breve tempo, non essendovi il Vice-Rettore, o essendo que-

sti impedito, sostituisca altro sacerdote, o il Prefetto d' ordine coll' intelligenza di Monsignore Illustrissimo.

15. — Si baderà sommamente dal Rettore, che i maestri vengano, e se ne partano all' ora prescritta, acciò non confondano l' ordine delle cose, e non passino il tempo in ozio i seminaristi. Invigilerà se i maestri usino somma circospezione nel parlare coi seminaristi in iscuola: Nè permetterà, che i maestri girino le camerate o prima, o dopo la scuola. Suonato il segno del termine della scuola, i maestri non usciranno, se pria i Prefetti non avranno rilevati gli scolari delle rispettive camerate. Nel caso, che qualche maestro non dimori in Seminario, sarà cura del Rettore farlo ritrovare in Seminario, almeno dieci minuti prima del segno della scuola, trattenendosi nella di lui stanza; ove volendo, si potranno anche riunire quelli, che dimorano in Seminario, per ritrovarsi tutti pronti ad un punto.

16. — Non permetterà, che i parenti, o padri de' figliuoli vengano spesso in Seminario. Quando però queste visite saranno rare li accoglierà con somma benignità, non permettendo mai donne, anche le madri stesse nel Seminario, e quando occorrerà, che la madre, o strette congiunte vorranno visitare i figliuoli, specialmente dopo qualche infermità, o indisposizione piccola o grave, si serberà l' ordine prescritto nelle regole dell' osservanze comuni §. 25. Se si dasse il caso, che qualche signora di alto rango, o appartenente ad autorità primaria, volesse girare il Seminario; il Rettore ne farà inteso Monsignore Illustrissimo, per assegnare alla medesima l' ora da recarsi, che sarà appunto quella, quando tutt' i seminaristi saranno usciti a spasso.

Occorrendo, che si dovesse introdurre in Seminario il sarto, o calzolaio pe' bisogni de' seminaristi, si farà questi fermare nella stanza del Prefetto d' ordine, alla presenza del quale, discorrerà, ed eseguirà il convenevole.

17. — Nei casi d' infermità, ed anche di semplice indisposizione de' seminaristi, egli userà più di ogni altro le parti, e l' amorevolezza, che possa avere un padre verso i figli, prendendone stretta cura, e vigilanza, avendo presente quanto si è prescritto nel cap. 2

dell' educazione fisica §. 12, visitandolo spesso tra il giorno, e farà di tutto, a rattrovarsi sempre presente, quando giunge il medico, acciò si sappiano con precisione i medicamenti, l' ora da somministrarsi, il cibo da darsi, facendo il tutto minutamente segnare dall'infermiere, per l' esatta esecuzione.

18. — Avrà sempre presso di se il Rettore le chiavi specialmente di tutte le camerate, per invigilare, con particolarità in tempo di notte, e quando occorrerà, che i seminaristi si rattrovino fuori a diporto. Al segno della dormizione del giorno, si farà portare nella sua stanza le chiavi della porteria, e quella del portone grande, che mena sulla pubblica strada. L' istesso praticherà la sera alle ore ventiquattro, ed il portinaio nella mattina, e giorno all' ora designata le anderà a riprendere.

19. — Procuri con ogni studio, che tutti in Seminario stian contenti, trattando con quella carità, ed affabilità, che si conviene, anche coi domestici, pagando puntualmente la provvisione, spettante a ciascuno, ma non mai anticipatamente. Girerà per le camerate, spesso domandando in comune, ed in particolare, se alcuno abbia bisogno di cosa per provvedervi da Padre, ascoltando tutti. Anzi dia egli stesso sempre un' occhiata, se la camerata sia provveduta di tutto il bisognevole; osservando per esempio, se i vetri siano tutti sani, se in tempo della dormizione possa introdursi vento pregiudizievole. Procuri di dar loro tutti gli onesti sollievi, che sono nelle regole accordati, e non potendosi uscire a spasso, per causa della stagione, baderà, che, come deve evitarsi l' ozio, sempre pregiudizievole alla comunità, così non si consumino la salute con una continuata applicazione.

Nell' assegnare le strade, specialmente in tempo di està, badi a farli evitare quelle, che potrebbero essere loro d' inciampo, specialmente verso la marina, ove la gente suol sedere mal composta, e buttarsi ignuda a mare.

20. — Essendo i gastighi, e mortificazioni indispensabili in una comunità di giovani, per mantenere il buon ordine, e per frenare la giovanile leggerezza, baderà il

Rettore a darle, come medicina proporzionata al bisogno, e siccome scarse non oprano, eccessive non muovono, e per la frequenza si connaturalizzano, da perdere la di loro efficacia; così non li darà mai a primo empeto di acceso zelo, ma ponderatamente. Anzi dopo il castigo andando il seminarista a baciargli la mano, e ringraziarlo, gli farà un'esortazione da padre a ben condursi, e gli esporrà la ragionevolezza, ed il bene da ritrarsi dal castigo ricevuto. I castighi saranno, oltre delle riprensioni, togliere il vino, frutta, uno, o due piatti, o tutti, restandolo con pane, ed acqua per la maggior parte del giorno, facendolo anche genuflettere a refettorio, durante l'intiera tavola; e se alcuno mancherà nel mangiare, durante la tavola, lo farà stare in piedi avanti a colui, che crederà il Rettore mangiare con decenza, e pulizia, acciò stia accorto altra volta a mangiare, come si conviene. Se alcuno si ha lasciato uscir di bocca parola oziosa, degradante, o mendace; sarà castigato col digiuno, o col silenzio. Mancando alcuno de' Prefetti, il Rettore non lo riprenderà in pubblico, per evitare il disprezzo nelle camerate, e se la mancanza sarà grave, lo manderà da Monsignore Illustrissimo.

21. — Procuri di sempre presedere il signor Rettore al refettorio, e badi, che si dispensino le vivande egualmente a tutti, e porti somma vigilanza, sulla quantità, sulla qualità, e sul condimento delle medesime; badi ancora per la conservazione della sanità de' ragazzi, e pel decoro del luogo, e soprattutto, che i vini non siano guasti, ed alterati.

22. — Il Rettore, i Maestri, e tutti gli altri Ufficiali del seminario, che dimorano nel medesimo, avranno a Refettorio l'istesso trattamento de' seminaristi, all' infuori del vino, dandosi loro una competente bottiglia, e qualche sopratavola dippiù, a seconda della prudenza del Rettore, ma che non potesse portare molto dispendio.

23. — Tutte le lettere, e biglietti appartenenti ai seminaristi, saranno sempre letti dal Rettore, come anche dal medesimo saranno visitate le robe, che usciranno, o ch' entreranno in seminario, e quindi passeranno nelle Camerate a coloro, che si appartengono.

24. — Il signor Rettore invigilerà sull' amministrazio-

ne de' beni, e delle rendite del seminario, e cercherà di vantaggiare gli affitti, i quali si dovranno sempre conchiudere coll'intelligenza di Monsignore Illustrissimo. Oltrecciò sarà oculato sul Maestro di casa, per l'economia interna, ed in ogni sera vidimerà, e visterà il giornale della spesa erogata dal Maestro di casa; ed alla fine del mese il mensile, vidimato dal Rettore, si passerà a Monsignore Illustrissimo, non oltrepassando il quinto giorno del mese seguente; ed in ogni mensile, ove sono seguate le spese giornaliere pel vitto colla designazione del giorno, e del numero delle bocche, alla fine del mensile, si segneranno tutte le spese straordinarie di proprio pugno del Maestro di casa, che saranno vidimate anche dal Rettore; dovendo però spesso l'istesso Rettore tenerne discorso all'oggetto con Monsignore Illustrissimo, per quel che si crede necessario, e non si vegga esitata cosa superflua, badandosi specialmente a fare le provviste a tempo proprio.

Conserverà un Archivietto di tutte le carte, che potranno appartenere al Seminario, colle scritture di fitto, non essendo permesso conchiudere affitti verbali. Avrà un elenco di tutti i seminaristi, ove sarà segnato il giorno della di loro entrata in Seminario. Baderà, che i semestri vengano pagati puntualmente, il primo nel giorno dell' entrata del seminarista, ed il secondo, nel primo giorno di ciascun mese di aprile, nella prevenzione, che questi appuntamenti si computano a seconda dell' anno scolastico, cioè da novembre sino all' ultimo di agosto. Chiunque partirà dal Seminario, per qualunque motivo, elassi i giorni quindici di dimora, non avrà dritto a ripetere i residuali del semestre, restando a beneficio del luogo pio. Come ancora chi entrerà nel corso del semestre, pagherà l'intero, come se fosse entrato nel primo giorno del medesimo. Chi si mostrerà moroso nel pagamento di ciascun semestre, ed il bisogno, e la prudenza del Rettore richiederà concedersi giorni, o mese di dilazione, il debitore assicurerà le partite con garanzia, acciò gl' interessi del luogo siano sempre salvi; riflettendosi, che quello dai seminaristi si paga, non è affatto proporzionato all'istruzione, e trattamento, che si riceve.

Pei due mesi di vacanza, da ciascheduna famiglia dei

seminaristi si corrisponderà quella mesata, che secondo le circostanze del Seminario verrà in ciascun anno stabilita. Quella famiglia, che si denegherà, sarà lo stesso, di non volere più tenere il giovine in Seminario, e si avrà come licenziato, senza speranza di potere essere nuovamente ammesso, nel principio del nuovo anno scolastico.

Dell' ufficio del vice-Rettore.

§. 1. — Il vice-Rettore subentrerà all' ufficio del Rettore, qualora il medesimo si rattroverà impedito, o fuori del Seminario. In riguardo alle licenze da dare, si regolerà a seconda di quelche si prescriverà nell'ufficio del Prefetto d' Ordine §. 3.

2. — Sarà sua l' obbligazione portare un occhio vigile, anche che vi sia il Rettore, sull'osservanza di tutte le regole, e scorgendo mancanze si metterà di concerto col Rettore pei ripari da darsi, dovendo poi sempre dipendere dagli oracoli del Rettore nelle disposizioni, che saranno per darsi, e che dal medesimo si giudicheranno opportune: potendo, dopo informato il Rettore, darne parte a Monsignore Illustrissimo.

3. — Tale ufficio per lo più si conferirà a qualche altro ufficiale del Seminario, dotato di capacità, e di prudenza nonchè di matura età, o almeno di senno.

Dell' ufficio del Prefetto de' Corridoi.

§. 1. — Il Prefetto de' Corridoi intenda la gravità, la vigilanza, e l' esemplarità, che esige il suo ufficio e per se stesso, e per la parte, che prende con quello degli altri; è di questi la più delicata.

2. — Il principale di lui impiego sarà di procurare, che esattamente si osservi il silenzio, e modestia ne' Corridoi, e per le scale così quando i seminaristi escono tutti per gli esercizî o di lettere, o di pietà, o nel calare, e risalire dal Refettorio; come quando colle debite licenze, vanno o dal Rettore, o dai Maestri, o dovunque chiamati.

3. — Subentrerà in luogo del Rettore, e vice-Rettore, quando questi trovansi occupati in tempo, che i

seminaristi possano essere chiamati per parlare con qual che congiunto, o per vestire un abito; Baderà al capo scala, per ricevere le mutande. Assisterà ai seminaristi secondo il bisogno, e qualora il Rettore non l'avrà a lui solo riserbato, osserverà i cesti, ed altro, che si ricevono dai seminaristi, per vedere se il tutto vada con ordine, a seconda delle Regole. In assenza del Rettore, e vice-Rettore, potrà dare il Prefetto d'Ordine le licenze, ma solamente le ordinarie, e quelle solite ad accordarsi dal Rettore, non mai le straordinarie, se non in qualche caso, che differendosi fino alla venuta del Rettore, porterebbe un disordine.

4. — Quantunque la principale sua cura sia invigilare in tutti i luoghi fuori le Camerate, acciò si osservino le regole, e fiorisca il buon ordine della comunità: cotuttocciò sarà anche parte del suo uffizio, sentendo chiassi, sconvenevoli per le Camerate, entrare dentro, per moderarli; come ancora in tempo di silenzio origliare dai sportelli delle Camerate, per iscorgere, se si osservi il silenzio, ed avvisarne il Rettore, o ammonire gli stessi manchevoli, per la prima volta: potrà ancora talvolta, in tempo di studio, osservare, se tutti adempiano ai loro doveri.

5. — Quando saranno tutti usciti a diporto, dovendo, egli sempre essere l'ultimo a sortire, dovrà visitare tutte le Camerate, per osservare, se vi sia rimasto qualcuno, per suoi bisogni, e se sia chiuso con chiave: se poi vi sia rimasto più d'uno, per assistere all'infermo, o per altra simile causa, vedrà se siano rimasti nel numero, prescritto dalle Regole. Nel caso, che alcuna Camerata sia restata aperta con figliuoli, essendovi altro, che faccia da capo, sarà sua obbligazione di rimanere, e prendersi il sollievo in tempo più opportuno, quando cioè tutti i seminaristi saranno in Seminario. Quando uscirà dal Seminario, e non vi sarà rimasto alcun superiore, porterà seco la chiave del capo scala, e della porteria, non essendovi Portinaio, e disimpegnando tale ufficio uno de' servi, la chiave della porteria resterà sempre presso del Prefetto d'ordine, e venendo alcuno, sarà obbligazione del Servo andare volta per volta a prendere la chiave dal Prefetto d'ordine, il quale, quando

possa darla, si regolerà sempre col Rettore, dai di cui cenni dipende.

6. — Oltre d' invigilare pel buon ordine da serbarsi nei corridori, e per le scale, sarà sua la cura ancora di fare, che detti luoghi si mantengano sempre puliti, e spazzati da fuliggini, facendo eziandio di quando inquando lavare i vetri delle finestre, ed avendo cura soprattutto, che i lampieri si mantengano netti, non che i candelieri, e che si allumino, e si smorzino a tempo proprio. Occorendo l' opera del falegname, ferraro, o muratore, coll' intelligenza del Rettore, o maestro di casa, li farà subito chiamare, per gli accomodi necessarî.

7. — Coll' istessa premura provegga, quando simili bisogni occorreranno per le Camerate, e ne sia avvisato dai Prefetti, e delle volte anche indipendentemente da tale avviso, essendo parte del suo ufficio osservare, allorchè sarà per entrare nelle Camerate, se manchi cosa, come ancora suonandosi il campanello delle porte delle Camerate, e non accorrendo subito il servo, anderà egli a vedere cosa occorra.

8. — L' ufficio d' infermiere, ed anche quello di sagrestano saranno addossati anche al Prefetto d' ordine, qualora da Monsignore Illustrissimo non si voglia stabilire qualche altro ordinato *in suoris*, d'irreprensibili costumi, ed esatto osservatore delle Regole: che perciò il Prefetto d' ordine terrà presso di se non solo la parte delle presenti Regole, che li riguardano, ma ancora quelle dell' Infermiere, e Sagrestano, nonchè le Regole dell'osservanze comuni Parte 2.

9. — Non essendovi il Rettore, dipenderà dagli oracoli del vice-Rettore.

Dell' ufficio de' Prefetti.

Inutili sarebbero tutte le diligenze del Rettore, per la retta educazione, ed osservanza delle Regole, se i Prefetti non entrassero negl' impegni, e sollecitudini dei superiori maggiori, mentre i Prefetti sono quelli, che continuamente di giorno, e di notte stanno nelle Camerate, ed hanno sotto gli occhi i figlioli, loro affidati; che perciò essi sono i vindici dell' osservanza, e come sarà loro

un tale ufficio di merito per gli ascensi alle Ordinazioni, e beneficii istessi; così sarà de' medesimi un demerito non solo da perdere la carica, ma anche da esser espulsi dal Seminario, qualora per di loro trascuraggine si vedesse tralignare qualche seminarista. Procurino adunque di precedere tutti col di loro buono esempio, essendo verissimo, che col santo si diviene santo, ed innalzino preghiere al Signore ogni giorno, acciò l' illumini, per la buona direzione de' seminaristi loro affidati, da corrispondere alle rette intenzioni de' rispettivi Superiori, e vedersi l' aspettato frutto delle virtù, ch' esercitano.

1. — Non permetteranno i Prefetti, che i figliuoli si sottraggano dai loro occhi, e vigilanza, neppure un momento. Quando alcún di essi venga chiamato dal Rettore per parlargli forse, o lasciarlo parlare con alcun congiunto, lo accompagnino Essi sino alla porta del Signor Rettore, di cui sarà pensiero richiamarli, se non voglia ricondurli in Camerata esso stesso, dopo aver loro parlato, o lasciato parlare con chi converrà: facendo frattanto i detti Prefetti subito ritorno nelle Camerate rispettive, che per quel momento avranno lasciate sotto l' occhio de' vice-Prefetti, o Assistenti. E quando siano fuori del Seminario, non li lascino allontanare dalla compagnia degli altri, ed in caso di qualche necessità, lo permettano per piccolo tratto, cosicchè moralmente loro sia presente. E nella Chiesa istessa, quando tutti gli altri siano nel pubblico, ossia nel Coro, ed alcuni di essi figliuoli debbano portarsi in Sacrestia, o altrove, per qualunque servizio dell' Altare, o altro, il Prefetto istesso li accompagni, invigilando, perchè non vadino cicalando fra essi, e molto meno permettano di attaccare discorso con chicchesia estraneo, senza escluderne i proprî genitori, o Zii, ai quali è aperto l'adito nel Seminario, quando volessero parlare coi loro figliuoli, o nipoti, o altri, che li appartengono, come si è detto di sopra. I Prefetti saranno i primi a levarsi da letto la mattina, come saranno essi gli ultimi ad andarvi la sera, tenendo presso di loro le chiavi delle Camerate, e de' luoghi immondi ben custodite sotto i guanciali.

2. — Dovranno riguardare i loro allievi non solo particolarmente, con somma gelosia alla loro cura affidati; ma

ancora perchè membri di un corpo, di cui uno essendo guasto, tutti gli altri possono restar contaminati: che perciò con grande accortezza, e prudenza investiglieranno tutti gli andamenti de' loro allievi, ed avvertiranno nei medesimi i segni anche equivoci del buono, o cattivo loro fondo. Quindi è, che si ordina ai Prefetti di avere presso di loro un libretto col nome, e cognome di ciascun seminarista, ove segneranno quelle mancanze, che non eccedono la semplice trasgressione di regola, e la tiepidezza di ciascuno nell' adempimento de' propri doveri, come venne ordinato, e disposto dal sempre di gloriosa memoria Cardinale Paleotta pel Seminario delle di lui Diocesi.

» N. N. nel tal giorno si è levato tardi.
» Non si è trovato pronto nel segno dell'orazione.
» Non si è portato modesto in Chiesa.
» Per le strade, dove non era permesso, è andato
» discorrendo col compagno, ed è andato immodesto.
» È stato distratto, ed indivoto nella Messa, o nel
» Rosario.
» Nel tempo dello studio Camerale è stato ozioso, e
» di disturbo agli altri.
» Per i corridoi, e per le scale non ha serbato silenzio.
» Nel dirsi, di ritorno dal Refettorio, il « *Te Deum* »
» o il « *De profundis* » non si è uniformato agli altri.
» Nelle ore di ricreazione si è trattenuto con un solo
» compagno a discorrere.
» Nelle orazioni, che si dicono in comune, non ha
» risposto cogli altri.
» Nella tale settimana, al giorno prefisso, non si è
» confessato. E simili cose.

Notandosi anche in detto libretto quei piccoli difetti, che non sembrano rilevanti, come di non avere ubbidito a tempo, o di avere risposto con qualche arroganza ec. Quando poi la mancanza, anzichè offendere la semplice osservanza di una regola, offenda le leggi della morale Cristiana, o almeno indichi nel seminarista un'indole corrotta, e guasta, i Prefetti l' annoteranno in una carta più secreta senza nome, ma con una cifra, che loro ricorderà il delinquente, per fare tutto presente ai Supe-

riori, ancorchè fosse un semplice, ma prudente sospetto, specialmente, quando si avveggano passarvi soverchia familiarità fra due o più individui. E quantunque talvolta la mancaza fosse tale, che il Prefetto stimi subito denunciarla al Rettore, non tralasci intanto segnarla in detta carta, per farla presente a Monsignore Illustrissimo, quando, visitando il Seminario, prende conto delle sue pecorelle, per conoscere i morbi, sapere i rimedî apprestati, e rilevare il profitto ricavato. Nel caso, che passi uno, quattro, o cinque giorni, ed il Rettore non abbia preso conto di ciò, che giornalmente si è segnato dal Prefetto; elasso il quinto giorno, porterà egli al Rettore tal notamento.

3. — Essendo i Prefetti i Custodi, e Vindici delle regole, saranno Essi esatti osservanti delle medesime, acciò ciascun seminarista si modelli su di loro. Non mai potranno arbitrarsi a dispensare in minima parte d'alcuna regola sia delle presenti, sia di quelle di buona creanza, che sono a queste annessate. Massima esattezza richiederanno in quelle regole, le quali sono la siepe per custodire i figliuoli, come nel vietare, che due si ritirino soli a parlare in secreto, o che uno alzi le mani sopra l'altro. Baderanno, perchè ciascuno serbi modestia, secondo le regole, sì nel dormire, sì nel vestire, e molto più nel cambiarsi, quando la necessità il porta, perchè sudati; avvertendo, che non si compongano avanti agli altri. E qualora i Prefetti osservino in ciò qualche sconcerto, per mancanza di sufficiente comodo nelle Camerate, ne avvisino il Rettore, o Monsignore Illustrissimo, acciò vi provegga: potendo anche ad uno ad uno andare nel camerotto. Non dissimile esattezza esigeranno, per la osservanza del raccoglimento in tutti gli esercizî di pietà, prescritti dalle regole.

4. — Nel primo ingresso di un allievo, sarà cura del Prefetto, nella cui camerata verrà destinato, d'istruirlo minutamente in tutte le regole. Alla prima mancanza, lo ammonisca privatamente, con tutta la carità, qualora non sia stato avvertito da qualche altro seminarista. Se la mancanza sarà stata in pubblico, e nota a tutti della camerata, l'avvertimento sia pubblico, ma colla stessa carità; non lasciando poi ritirarselo in disparte, e

con maniera dolce, e prudente fargli conoscere la ragionevolezza dell'ammonizione. Quando gli alunni saranno più provetti nel Seminario, verranno ammoniti con più forza, ma in modo, che conoscano, che niuna passione li trasporta, ma il solo riguardo dell' onor di Dio, e del di loro bene. Che perciò non procederanno a gastighi, i quali dalle regole s' intendono riservati al giudizio del Rettore, permettendosi solo ai Prefetti de' mezzani, e de' piccoli di poterli prescrivere qualche ora di silenzio, ed anche in ginocchio nelle camerate. Non ostante quindi, che avvertiranno di essersi ricavata emenda dalla ammonizione, o penitenza; non tralasceranno di segnare la mancanza nel libretto, coll' operato, ed emenda ricavata, quale non iscorgendo, la noteranno, per regola del Superiore: e quando avvertiranno il seminarista di essersi segnata la mancanza, lo assicurino, che facendosi presente al superiore, coll' emenda ottenuta, gli sarà di consolazione, e non di rimprovero. Quando secretamente sarà riferita al Prefetto qualche mancanza di un seminarista, ne mostri piacere, nè dica da chi l' abbia saputa, e senza mostrare diffidenza di chi l' ha detto, procuri di accertarsene coi proprî occhi, senza fare uso della denunzia, se la cosa sia leggiera: quando poi la mancanza sarà grave, e si offenda specialmente il buon costume, ed il rivelante sia de' più innocenti, dimostri di non crederla possibile, ed intanto domanderà al medesimo dove appoggi il suo giudizio, che il supposto reo lo abbia fatto per mal fine, o che quella parola non sia stata detta innocentemente, fingendo di non potersi affatto persuadere, che ci sia stato cattivo fine, quantunque ne sia convinto. E ciò non solo per far concepire orrore alla colpa, da non potersi comprendere possibile in una indole Cristiana, ed in un figliuolo ben educato, ma ancora per meglio intendere dall'istesse espressioni del detto rivelante la malizia dell' occorso, senza fare entrare in malizia quest' istesso; e senza far motto di cosa alcuna al reo, subito subito ne darà parte al Rettore, il quale saprà distinguere, se nel supposto reo vi sia stata malizia nella parola, o nell' atteggiamento, oppure l' abbia detto, o operato nell' innocenza: poichè in tal caso d'innocenza, saprà il Rettore colla

fina prudenza, ed accortezza trovare mezzi ne' suoi discorsi, come non fare, che più si commettano, o si dicano tali cose, sotto altro colorito, per non convertire la correzione in veleno, per gl' innocenti giovinetti.

Porteranno sempre i Prefetti un occhio vigile sopra quei figliuoli, che crederanno un pò maliziosi, per notare ogni minima cosa, e riferirla al Rettore, se mai ci scorga cosa osservabile, senza far precedere ammonizione, richiedendosi in questi casi anche somma prudenza, acciò nell' atto, che si correggano, non restino più approfonditi nella malizia, o dalla di loro correzione apprendano gli altri, ciocchè non sanno: non tralasciando però in ogni caso segnare il tutto nella cartola cifrata, detta nella regola 2. per l'intelligenza di Monsignore Illustrissimo.

5. — Dovendo essere i Prefetti, come padri comuni delle di loro camerate, baderanno a non mostrare particolare tendenza, a mantenere l'unione, e l'amor fraterno fra i camerati, conciliandosi la confidenza, senza alterare il rispetto loro dovuto: come sarebbe loro debito, se avvilissero il proprio carattere, usando soverchia familiarità, schorzi, e trastulli puerili (non condannandosi però quella ilarità, e quei saletti, che usati a tempo, ed a luogo non vanno scompagnati dalla gravità). Baderanno poi a non avvilirsi, soggettandosi ad alcuno de' seminaristi, per danaro ad impronto, o per regali. Venendo dall'insolenza di alcuno affrontati, non si commuoveranno e anzi per allora dissimuleranno, specialmente se vedranno il seminarista acceso, ed assolutamente ricalcitrante all' ubbidienza, e senza entrare col medesimo in contesa, acciò non avvengano scandali, ne informeranno a suo tempo il Rettore.

6. — Come padri provvederanno a tutti i bisogni dei seminaristi, ed a tutto quello, che occorrerà in camerata pei comodi ordinarî, come di acqua, bacile, lampiere bene accomodato, acciarino, acciò non manchi mai il lume la notte, come si è prescritto nelle regole generali, facendo, che si metta subito alcun vetro, che si osserverà smosso dalle vetrate, con fare accomodare tosto le fissure al tavolato, o quando osserveranno qualche sedia, o cassa, o armadio rotto, non manche-

ranno, che restino subito accomodati. Baderanno, che ogni giorno si spazzino le camerate. Se mai si accorgeranno, che qualche di loro allievo abbia bisogno di qualche cosa, perchè infermo, o perchè mancante di qualche finimento su di esso, ed abbia soggezione di esporlo al Rettore, sarà obbligazione de' Prefetti, con tutta carità, e prudenza, passarlo a notizia del Rettore, il quale subito darà i provvedimenti opportuni, per tenerli contenti.

7. — Non ammetteranno, sotto qualunque pretesto, persone estranee nelle camerate, se non con espresso ordine del Rettore, o di Monsignore Illustrissimo. Per quelle persone, che sono addette al servizio del Seminario, come maestri, confessori, medici, barbieri, maestro di casa, portinaio, cuoco, ed altri servienti, non ve li ammettano, se non per disimpegno della di loro carica, o impiego, e per quel breve tempo, che per detto disimpegno si richiede. Non permetteranno ai servi di casa specialmente, o artieri, che attacchino discorso coi figliuoli, o che eccitino scherzi di sorta alcuna, specialmente i servi del Seminario, senza permettere nemmeno, che un seminarista domandi cosa si dovrà mangiare a refettorio, ed occorrendo cosa al Seminarista, sarà obbligo de' Prefetti dirla ai servi. La controvenzione s' imputerà a delitto de' Prefetti. Lo stesso zelo avranno, acciò non s' introducano, o si nascondano nelle camerate cose vietate dalle Regole, come sono odorini, specchi, rasoi, ec. ec. o cose commestibili, senza licenza del Rettore, come si è detto nelle regole generali. Non permetteranno eziandio, che uscendo a spasso, si divertano in particolari poderi o proprî, o altrui, e molto meno, se vi siano abitazioni, o per comprare frutta, o per qualunque altra causa, senza che ne abbiano ottenuto pria permesso dal Rettore, dovendo sempre i seminaristi battere quella strada, che in ciascun giorno sarà loro dal Rettore assegnata. In caso di controvenzione, i Prefetti avvertiranno i figliuoli della contro regola: opponendosi, e conoscendo ostinazione ne' seminaristi, dissimuleranno, per non entrare in briga, e subito ritirati, lo manifesteranno al Rettore.

8. — Saranno egualmente zelanti, per l' esatta osser-

vanza di tutte le altre regole, e specialmente per fare serbare appuntino l'orario dalle medesime prescritto: tenendo presso di loro non solo le presenti regole particolari, che ad essi si vieta di comunicare a chicchesia, ma anche la copia delle osservanze comuni. Par. 2 cap. 1. per ricordarle agli antichi, ed istruire i novelli.

Dell' Ufficio dell' Infermiere.

§. 1. — Quando questo ufficio non sia addossato all'istesso Prefetto de' corridori, disporrà il Rettore, che venga disimpegnato dai Prefetti, o da altri de' più capaci, e caritatevoli delle rispettive camerate.

2. — Suo ufficio sarà, al segno della venuta del medico, andargli all' incontro, e seguirlo.

Avrà presso di se il libro, in cui noterà l' ora, nella quale dovrà somministrarsi il medicamento all'infermo, mandando subito alla farmacia a spedire la ricetta, che si sarà scritta del medico. Invigilerà per qualunque minimo bisogno degl' infermi: occorrendo salasso ordinato dal medico, immediatamente manderà a chiamare il salassatore del Seminario, e subito ne darà parte al Rettore, per gli ordini convenevoli.

S' informerà dal medico quale cibo, e di quale qualità convenga, e segnando il prescritto al suo libretto, baderà all' ora da somministrarsi, passando il tutto alla intelligenza del Prefetto de' corridori, e mancando questi, al Rettore, o Vice-Rettore, o maestro di casa, invigilandone l' esecuzione.

Dell' ufficio del Sagrestano.

1. — Colui, che ha l' ufficio di sagrestano, che sarà per ordinario o il Prefetto de' corridori, o qualche Chierico » *in sacris* » de' più capaci, ed attenti; deve avere cura del decoro, della polizia della Cappella, e fare, che apparisca qual' è la casa di orazione. Deve custodire tutta la sacra suppellettile, con tenerne esatto registro; con provvedere, che si rifaccia, ove si ha bisogno, coll'intelligenza ed ordine del Rettore, e per far pulire spesso i pannolini. Sua sarà la cura di parare l'Al-

tare, a seconda del rito della Chiesa, e fare, che sia sempre pronta l'ostia, il vino, e l'acqua, badando ancora, che le ampolle siano sempre pulite. Avrà cura di fare spazzare da tre in tre giorni la Cappella, e trovando restii i servi, ne dia notizia al Rettore. Spetterà al medesimo dare il segno, a seconda dell'orario, per gli esercizî da farsi nella Cappella sia per la mattina, sia per la sera, badando, che all'ora destinata la Cappella si trovi in ordine, specialmente riguardo ai lumi. Questa cura si estenderà ancora al lampiere di mezzo ai corridori, ed al lume a stella, ch'è di rimpetto al caposcala.

Essendo i seminaristi in Cappella, per gli esercizî comuni di pietà, resterà sempre vicino all'Altare, per qualunque cosa possa occorrere sì pel servizio dell'Altare medesimo, sì pel retto ordine, e trovandosi occupato in tale tempo, si farà supplire da un sotto-sagrestano, da destinarsi dal Rettore.

La chiave, ove si conservano i sacri arredi, resterà sempre presso il medesimo, e sua sarà la cura quante volte occorreranno altri sacri arredi, ed incensiere, per qualche messa solenne, di mandarli a rilevare, e quindi subito restituire alla Cattedrale, da dove li manderà a prendere. Praticherà lo stesso per gli arredi Vescovili, quando in detta Cappella si terrà ordinazione.

2. — Ad un'ora del giorno, o nella sera, che possa riuscire più comodo ai servi, dirà il Rosario coi medesimi, colla » *Salve Regina* » Litania, ed atti Cristiani, e per tale ora si potrà mettere di concerto col maestro di casa, il quale potrà supplirlo in tale disimpegno, nel caso, che nell'ora disegnata si trovasse il sagrestano occupato.

Dell' ufficio del Maestro di Casa.

1. — Quantunque lo scopo diretto del maestro di casa sia la domestica, economica amministrazione, pure non mancherà di portare un occhio vigile, se vengano osservate appuntino le regole tutte del Seminario; e con particolarità al medesimo è affidata l'immediata vigilanza sulla condotta, e probità de' ministri inferiori, come

cuoco, ed altri servienti, la quale rileverà dal loro parlare gastigato, o da altri indizi, e non trovandola regolare, come si conviene ad una Comunità tanto gelosa, ne darà parte al Rettore, il quale coll' intelligenza di Monsignore Illustrissimo, li espellerà.

Sua sarà la cura di fare, che si ascoltino la messa in ogni mattino, o tutti insieme, o divisi, e propriamente ad una di quelle, che si celebrano nella Cappella dai maestri, o da altri sacerdoti. Baderà, che frequentino il Sacramento della penitenza, non pagando loro la mesata, se non avranno presentato il biglietto di essersi confessati, e nei giorni più solenni dell' anno, di essersi comunicati, e qualora qualche servo non sarà bene istruito nelle cose della fede, sua sarà la cura di ammaestrarlo.

2. — Terrà presso di se una copia del metodo da serbarsi per la vittitazione, regola 8 cap. 2 della educazione fisica, a seconda della quale, si regolerà per le cibarie. Procurerà, che il Seminario un giorno per l' altro resti provveduto de' commestibili, e di ogni altro necessario, acciò giornalmente non manchi, ed il tutto riesca con decoro, gusto, e vantaggio della salute.

3. — Per provviste grosse, che sogliono farsi di anno in anno, come olio, grano, lardi, formaggio, ecc. dovrà usare la maggiore diligenza, acciò si facciano a tempo proprio con vantaggio, e risparmio del luogo, e di buona qualità: e qualora vi sarà penuria di qualche genere, ne darà subito parte al Rettore, ed a Monsignore Illustrissimo, pei provvedimenti opportuni.

4. — Conserverà egli la chiave di detti generi, come ancora quella, ove vi saranno mobili, o altra suppellettile del Seminario. Spesso avrà il tutto sotto l' occhio, per osservare, se i primi si conservino bene, ed i secondi siano ben tenuti. Di tutto avrà un minuto esatto inventario in due copie, delle quali una ne conserverà egli, e l' altra il Rettore, ambe vidimate dal medesimo: e nel giornale porterà volta per volta il consumo, segnando nel medesimo la porzione, che si estragga.

5. — Qualora non si compri il pane, e si macinerà il grano per conto del Seminario, sua sarà la cura, nel ritirarsi la farina dal molino osservare, se sia ben macinata, e se corrisponda bene al peso del grano, che si

è mandato. Avrà poi cura della crusca, per farla vendere, notando volta per volta il prezzo, che se ne trae: baderà pure, che il pane sia ben travagliato, e dal grosso della farina misto col fiore, e finocchietti, siano elaborati dei biscotti, da servire per merenda a quei piccoli figliuoli, che l'avranno, a seconda della regola 10 cap. 2 dell' educazione fisica.

Userà tutta l'avvedutezza nel peso della carne, e del pesce, come anche nella buona qualità, osservando, se il tutto corrisponda al peso prescritto, e se poi nella divisione delle pietanze corrisponda il fruttato.

6. — Assisterà alla distribuzione delle pietanze, nella prima mensa, acciò non resti defraudata la comunità, per privati vantaggi, e sarà suo il pensiero, che un quarto prima del segno della tavola, sia tutto in ordine tanto nella cucina, quanto nel refettorio, badando la sera, che restino accesi i lumi del refettorio, lampiere avanti la cucina, ed in mezzo le scale, non che la stella, che s' illumina avanti la porta di entrata de' corridori, e quindi sarà sua l'obbligazione sì la mattina, che la sera, all' ora stabilita dare il segno del refettorio. Invigilerà per la pulizia della cucina, e specialmente del refettorio, facendo mutare, al più tardi, da otto, in otto giorni i mensali, assisterà in ogni mattina, e sera per la distribuzione delle frutta, e vino.

7. — Facendosi spese straordinarie, ne farà inteso il Rettore, ed essendo spesa notabile, ne sarà consultato Monsignore Illustrissimo.

8. — In ogni sera registrerà di proprio pugno la spesa del giorno, partita per partita, che sarà firmata da colui, che leggerà a tavola, e quindi si regolerà, a seconda del prescritto della regola 7. cap. 2. dell' educazione fisica p.

9. — Sarà accorto a non consegnare le chiavi della dispensa ad alcuno de' ministri inferiori, ma il bisognevole sarà da lui consegnato a misura, che occorrerà. Finita ciascuna tavola, starà attento a conservare tutti gli avanzi. Mancando qualche figliuolo inopinatamente, farà rimuovere dal di lui posto prima della tavola, o nel principiarsi la medesima, il pane, il vino, e le frutta, che si erano preparate. Venendo uno penitenziato al re-

fettorio, ascolterà ciocchè gli verrà tolto, e subito lo farà restituire, conservandolo, per darsi coll'intelligenza del Rettore ai servi, ai poveri, o come meglio crederà il Rettore, se fossero molti penitenziati.

Nella distribuzione del vino, che si mette a tavola, sarà presente. Non permetterà, che alcuno straniero entri in cucina, sotto qualunque pretesto, se non vi sia la intelligenza del Rettore.

10. — Terrà presso di se una copia di queste regole, che gli appartengono.

Dell' ufficio del Portinaio.

1. — Dipendendo non poco dall' esattezza del portinaio l' osservanza di tutte le Regole sì pel buon ordine da tenersi in comunità, sì per la custodia de' giovani, dicendo su tal proposito il S. Vescovo de Liguori « che » siccome la morte in noi entra per la finestra, così nei » Seminari entra per la porta »; chiaro rilevasi da ciò di quali caratteri debba essere investito il portinaio, e quale accortezza richiedesi nell' elezione del medesimo, dovendosi sempre prescegliere ad un tale ufficio, un uomo maturo di età, o almeno di senno, di delicata coscienza, di costumi irreprensibili, incapace d' imbrogli come di portare lettere, imbasciate, ed altro, contro il disposto delle regole, e contro gli ordini de' Superiori.

2. — Il portinaio non si contenterà di unirsi cogli altri servi, nella regola dello spirito, per la frequenza de' Sacramenti, ed altre divozioni; piuttosto si crederà tenuto a seguire quello, che si pratica dai seminaristi, coi quali potrà anche unirsi nelle orazioni in comune, qualora il Rettore glielo permetta, e per tal tempo siasi provveduto alla porteria, pel passaggio de' servi del seminario, non dandosi luogo a disordine.

3. — Sarà suo dovere, quando vegga alla porta traffico sospetto introducendosi, o cacciandosi cosa di nascosto, avvisarne il Rettore, poichè molte volte « *latet anguis in herba, et equus Trojanus adest.* Non sarà mai permesso di fare entrare donne in Seminario, ancorchè fossero strette congiunte de' seminaristi, o de' servi, e venendo queste, non si aprirà neanche la porta; ma se la circo-

stanza l'esiga, ne avviserà il Rettore, acciò disponga l'occorrente, secondo le regole: praticherà lo stesso, quando nei giorni assegnati per la consegna delle mutande, verrà qualche donna di servizio dalle case dei seminaristi, non lasciando, che entrino nella porteria, ma che attendano nel portone grande; il Portinaio prenderà detta roba, e la porterà alla stanza del Rettore, ed in mancanza a quella del vice-Rettore. Lo stesso praticherà ogni qual volta verrano oggetti de' seminaristi, o se contemporaneamente giungeranno più persone con robe. Egli le riceverà, e segnerà, con un cartellino, che adatterà sugl'involti, il cognome di colui a cui appartengono; e portandoli al Rettore a tempo proprio, si daranno a chi vanno diretti, essendo proibito di chiamarsi volta per volta i seminaristi a riceverseli, per evitare ogni disturbo della Comunità, e loro grande distrazione.

4. — Formerà delitto da essere immediatamente licenziato il Portinaio, se lascerà passare, senza l'intelligenza del Rettore, robe, lettere, regali, o altro sia entrando, sia uscendo dal Seminario.

5. — Allorchè i genitori, i zii, e congiunti, o altre persone, sotto la cui tutela rattrovansi i seminaristi, vengano a visitarli, il Portinaio li guiderà alla stanza del Rettore, acciò questi dispoga le cose a seconda delle regole. Coll'istesso zelo, quando si dovrà passare ad un Seminarista qualche imbasciata di rilievo, ne avvisi il Rettore, perchè ne intenda l'importanza, e si regoli secondo la sua prudenza: lo stesso praticherà, quando arrivino corrieri, che portino lettere, o provvisioni ai seminaristi forestieri, i quali per la distanza della loro Patria non hanno l'opportunità di vedere frequentemente i proprî congiunti; rimettendosi alla prudenza del Rettore, se in sua presenza voglia far dire qualche cosa a voce ai medesimi.

6. — Principal parte del suo impiego sarà dare esattamente i segni, a seconda dell'orario, per li varî esercizî, che si fanno in Comunità o come ancora dare dei segni con diversi tocchi numerati, come saranno determinati dal Rettore, quando giunge il Medico, il barbiere o altra persona, che debba introdursi pel disimpegno del suo impiego nella Comunità.

7. — Ritrovandosi occupato per qualunque affare, ordinatogli da' Superiori, ed accorgendosi, che vi sia alcuno alla porta, che voglia entrare, subito accorrerà colà: così del pari si regoli, quando vi sia alcun segno da dare. E quando per avventura la sua occupazione fosse di lunga durata, che gl' impedisse, o che l' obbligasse ad uscir fuori; lascerà allora assolutamente altri, che faccia le sue veci, coll' intelligenza del Rettore, ed in mancanza del medesimo, del vice-Rettore, ed in mancanza di questi; del Prefetto d' ordine.

8. — Dal segno della prima tavola fino a tutto il tempo del riposo del dopo pranzo, chiuderà non solo la porteria, ma ancora il portone grande del Seminario, come farà alle ore ventiquattro della sera, consegnando le chiavi sì la mattina, che la sera al Rettore, da cui le ripiglierà all'ora stabilita, essendo vietato in tali tempi a chicchesia entrare, o uscire dal Seminario.

Dovendosi dare la mattina l' avvanzo ai poveri, e non mai la sera, ciò si farà nel tempo di ricreazione, e non mai in quello del sonno, o dello studio: a tale oggetto si apra semplicemente il portone grande del Seminario, e rimanendo chiusa la porteria, avanti della medesima si distribuirà a veri poveri, che ivi si ritroveranno, senza riguardo, o particolarità, ancorchè siano parenti de' servi; e per evitare gl' imbrogli, che nella distribuzione potrebbero farsi, il Rettore disporrà, che si esegua sotto gli occhi del maestro di casa, o del Prefetto d' ordine.

9. — Non sarà mai permesso al Portinaio girare per le Camerate, nè trattenersi nelle medesime, senza necessità. Riguardo alle mance, potrà informarsi dal Rettore, o dal Maestro di casa, i quali disporranno a norma delle Regole.

Dei Ministri inferiori, ossiano Servi del Seminario.

1. — Non si ammetteranno a servire nel Seminario, se non persone di buona fama, religiose, e timorate di Dio, e delle quali si abbia avuta buona relaziane.

2. — Per trovarsi pronti a ciocchè possa occorrere, sarebbe desiderevole, che tutti pernottassero in Seminario, ma nel caso che qualcheduno dovesse ritirarsi in sua

casa, nol potrà, se non sia il tutto disbrigato dopo la cena de' Maestri, attendendo volta per volta il permesso dal Rettore, il quale lo farà accompagnare da quelli, che restano in Seminario, fino al Portone, che, a vista del Prefetto d'ordine, o del Maestro di casa, sarà per quel momento aperto; e subito chiuso, le chiavi verranno restituite al Rettore. Dovranno sempre pernottare in Seminario almeno due servi.

Uscendo di giorno dal Seminario, per di loro affari particolari, nol potranno senza espresso permesso del Rettore.

3. — Dovranno confessarsi, e comunicarsi, a seconda del prescritto nella Regola.

4. — Fuggiranno ogni sorta di giuochi di carte, di dadi, o del tocco nelle cantine. Queste mancanze saranno severamente punite con forti riprensioni, e colla perdita delle pietanze, ad arbitrio del Rettore; saranno poi trattati con maggior rigore, se alcuna volta giungessero ad ubbriacarsi. Essendo restii a correggersi, immantinenti saranno mandati via dal Seminario.

5. — La lentezza nel disbrigo de' servigi loro assegnati, sarà punita col toglierlisi le pietanze, ad arbitrio del Rettore.

6. — Siano tra loro caritativi, ed evitino ogni rissa e disparere, e qualora vi fosse tra loro dissensione, dovranno stare al giudizio del Maestro di casa, o del Rettore.

7. — Il principale dovere de' servi sarà attendere unicamente al loro mestiere, senza ingerirsi nelle cose del Seminario, e molto meno ne' discorsi de' seminaristi. Se alcuno portasse imbasciate, o lettere ai seminaristi, ancorchè fossero mandate dai proprî Padri, o pregato dai seminaristi, comprasse cosa per loro uso (richiedendosi in ciò sempre licenza del Rettore) o in Refettorio usasse a qualche seminarista parzialità, nell'apprestare le vivande, non somministrandole a seconda, che sono situate nella tavoletta; per la prima volta sarà corretto, indi punito, ed infine mandato via dal Seminario.

8. — Non avranno ardire i servi di dare cosa a persona fuori del Seminario, minima, che fosse, anche a titolo di carità, senza permesso del Rettore.

9. — Uscendo dal Seminario per qualche di loro affare con licenza del Rettore, o anche per servizio del

Seminario istesso; come del pari ritornando in Seminario, non potranno portare, o introdurre cosa, che l'appartenga senza farla vedere al Maestro di casa, ed in mancanza di questi al Prefetto d' ordine; occultandola, nessuna scusa sarà ammessa, ed anderanno soggetti alle pene di sopra prescritte.

10. — Per la divisione delle mance, si regoleranno a seconda del prescritto nelle Regole.

11. — Baderà ciascun servo, che assiste a Refettorio, a vestire con decenza, e pulizia.

12. — Uno de' servi resterà sempre sopra de' corridori, acciò si trovasse pronto a qualunque bisogno delle Camerate, degli ufficiali Superiori, e de' Maestri.

APPENDICE.

Regole pei Maestri.

1. — I Maestri del nostro Seminario si regoleranno a seconda, che viene prescritto nella parte terza delle regole particolari degli uffiziali del nostro Seminario: foglio , ed a norma dell' articolo 14, nel quale s' inculca al Rettore ciocchè loro riguarda: foglio

Avranno sotto gli occhi ancora ciocchè si è accennato nella prefazione delle presenti Regole, sulla condotta da tenersi nell' istruzione de' loro Allievi.

2. — I Maestri, pei libri da insegnarsi, e sistema da tenersi, in ciascun anno nelle scuole rispettive, a seconda della capacità de' loro Allievi, formeranno de' progetti al Rettore, ed a Monsignore Illustrissimo, dal cenno de quali dipenderanno per l' approvazione.

3. — L' onorario di ciascun Maestro sarà regolato a misura delle fatiche, e del profitto degli alunni.

4. — Il trattamento a Refettorio sarà giusta il disposto della regola 21 dell' ufficio del Rettore: foglio

5. — Il Maestro del canto Gregoriano, all'ora designata nell'orario, per la lezione da darsi, si troverà presente nella Cappella, ove questa lezione si eseguirà. I Prefetti, ed in mancanza i vice-Prefetti, che ivi avranno condotto

i seminaristi, rimarranno presenti, finchè termini la lezione; badando, che nessun seminarista si allontani da loro, sotto qualunque pretesto; cureranno ancora che ognuno sia attento ad apprendere. Alla enunciata lezione andrà la Camerata de' grandi, e de' mezzani un giorno per ciascuna.

EDITTO

PEL TEMPO DELLE FERIE AUTUNNALI.

Tra le nostre Pastorali cure, occupando il primo luogo la direzione di un buon Seminario, dove i giovani istruiti nello scientifico, e nella morale potessero un giorno, usciti dall' enunciato stabilimento, essere in mezzo alla società lucerna ardente da risplendere, ed accendere nel cuore di ciascuno la fiamma delle virtù; ed avendo appreso dall' autorità de' più zelanti Vescovi, e dalla lunga Nostra esperienza, che terminato l' anno scolastico, e restituiti i giovani allievi alle di loro rispettive famiglie nelle ferie Autunnali, non ostante le più severe ed energiche disposizioni, si son veduti ritornare in Seminario a novembre non come uscirono, ma dissipati, e nella morale toccati da qualche neo, che a poco a poco ha prodotto male tale, da vedersi in un luogo sì santo la corruzione coperta dall' ippocrisia da rimanere illusi, ed ingannati i Vescovi istessi, e promossi ad ordini giovani corrotti di cuore, e di mente, essendo principio conosciuto, che basta delle volte un semplice sorriso, un'occhiata a corrompere il cuore, ed un semplice discorso a perturbare la mente, ed a restare sorpreso chi non è basato sì nelle virtù morali, che nelle scientifiche; che perciò volendo noi adempiere ai nostri doveri, e prevenire qualunque

inconveniente, e non perdere ancora i travagli eseguiti nell' intiero anno scolastico, abbiamo determinato, che ne' due mesi delle ferie Autunnali, resti il nostro Seminario sul piede, nel quale rattrovasi, allorchè termineranno tutte le Cattedre a' 31 agosto. In tanto non si tralascerà di dare ai giovani allievi nel decorso de' due mesi qualche sollievo, per ristorare il corpo, e la mente dalle fatiche, ed in pari tempo non si trascurerà dare ai medesimi ancora qualche ora di studio, e qualche ora di lezione, per non perdere le idee acquistate, e per aggiungerne delle nuove.

Siamo poi nella sicurezza, che ciascuna famiglia, alla quale i giovani allievi appartengono, corrisponderà ad un piano si ragionevole, tendente a manodurre i medesimi ad uno stato, e ad una condotta tale, da poter essere un giorno di consolazione alle famiglie, e di utile alla Patria, di cui son componenti.

Ognuno poi ben comprende, che per questi enunciati due mesi il Seminario va a soffrire dispendio pel mantenimento degli alunni, perciò non riuscirà discaro alle famiglie contribuire un qualche compenso. Il pagamento adunque, che ciascuna famiglia farà anticipato, è il seguente, per i due mesi Autunnali.

Per tutti quelli, che attualmente si rattrovano in Seminario sarà di carli trenta al mese, che formano duc. 6 per tutto il tempo delle ferie.

Per quelli, che ameranno entrare nel Seminario, avendo i requisiti richiesti dal nostro editto, e dalle regole formate pel nostro Seminario, nel dì primo prossimo settembre, pagheranno duc. 4 al mese, in uno duc. 8.

Oltrepassato il giorno 15 del detto settembre, pagheranno carlini due al giorno.

Occorrendo, che nelle ferie Autunnali si facesse qualche *spasso formale*, o villeggiatura, le famiglie rispettive manderanno a di loro spese, all' avviso del Rettore, cavalli, o carri, come meglio si stimerà: come ancora « *pro rata* » ciascuna camerata contribuirà allo stipendio di qualche altro servo, o persona, che si crederà potersi aggiungere, per andare giornalmente a rilevare il bisognevole, dandosi a questi ultimi a conto del Seminario semplicemente le cibarie.

Quelle famiglie, che non saranno al caso di sottoporsi a questa nostra disposizione, potranno nel dì primo settembre ritirarsi i loro figli nella prevenzione, che non verranno più ammessi in Seminario. Se non si rattrovano ordinati, deporranno subito l'abito di seminarista, e Clericale; se ordinati, deporranno l'abito di seminarista, ed indosseranno quello di Chierico, senza speranza di poter essere promossi ad ordini superiori.

Ed acciò il presente editto sia a tutti noto, ordiniamo, e comandiamo, che resti affisso ne' luoghi soliti, ed alla porta del nostro Seminario. Dato dal palazzo Vescovile in tempo di santavisita li 29 luglio 1835. Vi è il suggello. Il Vescovo di Cotrone— *Leonardo Todisco-Grande.*

Digitized by Google

MEMORIE.

Il Seminario di Cotrone era situato in un antico locale distante dall' Episcopio, ove la salute de' giovani allievi molto soffriva; motivo questo, per cui pochi Padri vi rinchiudevano i loro figli. Attaccato all' Episcopio vi era il monasterio de' PP. Conventuali, ove dimoravano per lo più un Sacerdote, e due Fratelli Terziarii. Monsignor Coiro penetrato e dalla situazione del Seminario, e dalla poca osservanza, che per ristretto numero dei detti Padri vi era; progettò al Re la soppressione dell' enuciato Convento, e la formazione ivi del Seminario, ove il Vescovo avesse potuto comodamente portare un occhio vigile, e quasi un assistenza continua al Seminario, ch' è il rivaio, donde si hanno de' Sacerdoti ottimi per morale, e per lo scientifico; ed in pari tempo badare al ben essere degli alunni, per la situazione migliore. Di fatti il Re Ferdinando I. di gloriosa ricordanza, in vista dell' enunciate circostanze, con dispaccio de' 23 giugno 1798, partecipato al detto Vescovo dal signor Marchese di Fuscaldo, Generale Visitatore delle Calabrie, sotto la data de 30 giugno detto anno, ordinò la soppressione dell' anzidetto Convento, destinando tutto il locale ad uso del Seminario. Accingendosi l' enunciato Zelantissimo Vescovo a ridurre in forma di Seminario tal locale, le vicende politiche, che con un' anarchia afflissero questo Regno Napolitano, per l' invasione dei Francesi, distrassero, e sospesero una sì bell' opera. Ristabilito l' ordine pubblico, e ritornato sul trono degli Avi suoi il legittimo Sovrano, di bel nuovo il Vescovo enunciato principiò in ridurre a forma di Seminario il

soprascritto Convento, con grande applauso dell' intiera popolazione. Nel 1806 occupatosi da' Francesi il nostro Regno, si vide destinato il locale del Seminario a Quartiere, ed Ospedale, ed i bassi ad uso degli animali del Treno, e della Cavalleria: qual danno ne sortì, ognuno il può comprendere. Nell' anno 1812 il Demanio anche si appropriò tutte le rendite, e queste in data del 3 settembre 1813 rimasero aggregate al Seminario di Catanzaro.

Riacquistatosi questo Regno da S. M. Ferdinando I., con venerata Ministeriale del 30 luglio 1818, partecipando la risoluzione presa da S. M. in Consiglio di stato, vennero restituiti tutti i beni all' enunciato pio luogo: Subito non si potè aprire il Seminario, pel locale mal ridotto, e la sua rendita perciò venne impiegata alla rifazione de' danni.

Pel flagello del Terremoto succeduto agli 8 marzo 1832, nuove rovine sopraggiunsero al detto pio locale: le fabbriche rimasero tutte lesionate, le volte de' Corridori caddero, come anche la scala. Il Vescovo Monsignor Boccardi non mancò di dare le opportune disposizioni per ristauro de' danni successi, ma sopragiunta la di lui morte non si ritrovò tutto riparato, per cui da Monsignor Todisco Grande attual Vescovo si è terminata l' opera colla rifazione di una nuova Camerata, e della Cappella, ed altro. . . .

I pesi, che gravitano su la rendita del Seminario sono, oltre di alcune scuole pubbliche.

Fondiaria.	duc.	198 04
Per elemosina di obbligo di messe giusta la riduzione fatta dal fu Monsignor Feudale con decreto del 23 maggio 1826.	duc.	36 40

Tale riduzione fu eseguita nel modo seguente. Pel peso lasciato da Monsignor Costa di messe numero 260, ridotte al numero di 100. Pel peso di Monsignor Rama di messe 52, ridotte al numero di 20, e queste celebrarsi nell' Altare della Cappella della B. Vergine del capo nella Cattedrale. Pel peso di messe 84, che si celebravano nelle Domeniche, e giorni festivi nella Chiesa

del Carmine fuori le mura, furono ridotto a 32, da potersi celebrare dovunque.

Le messe di numero 78, delle quali era gravato il beneficio di S. Maria detta della Catena, le di cui rendite furono aggregate al Seminario, rimasero ridotte a numero di 30.

Finalmente il pio Seminario, ha di peso duc. 12 annui, da darsi per porzione di sacro patrimonio a qualche giovine povero del Seminario, da percepirne l'annualità appena, che sarà asceso agli ordini sacri, ed ottenendo beneficio Ecclesiastico, o altra prebenda sufficiente pel patrimonio, decaderà dal percepimento dell'annualità, e si darà a qualche altro Seminarista povero. Il giovine sarà sempre presentato, e nominato ai Vescovi dal Rettore, e Maestri *pro tempore* del detto Seminario. Tale legato fu fatto da Monsignor F. Gaetano Costa Vescovo di Cotrone, il quale con suo Testamento scritto a 28 dicembre 1752, e protocollato da Notar Giovanni Tirioli nell' anno 1753, lasciò *iure legati* al Seminario duc. 400 coll' obbligo di impiegarsi, e dal ritratto, darsi duc. 12 per porzione di sacro patrimonio, come di sopra si è detto. Dico duc. 12.

Vivete felici.

SBN VA1 - 1531798

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google
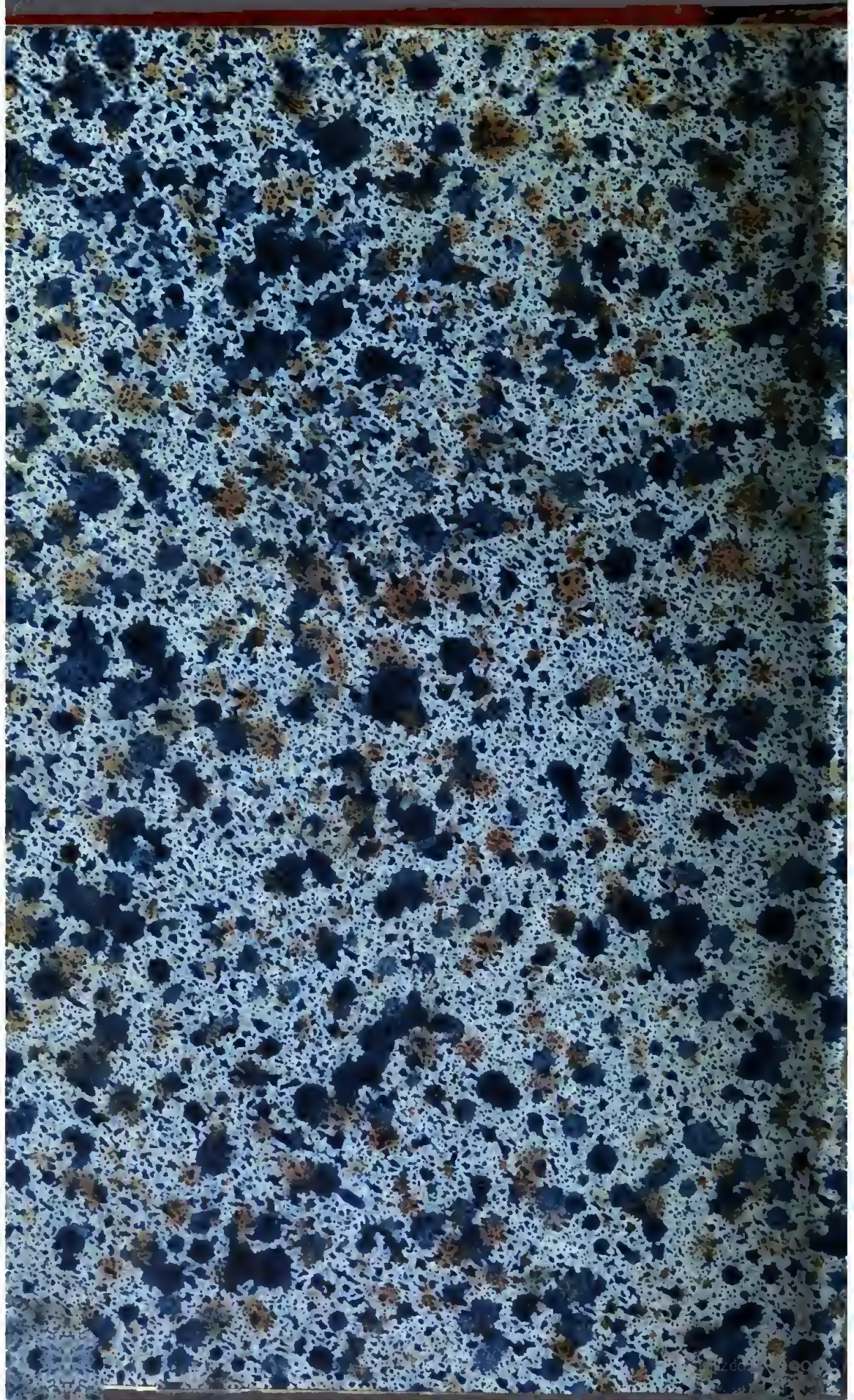
Digitized by Google